




REGIONE DEL VENETO

PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2022 - 2027



**Relazione al PIANO FAUNISTICO-
VENATORIO REGIONALE 2022 - 2027
(ALLEGATO C)**

Relazione al PIANO FAUNISTICO-VENATORIO 2022-2027

INDICE

1. PREMESSA, OBIETTIVI E PRINCIPI INFORMATIVI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA	7
2. DETERMINAZIONE DEL TASP - TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE	13
3. CARATTERIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE VENATORIA REGIONALE	18
4. DETERMINAZIONE DELL'IDV - INDICE DI DENSITA' VENATORIA	21
5. APPOSTAMENTI FISSI	25
6. GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE (<i>SUS SCROFA</i> L.)	27
6.1 ATTIVITA' DI CONTROLLO A FINI DI ERADICAZIONE NELL'AREA A (ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 comma 2 della L. R. n. 50/1993)	29
6.2 GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE (AREE B2)	32
7. LE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE	33
8. INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI (ZFA) E DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)	34
8.1 ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI (ZFA): INDIVIDUAZIONE E SUDDIVISIONE IN COMPRESORI ALPINI	34
8.2 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI IN AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)	35
9. ISTITUTI A DIVIETO DI CACCIA DEFINITI NEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE: FORESTE DEMANIALI E OASI COATTIVE	37
9.1 FORESTE DEMANIALI (ARTICOLO 21, COMMA 1, LETTERA c) DELLA L. N. 157/1992) E OASI COATTIVA DELLA PIANA DEL CANSIGLIO	37

10. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ISTITUZIONE E GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE INDIVIDUATI DAL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2022-2027 E, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA L. R. N. 27/2017, DAI PIANI FAUNISTICO-VENATORI DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA AI FINI DEL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 3 DELLA L. N. 157/1992	38
11. QUESTIONI GESTIONALI LEGATE AI GRANDI CARNIVORI	40
12. ISTITUZIONE DI UN VALICO FAUNISTICO IN LOCALITA' PASSO VALLES (BL).	43
13. ATTIVITA' DI CONTROLLO FAUNISTICO DELLE SPECIE DANNOSE NELLE AREE DEMANIALI	44
14. MIGLIORAMENTI AGRO-AMBIENTALI A FINALITA' FAUNISTICA	45
15. DANNI DA FAUNA	52
16. - PROPOSTA DI MISURE GESTIONALI IN RIFERIMENTO AI SITI SIC/ZPS (DGR N. 233/2013)	57
17. DISTURBO ANTROPICO DELLA FAUNA	303

Appendici all'Allegato C Relazione al PIANO FAUNISTICO- VENATORIO 2022-2027

Appendice 1 - Report analitico recante la individuazione del Territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica

Appendice 2A - Zone di ripopolamento e cattura

- ***Volume 1: Treviso - Vicenza - Verona***
- ***Volume 2: Padova - Venezia - Rovigo***

Appendice 2B - Oasi di protezione

- ***Volume 1: Belluno - Treviso - Vicenza - Verona***
- ***Volume 2: Padova - Venezia - Rovigo***

Appendice 2C - Parchi, riserve, foreste e valichi

ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONE	RIFERIMENTO FORMALE	LINK
L. n. 157/1992	LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (GU n.46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41)	http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-25&atto.codiceRedazionale=092G0211&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D157%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1992%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
L. n. 394/1991	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette. (GU n.292 del 13-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 83)	http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-12-13&atto.codiceRedazionale=091G0441&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D394%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1991%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
L. R. n. 50/1993	Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993) NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO.	http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1993/93lr0050.html?numLegge=50&annoLegge=1993&tipoLegge=Alr
L. R. n. 40/1984	Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 (BUR n. 38/1984) NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI.	http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1984/84lr0040.html?numLegge=40&annoLegge=1984&tipoLegge=Alr
L. R. n. 6/2013	Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 (BUR n. 37/2013) INIZIATIVE PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO REGIONALE PRECLUSO ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ VENATORIA	http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2013/13lr0006.html#fnB6
l. r. N. 1/2007	Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (BUR n. 4/2007) PIANO FAUNISTICO REGIONALE (2007-2012).	http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2007/07lr0001.html?numLegge=1&annoLegge=2007&tipoLegge=Alr
Dir. 2009/147/CE	DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
Dir. 92/43/CEE	DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
Dir. 2014/1143/CE	Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:3A32014R1143
DM MATTM 17.10.2007	Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE A ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E A ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)	http://www.minambiente.it/normative/decreto-ministeriale-17-ottobre-2007-criteri-minimi-uniformi-la-definizione-di-misure-di
DM MATTM 22.1.2009	Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009 MODIFICA DEL DECRETO 17 OTTOBRE 2007, CONCERNENTE I CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE A ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E A ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)	http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/02/10/09A01150/sq
DPR N. 357/1994	Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "REGOLAMENTO RECENTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, NONCHE' DELLA FLORA E FAUNA SELVATICHE	http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-10-23&atto.codiceRedazionale=097G0390&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D357%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1997%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1

ACRONIMI

ACRONIMO	NOME ESTESO
AATV	Azienda Agri-turistico-venatoria
AFS	Allevamento di fauna selvatica
AFV	Azienda Faunistico-venatoria
ATC	Ambito Territoriale di Caccia
CA	Comprensorio Alpino
CPrRFSSN	Centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
CPuRFSSN	Centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
CV	Calendario Venatorio
DPI	Documento Preliminare di Indirizzo
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
MdC	Misure di Conservazione
OP	Oasi di Protezione
PCF	Piano di Controllo Faunistico
PFVP	Piano Faunistico-Venatorio Provinciale
PFVR	Piano Faunistico-Venatorio Regionale
PSR	Programma di Sviluppo Rurale
PSR Veneto 2014-2020	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione del Veneto
RA	Rapporto Ambientale
RAP	Rapporto Ambientale Preliminare
RN 2000	Rete Natura 2000
SIncA	Studio di Incidenza Ambientale
SV	Stagione Venatoria
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIncA	Valutazione di Incidenza Ambientale
ZAC	Zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cani
ZR	Zona di Rispetto
ZRC	Zona di Ripopolamento e Cattura

1. PREMESSA, OBIETTIVI E PRINCIPI INFORMATORI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Il nuovo Piano faunistico-venatorio regionale (di seguito “PFVR”) si inserisce nel panorama degli strumenti pianificatori di rango regionale apportando, nello specifico settore, significativi elementi di novità.

È necessario precisare che l’attuale proposta di PFVR trova origine in un contesto - normativo e procedurale - ben diverso sia rispetto a quello in cui si è approvato il vigente PFVR 2007-2012 che rispetto all’assetto nel quale si è venuta a costruire la precedente proposta di PFVR 2014-2019; quest’ultima, com’è noto, benché formalmente adottata dalla Giunta regionale con DGR n. 133/CR del 26.8.2014 e successivamente trasmessa al Consiglio regionale con nota prot. 362777 del 29.8.2014 per il successivo iter di esame e approvazione, non è stata oggetto di attivazione del medesimo iter, che si è poi venuto ad arrestare - definitivamente - con lo scadere della IX Legislatura.

Con l’avvento della corrente XI Legislatura, la Giunta regionale ha ritenuto di non procedere ad una mera ri-adozione della precedente proposta di PFVR 2014-2019 a seguito della quale ri-avviare il complessivo procedimento di adozione e approvazione della medesima proposta, ma di attivare un percorso di valutazione e approfondimento su contenuti, indirizzi e obiettivi della proposta pianificatoria.

Con riferimento ad alcune tematiche gestionali, quali i programmi di immissione di fauna selvatica di cui all’articolo 8, comma 4 ter, lett. h), della LR n. 50/1993, sarà la Giunta regionale ad emanare successivi puntuali indirizzi con l’obiettivo di perseguire una gestione faunistico-venatoria sostenibile e coerente con quanto previsto nelle linee guida emanate dall’ISPRA e, più in generale, con il quadro normativo di riferimento.

Tra i principi informativi a base di tale approccio da parte della Giunta regionale, un elemento cardine è certamente rappresentato da un’analisi di coerenza tra la medesima proposta e il programma di governo complessivo a cui la Giunta intende dare attuazione nel corso di questa XI Legislatura, tanto più in riferimento ad uno strumento - il PFVR - che costituisce punto di sintesi e convergenza tra vincoli, interessi ed istanze (aspetti legati, solo per riferirsi a quelle di maggiore rilievo, alle componenti ambientali ed ecologiche, alle componenti insediative e produttive, con particolare riferimento al settore primario ed alle politiche di sviluppo rurale e di evoluzione della PAC, alle componenti territoriali, alle componenti sociali ed altre ancora).

Accanto a ciò, si è venuto ad inserire un nuovo elemento - questa volta esogeno rispetto all’ambito regionale - ovvero la riforma del contesto amministrativo locale a livello provinciale in attuazione della L. n. 56/2014 (meglio nota come “riforma Delrio”), che, intervenendo a carico delle funzioni esercitate e/o delegate appunto a livello provinciale e attribuendo la materia “caccia” al novero di quelle c. d. “non fondamentali”, ha avviato prima una riflessione - di carattere prettamente politico - sull’individuazione di un nuovo quadro ed assetto istituzionale in cui inserire la materia “caccia”, poi, a valle di questa, l’avvio di un cantiere di riforma normativa, organizzativa e procedurale nel quale il tema della pianificazione faunistico-venatoria ha un ruolo di primo piano.

Proprio nell’ottica di un coordinamento tra i vari enti competenti in materia di gestione faunistico-venatoria della fauna selvatica potrà essere istituito l’Osservatorio Faunistico-Venatorio Regionale, al quale spetteranno i compiti di consulenza scientifica e supporto decisionale.

E’ opportuno, per meglio chiarire i termini complessivi della questione ed anche in riferimento alla rilevanza che assume il quadro complessivo di riferimento a fini di inserimento della nuova proposta di PFVR 2021-2026 nel percorso di VAS, esplicitare il predetto quadro in forma schematica, come riportato nella Tabella 1.

Parametro	PFVR 2007-2012	(proposta di) PFVR 2014-2019	(proposta di) PFVR 2021-2026
Soggetto a VAS - Valutazione Ambientale Strategica (D. Lgs. n. 152/2006)	Non applicabile	Si (VAS a carico del livello regionale e provinciale di pianificazione faunistico venatoria, ai sensi degli articoli 8 e 9 della L. R. n. 50/1993, DGR n. 791/2009, n. 792/2011 e n. 834/2011)	Si
Assetto normativo e organizzativo <u>pre</u> riforma Delrio (caccia=funzione fondamentale, delegata a Province e Città Metropolitana di Venezia da L. R. n. 50/1993)	Si	Si (copresenza di distinti ambiti di pianificazione faunistico-venatoria regionale e provinciale con coordinamento da parte del PFVR, ai sensi degli articoli 8 e 9 della L. R. n. 50/1993)	No
Assetto normativo e organizzativo <u>post</u> riforma Delrio (caccia=funzione non fondamentale di Province e Città Metropolitana di Venezia e come tale inserita in un processo complessivo di riordino)	Non applicabile	No (necessità di adeguamento secondo il percorso regionale veneto di attuazione della riforma Delrio in quanto proposta precedente all'avvio di tale percorso)	Si
Valutazione positiva da precedente percorso VAS (DGR n. 791/2009, n. 792/2011 e n. 834/2011)	Non applicabile	Si (parere favorevole sia per il livello di PFV provinciale che per il livello di PFV regionale, anche come elemento di integrazione e coordinamento dei PFV provinciali)	

Tabella 1. Quadro riepilogativo della pianificazione faunistico-venatoria della Regione del Veneto.

Ciò che emerge dal predetto quadro è che, anche nell'ipotesi di voler semplicemente ri-avviare il percorso di adozione e approvazione della proposta di PFVR 2014-2019, non è possibile prescindere, con particolare riferimento alle implicazioni in sede VAS, da una puntuale valutazione degli effetti dell'attuazione del riordino regionale della materia in applicazione della riforma Delrio, in quanto rilevanti ai fini del parere favorevole già acquisito dalla medesima proposta in sede VAS. A ciò va aggiunta, ovviamente, la necessità di una attenta revisione ed aggiornamento rispetto al complessivo quadro

normativo, di rango comunitario, nazionale e regionale oltre che di revisione e - se necessario - di aggiornamento rispetto al quadro conoscitivo e applicativo di parametri e vincoli di carattere ambientale.

E ciò anche in riferimento ad un ulteriore elemento di attenzione riferito alla pianificazione faunistico-venatoria, a qualsiasi livello si collochi tale pianificazione, ovvero il ruolo e la rilevanza che viene ad assumere il percorso di VAS - Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della DGR n. 791/2009, in ragione della considerazione che la VAS, proprio per il suo carattere di valutazione strategica oltre che ambientale, va ad interagire, necessariamente, anche con il quadro ed il contesto normativo, procedurale e di reciproci rapporti e relazioni tra soggetti diversi interessati e coinvolti, anche a livelli diversi, dal medesimo contesto pianificatorio.

Pertanto, la Giunta regionale, prima ancora di arrivare alla definizione dell'indirizzo operativo, tra il mero ri-avvio di un percorso di adozione e approvazione della proposta di PFVR 2014-2019 (previa attualizzazione, per quanto necessario, dei contenuti) oppure la vera e propria attivazione di un percorso finalizzato all'elaborazione di una nuova proposta, ha ritenuto di inquadrare l'intera questione rispetto al focus del riordino normativo conseguente all'attuazione della riforma Delrio.

A seguito di tale primo elemento di valutazione e alla luce del quadro complessivo che emerge dalla lettura della Tabella 1, si è disposto di attivare un percorso così strutturato:

- in riferimento alla volontà, in attuazione della riforma Derio, di dare avvio ad un processo di riordino finalizzato alla riallocazione, in capo all'Amministrazione regionale, di tutte le deleghe precedentemente attribuite a livello provinciale con la L. R. n. 50/1993, oltre che di dare maggiore coesione e univocità al processo pianificatorio, si è previsto di mantenere un unico livello di pianificazione, quello regionale, ovvero il PFVR;

- tale livello di pianificazione si fonda e si struttura sul patrimonio informativo dei precedenti cicli pianificatori, con particolare riferimento alla proposta di PFVR 2014-2019, inteso sia nella componente regionale che nelle singole componenti provinciali, anche in riferimento al fatto che per tutte le componenti la fase valutativa in sede VAS aveva riscontrato un esito positivo;

- ulteriori e successivi iter pianificatori a partire da questo non possono quindi che fondarsi su due stabili riferimenti: il primo, costituito dalle proposte di PFVR e di PFVP 2014-2019, il secondo in ordine al fatto che le strutture tecnico/amministrative presso Province e Città Metropolitana di Venezia continuano a concorrere, pur con limitazioni a volte ben rilevanti in termini di dotazioni (conseguenza della seconda fase, di ambito nazionale, della riforma Delrio), secondo la nuova strutturazione nei ruoli regionali ma mantenendo in toto la collocazione a livello periferico.

Sulla base di questi principi informativi, ad inizio 2017 la Giunta regionale ha adottato un apposito DDL, che, a seguito di un iter approfondito che ha visto il concorso prima delle autonomie locali e poi della Terza Commissione Consiliare, è stato approvato e promulgato come L. R. n. 27/2017.

La norma costituisce di fatto una estrapolazione, per necessità con funzione anticipatoria, del riordino complessivo della materia in modo da consentire l'avvio del percorso di una nuova proposta pianificatoria in un contesto definito e chiaro.

Sostanzialmente, con la L. R. n. 27/2017, la Regione del Veneto ha definito un unico livello di pianificazione, ovvero quello regionale - il PFVR, attraverso la modifica dell'articolo 8 e l'abrogazione dell'articolo 9 della L. R. n. 50/1993, con ciò definendo, anche a fini VAS, quale sia l'assetto dello strumento pianificatorio in materia faunistico-venatoria. Oltre a ciò, in ragione della volontà di valorizzare un percorso ed un patrimonio di analisi e proposte pianificatorie che hanno portato perlomeno all'adozione per il PFVR 2014-2019 se non alla vera e propria approvazione per i PFVP 2014-2019, per tutti con parere positivo in sede VAS, la stessa L. R. n. 27/2017 comprende anche una specifica norma transitoria (articolo 11) che assegna alla Giunta regionale la facoltà di implementare, nelle nuove proposte pianificatorie, i contenuti ritenuti utili a partire dai PFVP 2014-2019 approvati e con esito positivo della procedura VAS. In tal modo l'unico livello di pianificazione regionale continua a comprendere e implementare, in stretta e sinergica condivisione, le tematiche rilevanti del livello provinciale, con particolare riferimento a quelle di maggiore rilievo (solo per citarne una a titolo di esempio, la Zona Faunistica delle Alpi).

A conferma del ruolo e del rilievo che assume, sia a fini pianificatori che a livello gestionale, il tema del riordino di ruoli, competenze e attribuzioni e della necessità di ridisegnare processi e percorsi tra il livello centrale e quello periferico, si evidenzia come ciò costituisce uno degli Obiettivi Prioritari (OP) aventi rilevanza a fini VAS, andando ad implementare, tramite la DGR n. 46/2018, i precedenti n. 10 Obiettivi Prioritari di cui alla precedente DGR n. 1718/2012 con un ulteriore OP n. 11, dando atto che, con la

medesima DGR n. 46/2018, i medesimi n. 10 Obiettivi Prioritari sono stati oggetto di una puntuale revisione ed adeguamento.

In tal senso, ai fini di un puntuale adeguamento al nuovo assetto strutturale e procedimentale in materia di pianificazione faunistico-venatoria, con la medesima DGR N. 46/2018 sono state abrogate le DGR n. 792/2011 e n. 834/2011, riconducendo in tal modo anche il PFVR nell'ambito dell'ordinario percorso VAS come disciplinato dall'allegato A della DGR n. 791/2009.

In ordine agli aspetti più strettamente contenutistici della proposta di PFVR, si ribadisce il ruolo e la rilevanza che assume la Carta delle Vocazioni Faunistiche del Veneto, elaborata nell'ambito delle stesure della precedente proposta di PFVR e che, previa implementazione di una opportuna attività di aggiornamento della base informativa, continua a costituire un punto di riferimento per la concreta costruzione della presente proposta di PFVR oltre che per le fasi successive di gestione dello stesso Piano.

Aggiornamento della base informativa che si struttura, preliminarmente, sia sulla base di monitoraggi generali e specifici che costituiscono oggetto delle azioni rilevanti a fini VAS a carico del PFVR che attraverso la prosecuzione, ormai di fatto entrata a regime, della stampa e distribuzione di un modello di tesserino venatorio regionale a lettura ottica.

Le dinamiche evolutive della popolazione venatoria condizionano evidentemente sia la quantità di superfici disponibili per l'esercizio venatorio sia la valenza faunistica e venatoria degli ambienti e dei territori. Rimane quindi impegnativo, pur in presenza di una significativa diminuzione a livello regionale del numero di cacciatori residenti, l'obiettivo di individuare meccanismi di soddisfacimento della domanda venatoria (domanda di accesso al territorio per il tramite del meccanismo di iscrizione agli Ambiti territoriali di caccia - ATC) che garantisca, al tempo stesso equità in termini di superfici per singolo cacciatore e rispetto di vincoli di sostenibilità dell'attività di prelievo, attraverso opportuni indici venatori.

Anche questo PFVR si fa carico di questo obiettivo, attraverso:

- il calcolo oggettivo, coordinato a livello provinciale, della TASP (territorio agro-silvo-pastorale) e del territorio effettivamente venabile;
- un'evoluzione nell'approccio metodologico e gestionale, per certi versi con contenuti di forte innovazione, a carico di taluni istituti, quali ad esempio le aree di rispetto ed i fondi sottratti, in un contesto di attenzione, confronto e condivisione nei confronti delle esigenze della pianificazione faunistico-venatoria e di quelle del mondo agricolo;
- la necessità di affrontare in maniera definitiva il tema del meccanismo dell'iscrizione agli ATC delle c. d. "seconde scelte" e dell'istituto dell'ospitalità, che deve essere gestito - a regime - secondo criteri gestionali, decisionali e amministrativi che garantiscano anche piena trasparenza e sostenibilità; in tale ambito, si ritiene di inserire anche la questione della possibilità di inserire, al pari di altri contesti regionali, meccanismi e procedure gestionali relative alla c. d. "mobilità venatoria", ovvero la possibilità di prevedere che un eventuale margine utile tra la consistenza massima ammissibile per una determinata struttura gestionale e l'effettiva capienza sulla base delle domande di accesso possa essere oggetto di ammissione, a carattere temporaneo e limitato (nel tempo e nelle specie oggetto di prelievo) da parte di cacciatori di altri contesti territoriali, secondo criteri di ammissione da gestire attraverso idonee procedure, anche strutturate a livello informatico.

Sul versante gestionale il PFVR, a fronte della complessità di un sistema condizionato da più fattori, ha inteso riportare al centro dell'attenzione, quale base su cui costruire lo stesso sviluppo logico del processo di pianificazione, il rapporto tra gestione faunistico-venatoria e mondo agricolo, con particolare riferimento ad alcuni *focus* di forte rilievo, tra cui il tema dei danni alle colture provocati dalla fauna selvatica (in riferimento alle attività di prevenzione ed all'erogazione di contributi a fini risarcitori alle imprese), la questione relativa al controllo delle specie dannose anche in riferimento al tema delle specie alloctone, il tema della gestione dei grandi carnivori in riferimento ad alcuni sistemi produttivi agro-zootecnici nelle aree montane.

Proprio in riferimento a tale specifico contesto, va ribadito come a partire dall'esperienza maturata nel corso della vigente stagione pianificatoria e di quella precedente oltre che dagli esiti delle attività di confronto ed interlocuzione attivate nell'ambito del percorso VAS a carico della proposta di PFVR 2014-2019 emergano alcune criticità riguardo al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L. n. 157/1992 rispetto a tale contesto.

A solo titolo di esempio, si richiamano alcune problematiche:

- la necessità di avviare un percorso di responsabilizzazione degli ATC nella gestione della fauna stanziale, che non può essere banalizzato alla mera delega operativa in ordine alle procedure di risarcimento dei danni;

- la necessità di garantire specifiche dotazioni di bilancio adeguate all'entità della problematica complessiva, anche in riferimento alla questione inerente l'applicazione del regime "*de minimis*";

- la necessità di consolidare e sviluppare un rapporto tra ATC e imprese agricole orientato alla realizzazione di miglioramenti ambientali a fini faunistici, che comprende anche una gestione per quanto possibile evoluta delle aree di rispetto di cui all'articolo 21, comma 13 della L. R. n. 50/1993;

- la necessità di individuare approcci gestionali che tengano conto delle peculiarità di alcune specifiche imprese agricole, ovvero attività agrituristiche e di turismo rurale, fattorie didattiche e agricoltura sociale.

Di seguito si riportano, per esteso, gli Obiettivi Prioritari, dal n. 1 al n. 11 compreso, della pianificazione faunistica venatoria per il periodo 2019-2024, individuati, come prevedono espressamente le disposizioni in materia di VAS, in funzione dei criteri di sostenibilità ambientale fissati a livello europeo e già espressi nella Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992, criteri di sostenibilità che costituiscono la base degli obiettivi ambientali di qualsiasi piano e/o programma che va sottoposto a VAS, approvati come Allegato "A" alla DGR n. 46/2018 e che della pianificazione, pure, costituiscono altresì i principi informatori:

Obiettivi Prioritari (OP) per la predisposizione della proposta di PFVR

OP n. 1. Conseguire gli obiettivi di conservazione e tutela della fauna e degli habitat individuati ai sensi delle Direttive "Uccelli" e "Habitat", in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali; le presenze faunistiche sono promosse prioritariamente mediante la tutela, la conservazione e il ripristino di idonei ambienti naturali e semi-naturali (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 DI SOSTENIBILITA');;

OP n. 2. Valorizzare, attraverso una programmazione sostenibile delle attività gestionali e venatorie, le tradizioni venatorie regionali legate alle peculiarità territoriali e faunistiche, compatibilmente con la normativa vigente (RICONDUCIBILE AI CRITERI 2 E 6 DI SOSTENIBILITA');

OP n. 3. Pervenire ad un misurabile miglioramento dei parametri di autosufficienza della produzione di selvaggina cacciabile e ad una riduzione dei contingenti di selvaggina immessi sul territorio provenienti da allevamento e comunque dall'estero (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 2 DI SOSTENIBILITA');

OP n. 4. Individuare, definire e strutturare modelli ed approcci indirizzati alla gestione delle problematiche connesse al naturale ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi e della stabilizzazione nel medio-lungo periodo di meta-popolazioni autosufficienti, attraverso la riduzione dei conflitti, effettivi e anche potenziali, con le attività antropiche, nonché attraverso il coordinamento a livello intra- ed extra-regionale delle attività di gestione e monitoraggio (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 E 10 DI SOSTENIBILITA');

OP n. 5. Ricondurre il fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole a livelli di tollerabilità e di sostenibilità economica, attraverso una corretta azione di pianificazione prima e di gestione poi, che tenga conto delle vulnerabilità ambientali, delle vocazionalità faunistiche e delle caratteristiche peculiari delle singole produzioni agricole, agro-alimentari, zootecniche e silvo-pastorali, promuovendo l'accesso ed il ricorso a misure di prevenzione (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 7 DI SOSTENIBILITA');

OP n. 6. Contenere l'espansione e, per quanto possibile, tendere all'eradicazione, di specie estranee al panorama faunistico regionale, in particolare se la loro presenza è causa di possibili conflitti con la salvaguardia delle biocenosi, con la presenza delle specie autoctone e con le attività antropiche, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 e attraverso l'attuazione di programmi coordinati a valenza regionale, in prosecuzione di quanto già realizzato per nutria e cinghiale (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 E 7 DI SOSTENIBILITA');

OP n. 7. Gestione degli ungulati; per le specie autoctone, pervenire a densità e distribuzione territoriale delle popolazioni compatibili con le attività antropiche e in equilibrio con le biocenosi, valorizzando il prelievo venatorio come strumento di gestione atto a favorire il miglioramento qualitativo e l'equilibrio numerico fra le diverse classi di età delle popolazioni oggetto di prelievo nonché, ove sostenibile, come attività di produzione primaria, in armonia con le vigenti normative comunitarie; per le specie alloctone o comunque estranee al patrimonio faunistico regionale, contenimento delle popolazioni esistenti negli ambiti

territoriali di presenza e congelamento delle densità, se compatibili con le attività antropiche e le biocenosi; eradicazione dei nuclei presenti in contesti del tutto estranei o frutto di immissioni abusive o fughe accidentali (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 E 7 DI SOSTENIBILITA’);

OP n. 8. Promuovere un miglioramento in termini qualitativi e quantitativi del livello di conoscenza delle componenti faunistiche regionali, dei parametri relativi all’attività venatoria e, più in generale, di tutte le attività connesse alla gestione faunistica, attraverso: a. standardizzazione e informatizzazione dei sistemi di raccolta dati, attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche condivise; b. uniformità delle metodologie di raccolta dati; c. responsabilizzazione e “crescita culturale” delle componenti gestionali locali e del mondo venatorio in generale, ai fini del miglioramento della qualità dei dati; d. riconoscimento e valorizzazione delle attività tecnico-scientifiche e culturali svolte a titolo volontaristico al fine di implementare le conoscenze in campo faunistico regionale, e tra queste inanellamento scientifico, monitoraggi e censimenti, stazioni permanenti di monitoraggio (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 9 DI SOSTENIBILITA’);

OP n. 9. Attenuare i livelli di conflitto e di “percezione negativa” nei confronti dell’attività venatoria da parte del mondo agricolo e dell’opinione pubblica in generale, ponendo attenzione al riconoscimento della proprietà privata e alle attività economiche e socio-culturali in ambito agro-silvo-pastorale che manifestano livelli di criticità nella compatibilità con l’attività venatoria (RICONDUCIBILE AI CRITERI 7, 9 E 10 DI SOSTENIBILITA’);

OP n. 10. Promuovere una maggiore sinergia negli obiettivi e un maggior coordinamento delle scelte gestionali in materia di prelievo venatorio tra gestione privatistica (Aziende faunistico-venatorie - Afv e agri-turistico-venatorie - Aatv) e gestione programmata (Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini), perseguendo l’attenuazione delle possibili conflittualità a livello locale (RICONDUCIBILE AI CRITERI 7 E 10 DI SOSTENIBILITA’).

OP n. 11. Definire, anche in riferimento all’attuale fase di riordino conseguente alla riforma del livello amministrativo provinciale a seguito della L. n. 56/2014, una proposta di modello organizzativo e gestionale che tenga conto delle specificità di processi e procedimenti gestionali ed amministrativi che devono trovare collocazione ad un livello (centrale o periferico) adeguato in termini di efficienza ed efficacia, anche in riferimento ad un orizzonte temporale di attività quale è quello che caratterizza il PFVR che consente, ove necessario, l’adozione di integrazioni e miglioramenti, sia puntuali che complessivi, nell’ambito di quanto prevede il comma 6 dell’articolo 8 della L. R. n. 50/1993; in tal senso, la individuazione di un idoneo riferimento gestionale, centrale o allocato sul territorio di riferimento, assume ruolo e rilevanza in riferimento agli aspetti sociali connessi all’attività di gestione faunistica di prelievo venatorio, in risposta alle attese che provengono dal territorio stesso, perseguendo l’attenuazione o la rimozione di possibili conflittualità a livello locale (RICONDUCIBILE AI CRITERI 4, 5, 6 E 10 DI SOSTENIBILITA’).

2. DETERMINAZIONE DEL TASP - TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE

Il percorso procedurale per arrivare alla determinazione ed alla quantificazione del TASP - Territorio Agro-Silvo Pastorale fa riferimento alle vigenti disposizioni normative, ovvero la L. n. 11 Febbraio 1992, n. 157 e la L. R. 9 dicembre 1993, n. 50, agli approdi della giurisprudenza costituzionale - Sentenza n. 448/1997 e amministrativa - Sentenza n. 1532/2010 (per quanto applicabile) del TAR per la Lombardia - Brescia e, infine, al documento generale di indirizzo a suo tempo prodotto da parte dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nel quale si definisce come TASP «*il territorio potenzialmente utile alla sosta, alla riproduzione, al rifugio della fauna selvatica*».

La definizione di TASP, in base alla normativa vigente precedentemente citata, implica una riclassificazione dell'intera superficie planimetrica del territorio regionale, dalla quale vanno sottratte le aree appartenenti alle categorie di seguito specificate:

a) improduttivi di origine antropica (superfici urbanizzate): sono le aree all'interno degli ambiti urbani, le categorie di territorio non ricomprese tra quelle destinate alle coltivazioni agricole, ai pascoli, agli impianti sportivi, agli incolti, alle superfici occupate da vegetazione spontanea; sono da considerarsi improduttive di origine antropica anche le superfici esterne al perimetro delle aree urbanizzate ed individuabili come singoli nuclei residenziali, gli impianti sportivi e ricreativi, le aree militari recintate non cartografabili;

b) improduttivi di origine antropica (opere pubbliche esistenti ed infrastrutture): sono le aree appartenenti alla rete stradale e ferroviaria, considerando la sola superficie carrozzabile; sono inclusi anche i vincoli, gli innesti i parcheggi, gli aeroporti, i depuratori, le fosse per liquami, gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti e le discariche, le centrali elettriche, le dighe e i bacini artificiali non produttivi, le cave in attività;

c) improduttivo naturale: sono le aree appartenenti a laghi naturali e artificiali, ove la profondità sia superiore a 10 metri o situati ad un'altitudine superiore ai 2000 metri e le aree caratterizzate dalla presenza di rocce nude o ghiacciai e nevai perenni.

Per l'aggiornamento dei dati relativi alla superficie del TASP si è optato per l'utilizzo di un Sistema Informativo Territoriale (SIT), riferendosi al corpo di dati informatizzati attualmente esistenti e derivanti dalla cartografia ufficiale prodotta a livello regionale e provinciale, e ciò anche in considerazione del fatto che l'estensione del TASP è soggetta ad evoluzione, dovuta a modificazioni dell'uso del suolo (sia per incremento dell'urbanizzazione che per sviluppo della rete viaria e dei collegamenti).

Come già anticipato, lo strumento utilizzato per la valutazione e la definizione delle superfici di TASP è costituito da un Sistema Informativo Territoriale (SIT). Le motivazioni che hanno condotto alla scelta di adottare questa metodologia sono di seguito illustrate:

- questo approccio consente di raggiungere gradi di precisione più elevati rispetto alle tecniche tradizionali, di automatizzare quanto più possibile le operazioni di rilievo planimetrico e di integrazione dei dati cartografici, permettendo, allo stesso tempo, di definire protocolli operativi rigorosi e ripetibili;
- i SIT assolvono efficacemente e in modo rigoroso alle funzioni di classificazione del territorio e di calcolo delle superfici, eliminando tutte quelle problematiche dovute a errori umani quali imprecisioni nella misurazione delle aree o il considerare più di una volta la superficie di un poligono ricadente più volte in categorie normate ai fini del calcolo della superficie agro-silvo-pastorale;
- questi sistemi consentono di velocizzare le procedure di calcolo e di gestire simultaneamente e in modo integrato dati di origine differente.

Un ulteriore vantaggio derivante dall'utilizzo di un Sistema Informativo Territoriale è il fatto che gran parte delle basi cartografiche adottate sono parte del nuovo compendio cartografico informatizzato della Regione del Veneto, cartografie ufficiali la cui adozione consente di minimizzare errori o imprecisioni dovute ad esempio a digitalizzazione manuale, con il risultato finale di addivenire ad una valutazione rigorosa del TASP, pienamente confrontabile ed interfacciabile con altri ambiti di analisi e pianificazione del territorio regionale.

Il ricorso ad un SIT costituisce un ulteriore elemento di rilievo positivo in riferimento alle valutazioni di carattere ambientale a cui il PFVR è sottoposto, nell'ambito delle quali è ora possibile operare la sovrapposizione tra i tematismi di piano e quelli connessi a limiti e vincoli di carattere ambientale.

Il protocollo di seguito presentato integra pertanto le disposizioni previste ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente con le possibilità di analisi spaziale che i SIT sono in grado di offrire.

La tecnica adottata è denominata "sovrapposizione topologica" (*spatial overlay*), e prevede le seguenti fasi operative:

- scomposizione del territorio in parcelle sulla base di determinate caratteristiche fisiografiche e morfologiche;
- identificazione di aree che soddisfano precisi requisiti a seguito di successive esclusioni.

Gli strati informativi di base che sono stati utilizzati per la individuazione del TASP sono stati desunti dalla seguente cartografia digitale:

- Determinazione del TASP ai fini della redazione dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali 2014/2019;
- Determinazione del TASP ai fini della redazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2014/2019;
- Carta delle Destinazioni di Uso del Suolo Agricolo e Forestale - Regione del Veneto (agg.to 2015);
- Carta delle Destinazioni di Uso del Suolo Agricolo e Forestale - AVEPA (agg.to 2017);
- Carta Tecnica Regionale Vettoriale in scala 1:10.000 (CTR 1:10.000);
- Cartografia Regionale della viabilità e della rete dei trasporti, del rilievo altimetrico e dell'idrografia.

Sulla base dei criteri normativi ed i parametri metodologici e procedurali di definizione ed individuazione del TASP è stata operata una prima fase di analisi che ha portato ad una riclassificazione del territorio produttivo (e quindi agro-silvo-pastorale) e improduttivo; successivamente sono stati identificati gli strati informativi, riportati di seguito, contenenti gli elementi di base da escludere dalla superficie totale del territorio - regionale e provinciale, per la creazione degli strati secondari utilizzati per il calcolo vero e proprio.

Descrizione degli elementi del territorio da escludere per il calcolo del TASP:

Aree caratterizzate dalla presenza di roccia nuda;

Aree caratterizzate dalla presenza di ghiacciai e nevi perenni;

Corpi d'acqua (naturali e artificiali) a quote superiori a 2000 m;

Superfici urbanizzate;

Aree poste all'interno di ambiti urbani, appartenenti alle seguenti classi:

Tessuto urbano continuo;

Insediamiento discontinuo;

Zone produttive ed insediamenti di grandi impianti pubblici e privati;

Aree degradate non utilizzate e non vegetate;

Aree verdi urbane;

Aree sportive e ricreative;

Opere pubbliche e infrastrutture;

Aree appartenenti alla rete stradale (considerando sia la superficie asfaltata che le porzioni laterali alle corsie, utilizzabili come percorsi di servizio);

Aree appartenenti alla rete ferroviaria, considerando la sola superficie rotabile;

Reti stradali, ferroviarie e spazi accessori;

Discariche;

Cantieri;

Idrografia;

Aree appartenenti a laghi artificiali.

Per quanto riguarda le analisi a carico del sistema viario e del reticolo idrografico, si è tenuto conto, ove necessario, dei tratti in galleria, onde non ricomprenderli nel computo generale.

In ordine alla necessità di assicurare coerenza e dettaglio all'aggiornamento tra il TASP determinato con la proposta di PFVR 2014/2019 (si richiamano a tal fine i pertinenti contenuti dell'Allegato «A» alla DGR n. 1728/2012, da pagina 92 a pagina 103 comprese, rubricati come «Sistema informativo territoriale e metodologia di analisi dei dati vettoriali a supporto della pianificazione faunistico-venatoria») ed il TASP relativo all'attuale proposta di PFVR, si è ritenuto di operare a livello di territorio di Province e Città Metropolitana di Venezia.

Al termine del processo di riclassificazione, sono state quindi scorporate dal territorio regionale tutte quelle aree che, secondo i criteri sopra descritti, non soddisfano la definizione di TASP. Il restante territorio, pertanto, è stato considerato interamente come TASP.

Ove la cartografia digitale sin qui disponibile non avesse un grado di aggiornamento adeguato (ad esempio e per la viabilità, in relazione ad alcuni interventi recentemente avviati in alcune aree del territorio regionale) si è ricorso all'esame, per sovrapposizione, di foto aeree (aggiornamento 2015); ove fossero intervenute variazioni o interventi successivi a tale periodo, si è provveduto a sottoporre ad analisi anche immagini aeree reperite sul portale Google Maps © oltre che contattare le competenti Strutture per reperire materiali cartografici di progetto e di esecuzione.

Gli strati approntati mediante le procedure sopra esposte sono stati uniti mediante tecniche di *polygon overlay*. Successivamente, si è proceduto alla misurazione delle superfici a partire dallo strato informativo sopra descritto, attraverso una serie di interrogazioni successive e mutuamente esclusive, effettuate sulla tabella degli attributi. Il sistema ha restituito valori di superficie in metri quadrati, significativi alla seconda cifra decimale, successivamente trasformati in ettari e arrotondati a due cifre significative.

La somma di tutte le superfici improduttive - a fini TASP - consente di quantificare la superficie improduttiva totale.

Al termine del predetto percorso metodologico ed operativo, si può così disporre del dato del territorio agro-silvo-pastorale rilevante e soggetto a pianificazione faunistico venatoria.

Tabella 2.1 - Tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica

$$\% \text{ Protezione ATC} = \frac{196.201,70}{966.695,37} = 20,30\%$$

$$\% \text{ Protezione ZFA} = \frac{78.708,13}{535.118,07} = 14,71\%$$

$$\% \text{ PROTEZIONE ATC} = \frac{[OASI]+[ZRC]+[PARCHI]+[RISERVE]+[FONDI CHIUSI]}{[TOTALE REGIONE]}$$

$$\% \text{ PROTEZIONE ZFA} = \frac{[OASI]+[ZRC]+[PARCHI]+[RISERVE]+[FORESTE]+[VALICHI]+[FONDI CHIUSI]}{[TOTALE REGIONE]}$$

Tabella 2.1 - Tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica

ID Istituto Ven.	Terr.Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi +	Riserve +	Foreste +	Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi
Belluno	ATC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	ZFA	304.852,79	42.983,44	2.602,99	0,00	32.583,11	2.394,20	5.403,14	40.380,45	
Tot. Provincia: BL				2.602,99	0,00	32.583,11	2.394,20	5.403,14	40.380,45	0,00
	304.852,79	42.983,44	2.602,99							
Treviso	ATC	115.929,07	25.493,20	168,36	22.185,08	2.861,10	0,00		2.861,10	278,66
	ZFA	77.035,52	11.106,70	1.012,69	8.160,14	0,00	802,34	657,01	1.694,93	238,94
Tot. Provincia: TV				1.181,05	30.345,22	2.861,10	802,34	657,01	4.556,03	517,60
	192.964,59	36.599,90	31.526,27							
Vicenza	ATC	127.835,71	9.572,29	1.220,77	7.826,77	24,79			24,79	499,97
	ZFA	98.237,83	8.808,88	8.185,60	0,00	593,54		2,92	596,46	26,82
Tot. Provincia: VI				9.406,37	7.826,77	618,32	0,00	2,92	621,24	526,79
	226.073,53	18.381,17	17.233,14							
Verona	ATC	189.645,92	30.030,81	5.976,74	23.558,34	148,37	0,00		148,37	347,37
	ZFA	54.991,93	15.809,10	1.959,05	46,46	8.961,37	1.093,08	3.734,44	13.788,89	14,71
Tot. Provincia: VR				7.935,79	23.604,80	9.109,73	1.093,08	3.734,44	13.937,25	362,08
	244.637,85	45.839,92	31.540,59							

ID Istituto Ven.	Terr.Agro Silvo Pas	Tot Terr. Prot.	OASI	ZRC	[Parchi +	Riserve +	Foreste +	Valichi]=	Totale	Fondi Chiusi
Padova	ATC	164.926,57	38.607,85	1.697,66	20.895,48	15.880,86			15.880,86	133,85
	ZFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Tot. Provincia: PD		164.926,57	38.607,85	1.697,66	20.895,48	15.880,86	0,00		15.880,86	133,85
				22.593,14						
Venezia	ATC	205.496,27	51.296,66	23.530,09	23.798,26	599,21	112,29		711,50	3.256,82
	ZFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Tot. Provincia: VE		205.496,27	51.296,66	23.530,09	23.798,26	599,21	112,29		711,50	3.256,82
				47.328,35						
Rovigo	ATC	162.861,83	41.200,88	2.481,30	26.245,43	12.305,78			12.305,78	168,37
	ZFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Tot. Provincia: RO		162.861,83	41.200,88	2.481,30	26.245,43	12.305,78	0,00		12.305,78	168,37
				28.726,73						
Regione Veneto	ATC	966.695,37	196.201,70	35.074,91	124.509,36	31.820,09	112,29		31.932,38	4.685,04
	ZFA	535.118,07	78.708,13	13.760,33	8.206,60	42.138,02	4.289,62	9.797,50	235,59	280,46
Regione Veneto		1.501.813,44	274.909,83	48.835,25	132.715,96	73.958,11	4.401,91	9.797,50	235,59	4.965,51
				181.551,21						

$$\% \text{ Protezione ATC } \frac{196.201,70}{966.695,37} = 20,30\% \quad \% \text{ Protezione ZFA } \frac{78.708,13}{535.118,07} = 14,71\%$$

FONDI CHIUSI: i fondi chiusi già identificati in sede di PFV provinciali risultano da provvedimenti costitutivi o ricognitivi assunti dalle Amministrazioni provinciali

3. CARATTERIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE VENATORIA REGIONALE

Dall'esame dell'andamento del numero di tesserini venatori rilasciati nelle ultime 21 stagioni venatorie (dalla s. v. 2000/2001 all'ultima s. v. 2020/2021), come riportato nella Tabella 3.1 che di seguito si riporta, emerge un *trend*, peraltro comune ad altre regioni ed all'intero contesto nazionale, caratterizzato da una costante e progressiva contrazione numerica della popolazione venatoria regionale, con un ulteriore elemento negativo rappresentato dall'innalzamento dell'età media dei cacciatori veneti. Il *trend* e la tendenza complessiva è evidenziata anche dalla Figura 3.1.

La provincia più rappresentativa in termini numerici si conferma Vicenza con 18.827 cacciatori nella s. v. 2000/2001, che scendono a 12.584 nella s. v. 2020/2021; a seguire prima Verona con 10.700 ed ora con 6.651 e Treviso, con 9.217 ed ora con 5.738 cacciatori; a livello regionale, la minore consistenza in termini di cacciatori appartiene a Rovigo, con 3.093 ed ora con 1.872, in posizione intermedia le restanti Province e la Città metropolitana di Venezia.

Analizzando nel dettaglio il *trend* dell'intero periodo considerato, si rileva come, nel periodo 2000/2021, si è verificata una perdita netta di 21.880 unità, a fronte di una popolazione media regionale di 51.771 unità, con un valore percentuale medio di contrazione del 36% a livello regionale, con punte del 39-40% a Padova e Rovigo e riduzioni del 38% a Treviso e Verona.

Focalizzando l'analisi alle ultime 10 stagioni venatorie, la perdita complessiva è di 15.748 unità a fronte di una popolazione media (nel decennio) di 45.140 cacciatori; in questo periodo le maggiori contrazioni si sono verificate a Padova, Verona, Vicenza e Rovigo mentre valori leggermente più contenuti si attestano a Venezia e Treviso.

Restringendo ulteriormente l'analisi all'ultimo quinquennio 2016-2021 la riduzione numerica si attesta su 4.816 unità a fronte di una popolazione media di 40.865 cacciatori su base regionale; in questo periodo sono Treviso, Rovigo e Venezia ad evidenziare i maggiori decrementi in termini percentuali, mentre Vicenza evidenzia la migliore tenuta a livello regionale, con Padova e Verona in posizione intermedia con le prime tre Province.

Belluno, nell'intero periodo considerato e nell'ultimo decennio, evidenzia un *trend* di decremento costante pari a circa la metà di quello delle altre Province, anche se limitando l'analisi all'ultimo quinquennio (periodo 2016-2021) la contrazione percentuale mostra per Belluno un significativo aumento.

Ulteriore conferma del trend della popolazione venatoria veneta si può rilevare anche dall'esame della situazione, relativamente alle ultime due stagioni venatorie, rispetto al nuovo istituto introdotto con l'articolo 19 bis della L. R. n. 50/1993, ossia la c. d. «mobilità venatoria», che si attua con la possibilità di accesso, per un numero complessivo massimo non superiore a n. 30 (trenta) giornate a partire dal 1 ottobre, al prelievo venatorio a carico della sola migratoria in ATC diversi da quello di iscrizione.

La quantificazione dei posti disponibili per ciascun ATC e per ciascuna stagione venatoria deriva dalla differenza tra la consistenza massima di soci che possono accedere ad un ATC, calcolata a partire dal TASP e dall'IDV annualmente determinato dalla Giunta regionale ed il numero di soci che risultano effettivamente iscritti al medesimo ATC per la stessa stagione venatoria.

Nel corso delle prime due stagioni venatorie di applicazione del nuovo istituto venatorio si è potuto verificare che nessun ATC veneto completa la propria consistenza massima su base TASP e IDV ma, al contrario, i posti disponibili sono numerosi, nell'ordine delle decine e, in alcuni casi, delle centinaia di unità.

È evidente, dall'analisi di questi dati, che la consistenza della popolazione venatoria veneta ed il trend di sviluppo della stessa non costituiscono un possibile fattore di impatto negativo a carico delle componenti ambientali su cui va ad incidere il PFVR; a prescindere da ciò, e quindi in origine, ossia considerando una possibile consistenza teorica eccedente l'IDV, viene comunque ad essere limitata proprio dall'applicazione dell'IDV stesso.

A ciò si aggiunge un'ulteriore considerazione, che differenzia il PFVR da altri piani e programmi sottoposti a VAS: l'effettiva incidenza della componente «popolazione venatoria» a carico delle componenti ambientali con cui va ad interagire il PFVR deriva dalla possibilità che, a valle di un PFVR, venga predisposto ed approvato un calendario venatorio, ossia dello strumento gestionale con cui viene ad essere disciplinata in termini di giornate, specie prelevabili e relativi carnieri l'attività venatoria, nei limiti massimi di arco temporale, specie prelevabili e carnieri massimi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Oltre a ciò, la normativa regionale prevede, con l'articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993, la possibilità di istituire divieti, generali o per specie, temporanei di caccia al verificarsi di condizioni di possibili criticità sotto i profili della tutela faunistica ed ambientale in genere, della salute animale (sia a carico della fauna selvatica che degli animali in produzione zootecnica e gli animali d'affezione ed altre ancora).

Provincia	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
BELLUNO	3624	3584	3455	3405	3364	nd	3257	3092	nd	nd	3052	3065	3309	3231	3245	2802	2845	2756	2700	2600	2631
PADOVA	8516	8532	8566	8522	8450	8303	8132	8041	7899	7761	7474	7208	6823	6420	6043	5937	5764	5638	5466	5279	5121
ROVIGO	3093	3084	3169	3201	3137	3059	2940	2912	2838	2735	2629	2550	2406	2253	2184	2178	2120	2078	2004	1953	1872
TREVISO	9217	9110	9081	8976	8873	8730	8536	8452	8219	8047	7940	7619	7564	7089	6889	6822	6627	6371	6189	5972	5738
VENEZIA	6192	6091	6174	6125	6073	5951	5632	5510	5402	5218	5160	5017	4835	4614	4462	4467	4260	5161	4539	3851	3692
VERONA	10700	10645	10866	10879	10772	10579	10346	10165	10.006	9805	9596	9261	9357	8764	8240	7592	7507	7268	7145	6944	6651
VICENZA	18827	19163	19634	19839	19921	19816	19319	19153	19.028	18.714	18186	17825	16310	14344	13437	14015	13982	13628	13446	12979	12584
TOTALE	60169	60209	60945	60947	60590	56438	58162	57325	53392	52280	54037	52545	50604	46715	44500	43813	43105	42900	41489	39578	38289

Tabella 3.1 Consistenza venatoria regionale e provinciale nel periodo 2000/2001 - 2020/2021.




Figura 3.1 Consistenza venatoria regionale nel periodo 2000/2001 - 2020/2021.

4. DETERMINAZIONE DELL'IDV - INDICE DI DENSITA' VENATORIA

L'adozione, nell'ambito della proposta di PFVR, di una nuova procedura di individuazione, delimitazione e calcolo del TASP, rende - di fatto - non confrontabili i parametri di densità venatoria ottenuti con l'IDV fissato a livello nazionale dal MIPAAF ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della L. n. 157/1992, da prendere come riferimento quale valore minimo dell'indice di densità venatoria per gli ATC; detto IDV minimo nazionale che, in applicazione delle predette norme, dovrebbe essere oggetto di aggiornamento - da parte del Ministero e con cadenza quinquennale - risulta non essere più stato oggetto di alcun aggiornamento dal 1993 (decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste n. 30 del 30 gennaio 1993), allorché è stato fissato nella misura di un cacciatore ogni 19,01 ettari di TASP, sulla base del rapporto tra il numero dei cacciatori complessivo di cacciatori e il territorio agro-silvo-pastorale, entrambi rapportati e riferiti ad un dettaglio di livello nazionale (con esclusione del territorio compreso nella ZFA - Zona Faunistica delle Alpi).

Premesso dunque che non è possibile un confronto quantitativo con un dato nazionale aggiornato e riferito a parametri analoghi, il corrispondente dato di riferimento a livello regionale, relativo al solo TASP riferito al territorio di pianura - con esclusione quindi del TASP compreso nella ZFA - può essere calcolato nei termini seguenti:

TASP regionale (esclusi ZFA e parchi) = ha 934.861,95;

Numero di cacciatori (esclusa ZFA): 34.365;

Valore del rapporto tra TASP (esclusi ZFA e parchi) in ha / numero di cacciatori (esclusa la ZFA) = ha 934.861,95 / 34.365 = 1 cacciatore/27 ha di TASP (esclusi ZFA e parchi).

Detto valore calcolato a livello regionale appare comunque inferiore al valore dell'indice fissato a livello nazionale nel 1993, pari a 1 cacciatore/18 ha TASP (esclusa ZFA).

Tuttavia si evidenzia in questa sede che l'indice di densità venatoria di seguito calcolato per gli ATC del Veneto di fatto non è inferiore al corrispondente valore che oggi si riscontrerebbe a livello nazionale in quanto:

- la popolazione venatoria nazionale è complessivamente e costantemente in calo dal 1992 ad oggi: a titolo indicativo, i dati ISTAT disponibili attestano una diminuzione dal 2004 al 2009 di circa 100.000 cacciatori, pari al 12% in cinque anni;
- la popolazione venatoria del Veneto, pur in calo, continua ad essere una delle più numerose a livello nazionale, sia in termini assoluti che relativi alla superficie territoriale, pertanto non è verosimile che il rapporto n. di cacciatori /TASP regionale risulti inferiore al corrispondente dato nazionale;
- l'indice di densità venatoria per gli ATC del Veneto, come di seguito calcolato e fissato in Tabella 4.1, è comunque superiore all'IDV "minimo" regionale.

Ciò premesso, l'indice di densità venatoria per gli ATC del Veneto, escluse le aree comprese nel TLV - Territorio Lagunare Vallivo e nel TD - Territorio Deltizio, per le quali trovano applicazione IDV specifici, viene calcolato in misura pari al valore risultante dal rapporto tra il numero di cacciatori della stagione 2020/2021 e la superficie TASP come di seguito individuati e quantificati nella richiamata Tabella 4.1:

- SUPERFICIE TASP = superficie TASP regionale, al netto della Zona faunistica delle Alpi nonché escluse:
 - o La superficie TASP delle aree protette a divieto di caccia (parchi e riserve), in considerazione del fatto che sono superfici di notevoli dimensioni (Parco regionale Colli Euganei, Parco regionale del Fiume Sile, Parco regionale del Delta del Po) che risultano ricomprese nella conterminazione degli ATC sebbene escluse dalla pianificazione faunistico-venatoria, pertanto includerle nel calcolo comporterebbe una "forzatura" non giustificata;
 - o la superficie TASP del TLV, per il quale si applica un metodo di calcolo del numero di cacciatori che vi possono accedere basato non sulla superficie TASP bensì sul numero di appostamenti;

- la superficie del TD (al netto della superficie del Parco Regionale del Delta del Po), per il quale è riconosciuto un indice di densità venatoria “di tutela” inferiore all’indice di densità venatoria regionale;
- **NUMERO DI CACCIATORI** = totale cacciatori, al netto di quelli con opzione in via esclusiva per la caccia in Zona Alpi, nonché sottratti:
 - Il numero di cacciatori complessivamente ammessi nel territorio lagunare e vallivo, comunque non superiore a tre volte il numero di appostamenti lagunari;
 - Il numero di cacciatori ammessi nel territorio deltizio, sulla base dell’indice di densità venatoria “di tutela”.

Area omogenea	TASP (ha) soggetto a pianificazione faunistico-venatoria	Numero cacciatori	Densità Venatoria
Totale regionale, esclusa la ZFA	966.695,36		
Parchi e Riserve, esclusa la ZFA	31.833,41		
Totale regionale, esclusa la ZFA, al netto di Parchi e riserve	934.861,95	34.365	1 cacciatore/27 ha [27,20]
TLV Territorio Lagunare Vallivo (VE, PD)	62.884,65	1.930	1 cacciatore/33 ha [32,58]
Territorio Deltizio escluso Parco Delta del Po (RO)*	48.556,23	1.260	1 cacciatore/38 ha [38,53]
Totale netto per determinazione IDV regionale	823.421,07	29.667	1 cacciatore/28 ha [27,75]

Legenda: *=al lordo del TASP delle AFV vallive

Tabella 4.1 Densità venatoria per gli ATC riferita alla stagione venatoria 2020/2021.

L’Indice di Densità Venatoria per gli ATC risulta calcolato in 1 cacciatore/28 ha di superficie TASP, considerata al netto delle superfici di parchi e riserve, del territorio lagunare e vallivo e del territorio deltizio.

L’applicazione dell’indice, stabilito annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di Attuazione del PFVR 2021-2026, alla superficie utile di ciascun ATC rappresenta il numero di cacciatori che, avendone fatto richiesta, possono essere assegnati a ciascun ATC sulla base delle priorità di accesso di cui all’articolo 22, comma 1 della L. R. n. 50/1993, ferma restando la condizione di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il cacciatore che ha fatto richiesta di ammissione all’ATC di residenza come prima scelta ha diritto a tale ammissione a prescindere dal limite di posti disponibili in applicazione dell’IDV regionale.

Il Comitato Direttivo di ciascun ATC può fissare un numero di ammissioni a soci superiore a quello corrispondente all’applicazione dell’IDV stabilito dalla Giunta regionale, sempre nel rispetto delle priorità di accesso di cui all’articolo 22, comma 1 della L. R. n. 50/1993, esclusivamente:

- per l’ammissione delle prime scelte (cacciatori residenti e non residenti nell’ATC), fino ad esaurimento delle stesse;

- per l'ammissione di cacciatori già iscritti in altri ATC (seconda scelta o ulteriore) fino ad un massimo complessivo corrispondente all'IDV stabilito annualmente dalla Giunta regionale di 1 cacciatore/6 ha di territorio TASP effettivamente cacciabile.

Ferme restando le due finalità di cui sopra, il Comitato Direttivo dell'ATC non può adottare provvedimenti che possano definire una soglia numerica superiore al numero di soci ammessi nella stagione venatoria precedente in assenza di una relazione, da presentare alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e preliminarmente all'adozione di apposita delibera motivata, con la quale si attesti, con dati oggettivi - anche derivanti da censimenti - la sussistenza di concrete modificazioni positive nel quadro complessivo delle componenti faunistiche nel territorio dell'ATC, in riferimento alla precedente stagione venatoria. La predetta deliberazione motivata deve essere trasmessa alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, la quale provvede alle conseguenti ulteriori ammissioni di soci all'ATC.

Negli ATC che comprendono parte del territorio vallivo lagunare, la densità venatoria è calcolata "pro-quota", sommando (vedi tabella 5.2):

- il numero di cacciatori calcolato applicando l'indice di densità venatoria per gli ATC, pari a 1 cacciatore ogni 26,68 ha, così come riportato in colonna D della tabella 4.1, sulla quota parte di superficie TASP dell'ATC al di fuori del territorio lagunare e vallivo;

- numero di cacciatori ammissibili al territorio lagunare e vallivo sulla base di quanto disposto all'articolo 9 del Regolamento di attuazione del PFVR, pari a tre volte il numero di appostamenti autorizzati.

Il Comitato direttivo dell'ATC comprendente parte di territorio lagunare e vallivo può fissare un numero di ammissioni a soci superiore a quello risultante dal suddetto calcolo per le finalità sopra descritte limitatamente alla quota parte di territorio al di fuori del territorio lagunare e vallivo.

Per il territorio deltizio l'indice di densità venatoria è stabilito annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di Attuazione del PFVR 2022-2027,

ATC ricompresi in TLV	Superficie TASP (ha) escluso il TLV	N° cacciatori ammissibili per quota parte non compresa in TLV	N° appostamenti	N° cacciatori ammissibili al TLV	N° totale cacciatori ammissibili all'ATC
ATC VE01	47.252,07	1.771	160	480	2.251
ATC VE05	0	0	623	1.869	1.869
ATC PD05	21.830,40	818	75	225	1.043

Tabella 4.2: calcolo dei cacciatori ammissibili agli ATC che includono aree comprese nel TLV.

Per quanto riguarda il territorio della ZFA, sono riportati i valori di IDV rilevati nella stagione venatoria 2020/2021, calcolati sulla superficie del TASP venabile:

- per la Provincia di Verona, l'IDV per la ZFA, è pari mediamente a 1 cacciatore ogni 27 ha (valori compresi da 1 cacciatore ogni 20 ettari a 1 cacciatore ogni 41 ettari) per i Comprensori Alpini di Caccia da 1 a 8 (area Monte Baldo) e pari mediamente a 1 cacciatore ogni 35 ha (valori compresi da 1 cacciatore ogni 20 ettari a 1 cacciatore ogni 54 ettari) per i Comprensori Alpini di Caccia da 9 a 22 (area Lessinia);
- per la Provincia di Vicenza, l'IDV per la ZFA è pari a 1 cacciatore ogni 49 ha per i Comprensori Alpini di Caccia compresi nella zona omogenea "A" e pari a 1 cacciatore ogni 30 ha per i Comprensori Alpini di Caccia del restante territorio provinciale;
- per la Provincia di Treviso, l'IDV per la ZFA è pari mediamente a 1 cacciatore ogni 31 ha (valori compresi tra 1 cacciatore ogni 26 ettari e 1 cacciatore ogni 35 ettari) per i Comprensori

Alpini del Grappa e pari mediamente a 1 cacciatore ogni 36 ha (valori compresi tra 1 cacciatore ogni 23 ettari e 1 cacciatore ogni 61 ettari) per i Comprensori Alpini del restante territorio provinciale;

- per la Provincia di Belluno, l'IDV per la ZFA è pari mediamente a 1 cacciatore ogni 48 ha (valori compresi tra 1 cacciatore ogni 14 ettari e 1 cacciatore ogni 107 ettari) per i Comprensori Alpini della fascia omogenea "A", pari mediamente a 1 cacciatore ogni 98 ha (valori compresi tra 1 cacciatore ogni 47 ettari e 1 cacciatore ogni 155 ettari) per i Comprensori Alpini della fascia omogenea "B" e, infine, pari mediamente a 1 cacciatore ogni 132 ha (valori compresi tra 1 cacciatore ogni 58 ettari e 1 cacciatore ogni 193 ettari) per i Comprensori Alpini della fascia omogenea "C".

L'Indice di Densità Venatoria per gli Ambiti Territoriali di Caccia e per i Comprensori Alpini viene fissato annualmente dalla Giunta regionale, così come stabilito all'articolo 4, comma 1, del Regolamento di attuazione al PFVR 2022-2027.

In riferimento a quanto prevede l'articolo 8 della legge regionale n. 30/2018 - Funzioni in materia faunistico-venatoria conferite alla Provincia di Belluno si integra la presente proposta di PFVR con l'indicazione gestionale, formalmente adottata e proposta dalla medesima Amministrazione, di una ripartizione dell'IDV per la ZFA sulla base di tre fasce omogenee "A", "B" e "C", suddivise su base altimetrica.

La finalità di tale ripartizione è di graduare l'IDV al fine di assicurare un più idoneo livello di tutela e protezione delle risorse faunistiche:

Fascia Omogenea "A" (Comprensori Alpini di Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Castellavazzo, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Longarone, Mel, Pedavena, Piave d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, San Gregorio, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Tambre, Trichiana e Vas), con un IDV compreso tra 1 cacciatore ogni 10 ha e 1 cacciatore ogni 100 ha di TASP venabile;

Fascia Omogenea "B" (Comprensori Alpini di Agordo, Alleghe, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe, Cibiana di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Rivamonte e Voltago, San Tomaso Agordino, Taibon, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vodo e Zoppé e Zoldo Alto), con un IDV compreso tra 1 cacciatore ogni 36 ha e 1 cacciatore ogni 150 ha;

Fascia Omogenea "C" (Comprensori Alpini di Auronzo, Colle di Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta, Livinallongo, Rocca Pietore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Vito di Cadore, Santo Stefano, Selva di Cadore e Vigo di Cadore), con un IDV compreso tra 1 cacciatore ogni 78 ha e 1 cacciatore ogni 160 ha di TASP venabile.

5. APPOSTAMENTI FISSI

La necessità di affrontare, nell'ambito del PFVR, le tematiche relative agli appostamenti fissi destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma 5 dell'articolo 12 della L. n. 157/1992, si fonda sia su un preciso obbligo normativo previsto dalla lettera e) del comma 4 ter dell'articolo 8 della L. R. n. 50/1993 (secondo la riformulazione derivante dall'approvazione della L. R. n. 27/2017) oltre che su una puntuale prescrizione della Commissione Regionale VAS che, nell'ambito del proprio Parere Motivato n. 66 del 24.5.2014, ha previsto, al punto 9, che *“dovrà essere adeguatamente sviluppata e trattata la sovrapposizione fra la densità di appostamenti fissi per comune e territorio vincolato, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, al fine di verificare eventuali conflittualità o potenziali fra i due descritti elementi;”*.

A tal proposito, è opportuno inquadrare la questione nel complessivo contesto normativo, nazionale e regionale.

A livello nazionale, con l'articolo 7, comma 5, lettera c) della L. n. 221/2015 sono stati introdotti, all'articolo 5 della L. n. 157/1992, due nuovi commi, 3-bis e 3-ter:

Articolo 5, comma 3 bis della L. n. 157/1992 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”* - Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi: <<omissis>> 3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990. 3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione. 3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis.

Il recepimento regionale della norma nazionale è avvenuto nell'ambito della L. R. n. 50/1993 *“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.”* con l'introduzione, ad opera dell'articolo 1 della L. R. n. 1/2016, dell'articolo 20-quater:

“Art. 20 quater (Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio): 1. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività per la durata dell'autorizzazione stessa. 2. Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime: a) appostamenti fissi di caccia allestiti a terra: - base metri quadrati 12; - altezza metri 3 dal piano di calpestio; b) appostamenti fissi per la caccia ai colombacci: - base metri quadrati 12; - altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi.”.

Dal punto di vista normativo, non si può non rilevare che la L. R. n. 11/2016, pubblicata nel BUR n. 25 del 18 marzo 2016, è stata oggetto di esame in sede governativa, per verificare la presenza di eventuali profili di illegittimità costituzionale, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10.5.2016, con esito di non impugnazione della norma regionale. Pertanto, in riferimento ad eventuali profili di lesione di prerogative ed ambiti esclusivi di carattere normativo di rango nazionale, l'articolo 1 della L. R. n. 11/2016 risulta essere, ad oggi e a tutti gli effetti pienamente vigente; allo stesso modo, quindi, risulta al pari pienamente vigente ed applicabile l'articolo 20-quater della L. R. n. 50/1993, e, sul punto, non si hanno, peraltro, riscontri e notizie di eventuali ricorsi in sede amministrativa nell'ambito dei quali sia stato richiesto di

sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale la legittimità dell'articolo 20-quater della L. R. n. 50/1993 né, tantomeno, si hanno notizie di sentenze e decisioni da parte della medesima Corte sul disposto normativo in parola.

In tal senso, preso atto di una significativa genericità della norma nazionale (articolo 5, commi 3-bis e 3-ter della L. n. 157/1992) "L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione." non si può non rilevare come, al contrario, la norma regionale ha operato una puntuale precisazione in ordine alla valenza ed al ruolo da attribuire al termine "titolo abilitativo", andando a precisare che lo stesso, in ciò richiamandosi espressamente alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 della L. n. 157/1992, "costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività per la durata dell'autorizzazione stessa". Norma regionale, che, si ripete, non è stata oggetto nei termini di legge di specifica impugnazione in sede governativa né, tantomeno, di richieste di rinvio alla Corte Costituzionale nell'ambito di ricorsi in sede amministrativa ed è quindi da ritenere del tutto vigente e pienamente applicabile. A conferma, si richiamano anche i contenuti, per quanto pertinenti e applicabili, della nota prot. n. MBAC-DR-VEN DIR-UFF 0011571 del 15/07/2014 Cl. 34.34.01/1 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.

Il tutto, infine, viene ad inserirsi in un quadro complessivo, di rango nazionale, che va nella direzione di semplificare le procedure anche in questi specifici ambiti normativi, in linea con gli indirizzi del D. P. R. n. 31/2017.

Sulla base del predetto quadro complessivo, si ritiene di poter dare risposta anche a quanto richiesto dalla Commissione Regionale VAS con il punto 9, nel senso che valutare l'eventuale conflittualità derivante dalla sovrapposizione tra la densità di appostamenti fissi per comune e territorio vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

Dato atto che l'entità complessiva di appostamenti fissi è stata a suo tempo fissata, con il comma 3 dell'articolo 5 della L. n. 157/1992, al numero (non incrementabile) di quelli in essere alla stagione venatoria 1989-1990 e che, in ragione di ciò, rimane anche fissata la densità dei medesimi appostamenti, e rilevato che, con la stessa norma, a seguito delle modifiche operate dalla L. n. 221/2015, la rilevanza in termini paesaggistici a carico degli appostamenti fissi è stata oggetto di una rivalutazione, in senso evidentemente positivo (stante la palese volontà di semplificare l'iter procedurale di autorizzazione), si ha motivo di ritenere che la risposta alla richiesta puntuale della Commissione Regionale VAS si possa ritenere data, in termini altrettanto positivi.

6. GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE (*Sus scrofa* L.)

Con DGR n. 2088 del 3.8.2010 [<https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=226329>] la Regione Veneto ha emanato le prime linee di indirizzo per la gestione del cinghiale, sulle quali si fonda la programmazione e la pianificazione di tutte le attività gestionali, sia di prelievo venatorio che di controllo faunistico, che possono essere applicate alla specie.

Per la gestione ed il controllo della specie sono state individuate, in ambito regionale, tre Unità Gestionali Omogenee (UTG):

1) Aree A, dove il cinghiale, qualora presente, non è in alcun modo compatibile con il contesto territoriale (agricoltura intensiva e specializzata e/o di pregio, tutela della viabilità, presenza di biocenosi vulnerabili oggetto di protezione); in questi ambiti l'obiettivo gestionale è rappresentato dall'eradicazione della specie ("tolleranza zero"), e sono ammessi solo interventi di controllo;

2) Aree B, dove il cinghiale è presente, che si articolano in:

2a) aree B1: la presenza del cinghiale è consolidata (non è più perseguibile l'obiettivo "eradicazione") ma è comunque causa di danni alle produzioni ed alle strutture del settore agricolo ed impatti negativi in altri ambiti, sia antropici che a livello di biocenosi ed habitat; in tali contesti l'obiettivo gestionale è il mantenimento della densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, che può essere definita a partire da una determinata soglia economica di danno; in ragione di tali caratteristiche, in questi ambiti l'attività venatoria è sconsigliata;

2b) aree B2: la presenza del cinghiale è consolidata ed è, entro certi limiti, compatibile con la realtà territoriale (in termini di attività agricola, di viabilità e di biocenosi) e può quindi, a determinate condizioni, rappresentare una "risorsa faunistica"; l'obiettivo gestionale consiste nel mantenimento nel tempo delle condizioni ritenute compatibili, sia in termini di estensione dell'area (che non deve incrementare) sia in termini di livello di danni; in questi ambiti può essere ammessa l'attività venatoria.

L'area A, definita a priori, è rappresentata dal territorio di pianura ed è caratterizzata da una presenza continua di aree agricole ed urbanizzate, le aree B corrispondono alla fascia pedemontana (in colore marrone) ed alla Zona Faunistica delle Alpi (in colore verde scuro) così come evidenziato nella Figura 6.1, dove la linea di demarcazione tra l'area A ed il restante territorio regionale è evidenziata con dalla linea rosso scuro.




Figura 6.1 Suddivisione del territorio regionale in aree omogenee per la gestione del cinghiale

Pertanto, solo nella fascia pedemontana e nella Zona Faunistica delle Alpi, le Province territorialmente interessate sono state a suo tempo delegate all'individuazione di UNITA' GESTIONALI OMOGENEE - UGO (e quindi rispettivamente, Aree A, B1 e B2), che verranno individuate mediante apposita cartografia in scala di almeno 1:25.000 e rese disponibili alle strutture gestionali interessate, rispettivamente, alle attività di controllo ed a quelle di prelievo venatorio. Pertanto, sulla scorta di ciò, tutto il territorio delle province di Rovigo, Venezia e Padova e quota parte dei territori di Verona, Vicenza e Treviso sono individuati come Area A, all'interno della quale non è tollerata la presenza del cinghiale e di conseguenza viene costantemente realizzato uno sforzo volto all'eradicazione della specie. Nel territorio della provincia di Belluno e nella parte del territorio delle province di Verona, Vicenza e Treviso escluse dalla zona A come sopra individuata, le Province hanno potuto individuare, nell'ambito dei rispettivi PFVP, le diverse UGO, al fine di definire con idonea cartografia le aree di gestione e di eradicazione della specie.

In tali settori possono essere individuati DISTRETTI GESTIONALI - DG, nei quali possono ricadere aree sottoposte a diverse modalità di gestione, quali ad esempio le zone di caccia al cinghiale, aziende faunistico-venatorie, zone addestramento cani, zone di ripopolamento e cattura, oasi e parchi. Ciascun distretto può ricadere interamente all'interno dell'area di gestione del cinghiale oppure all'interno dell'area di eradicazione della specie. Il territorio di ciascun distretto, ricadente nell'area di gestione della specie, può essere suddiviso, al netto delle aree chiuse all'attività venatoria o facenti parte di AFV, in una o più ZONE DI CACCIA. Tali zone possono essere destinate alle squadre di caccia al cinghiale in girata con la prescrizione che ogni squadra deve esercitare l'attività venatoria solo all'interno della zona assegnata. Oppure possono essere assegnate anche a cacciatori singoli per la caccia di selezione da appostamento temporaneo o alla cerca.

Nel territorio di ciascun distretto ricadente nell'area di eradicazione del cinghiale vengono identificate, localizzate e cartografate un certo numero di parcelle particolarmente sensibili alla presenza della specie, individuate in funzione della stima di consistenza del cinghiale, dei danni arrecati alle colture, degli incidenti stradali causati direttamente o comunque riconducibili alla specie; tali parcelle possono essere affidate ad gruppi di operatori addetti al controllo faunistico (di cui all'articolo 19, comma 2 della L. n. 157/1992 ed all'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993), che operano sotto il diretto coordinamento della Vigilanza Venatoria competente per territorio e sulla base di piani di controllo soggetti a preliminare parere da parte dell'ISPRA; all'interno delle parcelle si possono individuare alcune strutture funzionali all'attività di controllo faunistico come siti di alimentazione, altane, appostamenti fissi, recinti e chiusini di cattura.

Nella tabella seguente vengono indicate le superfici indicative delle diverse unità territoriali a cui deve essere riferita la gestione del cinghiale.

Tipologia	Superficie ha
Unità gestionali omogenee (UGO)	30.000 - 80.000
Distretti	5.000-10.000
Zone di caccia	2.000-4.000
Parcelle	500-1.000
Siti	1-10

6.1 ATTIVITA' DI CONTROLLO A FINI DI ERADICAZIONE NELL'AREA A (ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 comma 2 della L. R. n. 50/1993)

Al fine di consolidare ulteriormente obiettivi, coordinamento ed efficacia delle attività di controllo del cinghiale nel territorio regionale, con DGR n. 598/2017 e con DGR n. 1155/2017 [<https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=350252>], si è disposto di approvare, rispettivamente e previo pertinente parere favorevole da parte dell'ISPRA, il "Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (*Sus scrofa* L.) nel territorio regionale (2017-2019)" e la "Revisione 01 del Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (*Sus scrofa* L.) nel territorio regionale (2017-2019) ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993."; quest'ultima versione (di seguito indicata come "Piano"), a tutt'oggi, risulta essere pienamente vigente e applicabile nel territorio regionale a seguito della proroga disposta con DDR n. 18 del 07/02/2020 e DDR n. 357 del 28/12/2020.

FINALITA': controllo a fini di eradicazione del cinghiale nell'Area A come individuata. Le operazioni di eradicazione verranno effettuate mediante abbattimenti con carabina all'aspetto, da altana e alla cerca, di notte con impiego (funzionale a garantire la necessaria selettività agli interventi di prelievo e sicurezza degli operatori ma comunque soggetto ad alcune puntuali limitazioni) di fonti luminose e visori notturni, con la tecnica della girata con cane limiere qualificato, con chiusini e recinti di cattura.

SOGGETTI INTERESSATI E LORO RUOLO:

Provincia (e, a seguito dell'avvenuto riordino in attuazione della L. n. 56/2014, L. R. n. 19/2015 e L. R. n. 30/2016) la **Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria**: individua, in linea con gli obiettivi locali del Piano Regionale, le aree di intervento e le relative priorità, valuta le parcelle e predispone le relative modalità di intervento; predispone gli atti autorizzativi e operativi per le azioni di controllo ed i relativi piani; assegna il coordinamento alla Vigilanza Venatoria, che provvede alla costituzione di gruppi di intervento (soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 ed al comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1992 e previa verifica del possesso dei richiesti criteri soggettivi) ed al controllo delle operazioni; verifica ed elabora i risultati ottenuti (n. di capi abbattuti) e l'efficacia delle operazioni svolte; attribuisce, sulla base dei risultati personali ottenuti da ciascun operatore, opportuni indici di efficienza; individua e struttura punti di raccolta dei capi nel territorio e provvede affinché siano garantiti i più rigorosi limiti e criteri circa il trattamento delle spoglie dei capi prelevati, disponendo in ordine alla destinazione delle stesse; organizza corsi per operatori oltre che per conduttori di cane limiere e da traccia;

ATC e CA: propongono i nominativi dei selecontrollori e dei conduttori di cane limiere per le attività di formazione e abilitazione per la partecipazione alle operazioni di eradicazione, individuando anche eventuali referenti locali; propone, al coordinamento in capo alla Vigilanza Venatoria, i distretti e le parcelle nei quali effettuare gli interventi; collabora e concorre alle attività di ricerca dei capi feriti;

Struttura Regionale centrale competente in materia faunistico-venatoria: svolge attività di coordinamento complessivo sul Piano; fornisce un supporto tecnico ai fini degli obiettivi e delle finalità del Piano, anche in rapporto con ISPRA, oltre che ai fini della coerenza con la complessiva attività di pianificazione faunistico-venatoria; raccoglie, a livello regionale, dati e informazioni sulla concreta realizzazione del Piano anche ai fini del monitoraggio sulle attività realizzate e gli obiettivi raggiunti;

Associazioni agricole, imprese e operatori agricoli: concorrono e collaborano ai fini dell'individuazione dei siti e delle aree maggiormente sensibili, in riferimento ai danni alle produzioni ed alle strutture agricole provocati dalla specie; collaborano, anche rendendo disponibili spazi, alla predisposizione e installazione di strutture (altane, punti di foraggiamento, recinti o chiusini) funzionali alle operazioni di controllo; assicurano, a livello associativo, adeguata informazione sui metodi di prevenzione del danno.

ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO: le operazioni di controllo a fini di eradicazione vengono effettuate nei distretti preventivamente individuati nell'Area A. Il distretto rappresenta pertanto l'unità

territoriale di coordinamento e le parcelle come minime unità operative. In ogni distretto è quindi necessario definire e cartografare le sub-unità denominate parcelle che vanno dimensionate in funzione della consistenza dei cinghiali e dei danni e degli incidenti stradali. All'interno di tali sub-unità verranno individuati i siti dove esercitare il controllo mediante la tecnica dell'aspetto da punti fissi o da altana con foraggiamento. I siti individuati devono avere requisiti tali da massimizzare l'efficacia delle attività svolte e soprattutto garantire la sicurezza in riferimento al contesto territoriale ed agli operatori e nel contempo arrecare il minor disturbo possibile alle altre componenti faunistiche presenti. Il controllo nelle varie parcelle individuate viene quindi affidato, nell'ambito del coordinamento complessivo in capo alla Vigilanza Venatoria, ad un gruppo di operatori abilitati, con eventuale individuazione di un soggetto di riferimento da parte del predetto coordinamento. Questi gruppi operano, su indicazione della Vigilanza Venatoria e su base volontaria alla creazione dei siti, alla costruzione delle infrastrutture secondo le direttive ricevute, al prelievo, diretto o a seguito di cattura, di capi, alla loro eviscerazione e raccolta di campioni biologici ed al trasporto delle carcasse nei punti di raccolta individuati nel territorio; la consistenza dei gruppi deve, sulla base degli obiettivi di Piano e delle indicazioni di coordinamento della Vigilanza Venatoria, garantire un adeguato presidio dell'area assegnata ed uno sforzo di controllo coerente con le caratteristiche del sito (in primis, quelle ecologiche), con la consistenza e la struttura delle popolazioni presenti e con gli obiettivi di riduzione dei danni e della presenza della specie, garantendo in particolare: l'adeguata rotazione degli operatori, la puntuale compilazione dei registri di uscita (specificando esiti dell'attività, numero di soggetti prelevati, numero di colpi sparati, numero di capi avvistati, anche di altre specie, ecc.) e la redazione di rapporti su base mensile; una particolare attenzione deve essere rivolta nel rapporto con Associazioni agricole, imprese e operatori agricoli; il controllo ed il coordinamento delle operazioni rimane in capo, a norma di legge, alla **Vigilanza Venatoria** (e, a seguito dell'avvenuto riordino in attuazione della L. n. 56/2014, L. R. n. 19/2015 e L. R. n. 30/2016), al **Servizio Regionale di Vigilanza**; la Provincia - ovvero la Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria - provvede alle attività di formazione ed abilitazione degli operatori ed al rilascio della relative autorizzazione, comprese quelle dei conduttori di cane limiere; rimane impregiudicata la facoltà, in capo a Provincia o Struttura Regionale di non rilasciare, o anche di revocare, le autorizzazioni in parola, laddove non fossero accertati i requisiti posti alla base del rapporto fiduciario (assenza di sanzioni amministrative, disciplinari e penali e impegno a prestare servizio secondo determinati standard ed obiettivi minimi di intervento).

Nella tabella 6.1 le diverse figure e i soggetti impegnati nella realizzazione del Piano.

Controllo della specie all'esterno di Parchi e aree protette	Controllo della specie all'interno di Parchi e aree protette
1. guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali;	1. personale dipendente dall'Ente di gestione del Parco o area naturale o soggetti dallo stesso autorizzati (scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente, muniti anche di idonea assicurazione);
2. proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e di idonea assicurazione;	2. operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, all'uopo espressamente autorizzati, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione, dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa (articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993);
3. guardie forestali e delle guardie comunali muniti di licenza per l'esercizio venatorio;	3. soggetti privati residenti nel territorio del parco che, previo effettivo riscontro di danni nel proprio fondo, possono dotarsi di specifici chiusini, secondo le modalità e le procedure definite dall'ente parco medesimo;

4. operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, all'uopo espressamente autorizzati, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione, dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa (articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993);	4. Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale e su specifica approvazione dell'Ente di gestione del Parco o area naturale, sull'intero territorio regionale.
5. Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.	

Tabella 6.1 Figure e tipologie di operatori impegnati nell'attuazione del Piano.

MODALITA' E TEMPI DI REALIZZAZIONE E VERIFICA DEI RISULTATI: nella tabella 6.2 le diverse modalità di intervento previste dal Piano.

Controllo della specie all'esterno di Parchi e aree protette	Controllo della specie all'interno di Parchi e aree protette
Interventi di cattura tramite recinti di cattura	Interventi di cattura tramite recinti di cattura
Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento	Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento
Prelievo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con la tecnica della girata	
Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, in forma vagante nel corso dell'attività di prelievo in selezione di ungulati	
Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante, con utilizzo dell'arco.	Prelievo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante, con utilizzo dell'arco.

Tabella 6.2 Modalità di intervento del Piano all'esterno ed all'interno delle aree protette.

L'attività di controllo prevista dal Piano, e sottoposta anche per questi aspetti al preliminare parere ISPRA, è svolta di norma durante tutto l'arco dell'anno solare, tutti i giorni della settimana e senza limitazioni di orario, ad eccezione della tecnica della girata, dove trova applicazione un limite temporale giornaliero, dal sorgere del sole e sino e non oltre alle ore 16:00.

In riferimento alla necessità di verificare risultati operativi e gestionali e di valutare il contestuale impegno di risorse, il Piano prevede un dettagliato monitoraggio, a partire da una puntuale individuazione, resa anche in forma cartografica, dei vari elementi gestionali di analisi (danni, impatti stradali, censimenti, catture e prelievi).

L'obiettivo pianificatorio e gestionale applicabile si ritiene debba essere orientato a criteri di efficacia, efficienza e flessibilità e pertanto si reputa necessario mantenere in essere un assetto gestionale fondato su piani triennali regionali di controllo della specie ai sensi del comma 2, articolo 19 della L. n. 157/1992 e del comma 2, articolo 17 della L. R. n. 50/1993 e sottoposti a preliminare parere ISPRA.

6.2 GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE (AREE B2)

FINALITA': razionale utilizzo delle popolazioni di cinghiale presenti nei territori idonei della fascia alpina e prealpina e gestione al fine di adattare le consistenze e la struttura delle stesse popolazioni alla effettiva capacità portante dell'ambiente, contenendo nel contempo i danni alle produzioni ed alle strutture agricole ed alle altre attività antropiche oltre che l'impatto sulle altre componenti faunistiche presenti.

Con la predetta DGR n. 2088/2010 sono stati approvati i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto, che stabiliscono gli "assunti base" nonché i criteri generali per una pianificazione a livello territoriale di detta gestione secondo "Unità gestionali" e per la regolamentazione dell'attività venatoria (ove prevista), unitamente ad indirizzi temporali concernenti una prima fase sperimentale con carattere prodromico al conseguimento di un assetto pianificatorio definitivo.

Il suddetto provvedimento ha altresì previsto che la pianificazione definitiva ai fini della gestione del cinghiale sarebbe entrata a regime con il nuovo PFVR, consentendo, nella fase temporale intermedia, alle Province territorialmente interessate di poter sperimentare, già a partire dal 2010, una regolamentazione gestionale che comprenda anche regimi di prelievo venatorio, da porre in essere in unità gestionali definite sulla base degli indirizzi ancora non necessariamente definitive e comunque sulla base dei richiamati indirizzi regionali. Pertanto, dopo l'emanazione della predetta DGR n. 2088/2010, disposizioni hanno fatto seguito incontri con i competenti Uffici provinciali al fine di confrontarsi sugli aspetti tecnici contemplati da detto provvedimento regionale e sulle istanze provenienti dal territorio, in un contesto innovativo caratterizzato dall'adozione, da parte della Giunta regionale, di un approccio alla materia che non escluda a priori modalità di approccio alla gestione della specie.

In tale quadro operativo, solo la Provincia di Verona ha ritenuto di attivare, a titolo sperimentale e secondo gli indirizzi della DGR n. 2088/2010, un regime di prelievo venatorio a carico della specie, secondo un quadro procedurale così delineato:

- preliminare approvazione del calendario venatorio regionale ai sensi dell'articolo 16 della L. R. n. 50/1993, calendario che prevede, alla sezione 4 - Caccia degli ungulati, la possibilità di attivare la gestione venatoria della specie ai sensi della medesima DGR n. 2088/2010;

- proposta, da parte della Provincia di Verona, di un piano di prelievo venatorio della specie, da sottoporre, a cura della stessa Provincia, a preliminare parere ISPRA e da realizzarsi in un arco temporale riferito alla predetta stagione venatoria;

- approvazione, con successiva DGR, dell'integrazione al calendario regionale con la gestione venatoria della specie.

In riferimento alla stagione venatoria 2020/2021, con DGR n. 764 del 16.6.2020 è stato approvato il calendario venatorio regionale, mentre con successiva DGR n. 793 del 23.6.2020 è stata approvata la specifica appendice gestionale relativa al regime sperimentale di prelievo venatorio a carico della specie.

Come già in precedenza discusso per le questioni relative al controllo della specie, si ritiene opportuno mantenere in essere il quadro procedurale complessivo normato dalla DGR n. 2088/2010, dando atto che la decisione se procedere o meno alla reiterazione del regime di prelievo per le prossime stagioni venatorie rimane ora in capo, fatta salva la possibilità di un preliminare ascolto del territorio interessato, alla Giunta regionale.

E' fatta salva la facoltà della Giunta regionale di verificare, in via sperimentale, e limitatamente a singoli e specifici territori, ulteriori soluzioni tecniche di gestione e prelievo, nel rispetto della vigente disciplina

7. LE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE

Gli interventi di controllo della fauna selvatica, in riferimento alla norma nazionale di cui all'articolo 19 della L. n. 157/1992 (che viene integrata a livello regionale con il comma 2 dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993) hanno sin qui trovato attuazione attraverso la redazione, approvazione (previa acquisizione di parere ISPRA) ed attuazione di piani provinciali di controllo, limitati allo specifico contesto territoriale di riferimento. Tali piani riguardano in particolare i corvidi, cormorano, volpe, nutria e cinghiale.

Nell'ambito, da un lato, dell'avvio della riforma "Delrio" del livello amministrativo provinciale, dall'altro della volontà condivisa tra Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia di addivenire all'adozione di piani di controllo articolati e strutturati su un livello regionale e poi attuati nei singoli contesti territoriali, oltre che nella prospettiva della costituzione del Servizio Regionale di Vigilanza (previsto dall'articolo 6 della L. R. n. 30/2016), nel periodo 2016/2021 sono stati approvati:

- il Piano regionale di controllo della nutria (*Myocastor coypus*) (DGR n. 1069/2021) valevole periodo 2021-2025;
- il Piano di controllo dei Corvidi (*Corvus cornix* e *Pica pica*) nel territorio regionale 2021-2025 (DGR n. 970/2021);
- il Piano di controllo del Colombo di città (*Columba livia forma domestica*) nel territorio regionale 2021-2025 (DGR n. 971/2021);
- il Piano Regionale Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del Cinghiale (*Sus scrofa* L.) nel territorio regionale (2017-2019), ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993 (DGR n. 598/2017 e n. 1155/2017), i cui termini di validità sono stati prorogati con DDR n. 18 del 07/02/2020 e DDR n. 357 del 28/12/2020.

L'adozione di strumenti a valenza regionale si ritiene possa portare al concreto conseguimento di elementi e valenze positive, in riferimento alla possibilità di gestire emergenze complessive ed emergenze puntuali attraverso il ricorso ad un'unica struttura - il Servizio Regionale di Vigilanza - che può essere allocata e concentrata - unitamente ai soggetti ausiliari normativamente previsti - in singole aree/siti caratterizzati da maggiori criticità in ordine alla presenza ed ai danni provocati dalla specie oggetto di controllo; la realizzazione di interventi con maggiore efficacia concorre ad una rapida soluzione della problematica locale, con effetti positivi in ordine alle prevedibili minori incidenze negative a carico degli altri elementi del panorama faunistico e dello specifico habitat.

Analoghe valenze positive possono essere ricavate in riferimento alla realizzazione di interventi a carattere preventivo, che, a norma nazionale e regionale vigente, non sono sostituiti dalle attività di prelievo, ma affiancati ed implementati alle stesse; e ciò in riferimento alla possibilità di poter ragionare su tecniche e metodiche che, oltre a potersi positivamente integrare con gli interventi di miglioramento ambientale, possono esplicare efficacia ed efficienza maggiore se inseriti ed attuati in un contesto più ampio ed articolato.

In questo senso, quindi, il tema dei danni provocati dalla fauna selvatica, non solo quelli alle produzioni ed alle attività agricole ma anche quelli a carico delle componenti floro-faunistiche e degli habitat (il caso tipico è il cinghiale con il suo tipico comportamento a fini trofici, il c. d. "rooting") costituisce elemento promotore attivo per la predisposizione di piani di contenimento dei danni (attraverso soli interventi preventivi) e piani di controllo (tramite integrazione tra azioni preventive e interventi di prelievo).

Di recente, con l'adozione del Regolamento (UE) n. 1143/2014, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141 e, in applicazione del primo, con l'approvazione del D. Lgs. n. 230/2017 del 15 dic. 2017, il tema delle specie esotiche invasive ha trovato una puntuale cornice operativa. In questo caso, assume ancor più rilevanza la necessità di piani di controllo di rilievo regionale, anche in ordine alle necessità, per specie ad elevato potenziale di diffusione, di prevedere azioni anche in ambito interregionale.

In tal senso, una prima applicazione operativa in ambito regionale rispetto a tale tematica è rappresentato dal Piano di Controllo della Nutria, specie inserita nell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale approvato con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141.

8. INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI (ZFA) E DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)

8.1 ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI (ZFA): INDIVIDUAZIONE E SUDDIVISIONE IN COMPENSORI ALPINI

In ordine all'implementazione, nella proposta di PFVR 2019-2024, delle proposte pianificatorie avanzate dalle Province territorialmente interessate (e quindi in applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 11 della L. R. 27/2017), ed in riferimento, in particolare, alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2 della L. R. n. 50/1993, il confine della Zona Faunistica delle Alpi (ZFA), riportato nella Cartografia (Allegato "B" alla proposta di PFVR 2019-2024), viene individuato e fissato come segue:

Provincia di Belluno: l'intero territorio provinciale è ricompreso nella ZFA;

Provincia di Treviso: viene accolta la proposta provinciale di mantenere invariato il limite meridionale della Zona Faunistica delle Alpi, attestandosi sul sedime della Strada Provinciale n. 248, dal confine amministrativo provinciale verso ovest in comune di San Zenone degli Ezzelini fino alla confluenza con la Strada Statale n. 13 Pontebbana in comune di Nervesa della Battaglia e da qui, continuando sulla stessa arteria, corre fino al confine amministrativo verso est in comune di Cordignano. Rispetto ai criteri vegetazionali e faunistici a supporto della definizione della ZFA, di cui al capitolo 2 della parte Quarta del DPI, il limite della ZFA così individuato in provincia di Treviso si mantiene più a sud; tuttavia, per un principio di continuità di identificazione derivante da pluridecennale consuetudine e per la presenza di Unità Tecniche di Gestione consolidate, quali sono le Riserve Alpine, esso viene mantenuto in corrispondenza del confine vigente nei due precedenti periodi di pianificazione;

Provincia di Vicenza: il confine della ZFA viene mantenuto invariato rispetto al precedente PFVR 2007-2012 come da proposta della stessa Provincia, in sintonia peraltro con le indicazioni tecniche contenute nel DPI;

Provincia di Verona: viene accolta la proposta della Provincia di modifica della ZA rispetto al PFVR 2007-2012. L'individuazione del limite della ZFA si basa così ancora su criteri legati essenzialmente alla storicità, venendo tuttavia corretto in alcuni casi di palese incongruenza; in particolare, le modifiche al confine della ZFA rispetto al PFVR 2007-2012 interessano le seguenti zone:

- innalzamento altimetrico del confine della ZFA:

- zona al confine tra i comuni di Garda e Costermano;
- comune di Rivoli Veronese (ex Comprensorio alpino n. 9, posto ad una quota altimetrica massima di 580 m s.l.m., minima di circa 90 m s.l.m., con caratteristiche territoriali incompatibili con la definizione di ZFA);
- comune di Caprino Veronese, nella porzione meridionale confinante interamente con il comune di Rivoli Veronese;
- comuni di Dolcè, Sant'Ambrogio Valpolicella, Fumane e in misura minore Marano di Valpolicella e Negrar;

- i territori che, in ragione di tale variazione, non più inclusi nella ZFA vengono contestualmente attribuiti, in regime di gestione programmata della caccia, all'ATC VR01;

- abbassamento altimetrico del confine della ZA:

- in comune di Roverè Veronese, nel territorio dell'ATC VR02, il confine della Zona Alpi è stato corretto per riposizionarlo su confini fisiografici;

la ZFA conterminata dal confine più sopra descritto risulta estesa per superficie complessiva di 628.504,06 Ha, pari a 543.372,67 Ha di Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP).

Per la suddivisione del territorio compreso nella Zona Faunistica delle Alpi in Comprensori Alpini si fa riferimento alle pertinenti proposte contenute nei PFV 2014-2019 approvati dalle Province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza.

Provincia di Belluno: vengono mantenuti gli attuali 66 Comprensori Alpini in accoglimento della proposta della Provincia;

Provincia di Treviso: rispetto alla proposta della Provincia di suddivisione della ZFA in 39 Riserve Alpine (Comprensori Alpini), vengono individuati 38 Comprensori Alpini a seguito della fusione della RA 02 (Colle Umberto-Fior) con la RA 03 (Conegliano);

Provincia di Verona: viene accolta la proposta della Provincia di suddivisione in 22 Comprensori alpini, rispetto a 23 rispetto al PFVR 2007-2012, con soppressione del CA VR09 (Rivoli Veronese);

Provincia di Vicenza: rispetto alla proposta della Provincia di suddivisione della ZFA in 8 Comprensori alpini viene previsto un ulteriore Comprensorio Alpino per un totale di 9 CA, a seguito della divisione del CA VI02 in 2 Comprensori alpini così costituiti: CA VI02 (Posina, Laghi, Arsiero) e CA VI09 (Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone, Valdastico). Rispetto alla proposta della Provincia, inoltre, è stato previsto un ampliamento del CO VI07 con l'inclusione del territorio dell'ex Comune di Cison del Grappa (ora confluito nel nuovo Comune di Valbrenta).

La Giunta Regionale può apportare modifiche alla suddivisione del territorio della ZFA in Comprensori Alpini.

8.2 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI IN AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)

Anche per l'individuazione e la delimitazione degli Ambiti Territoriali di Caccia si fa preliminare riferimento, ai sensi dell'articolo 11 della L. R. n. 27/2017, alle pertinenti proposte contenute nei PFV 2014-2019 approvati da Province e Città Metropolitana di Venezia.

Provincia di Verona: vengono mantenuti gli attuali 6 ATC in accoglimento della proposta della Provincia, fatte salve le modifiche di conterminazione a carico dell'ATC VR01 e ATC VR02 conseguenti alla variazione del confine della ZFA; inoltre, in accoglimento a proposte di modifica acquisite nell'ambito delle consultazioni VAS sulla precedente proposta di PFVR 2014-2019, viene altresì parzialmente modificato il confine tra gli ATC VR02 e VR04;

Provincia di Vicenza: vengono mantenuti gli attuali 2 ATC in accoglimento della proposta della Provincia, ATC VI01 a nord e ATC VI02 a sud;

Provincia di Treviso: viene accolta la proposta della Provincia di revisione della suddivisione in ATC del pertinente territorio di pianura, passando dai precedenti 13 ATC a 10, individuati come riportato in cartografia della proposta di PFVP; la modifica costituisce un elemento gestionale di razionalizzazione a fronte, in alcuni casi, di limitazioni dimensionali e anche strutturali a carico del singolo ATC in termini di superficie utile alla caccia, dovute alla progressiva riduzione della superficie agro-silvo-pastorale;

Provincia di Rovigo: viene accolta la proposta della Provincia di mantenere invariati gli attuali tre ATC;

Provincia di Padova: a partire da alcune proposte, peraltro di indirizzo non univoco, tra Provincia e contesto associativo venatorio in ambito provinciale, e anche a seguito del confronto nell'ambito del percorso VAS della proposta di PFVR si propone il seguente punto di sintesi:

- suddivisione dell'ATC PD01 in tre ATC, con ripristino del precedente ATC PD03 (Dese) e suddivisione del restante territorio in due ATC, PD01 (Cittadella e Piazzola sul Brenta) e PD06 (Camposampiero);
- parziale modifica del confine tra l'ATC PD01 e l'ATC PD02 in comune di Veggiano;
- ridenominazione degli ATC, in modo tale da mantenere, ove possibile, la precedente denominazione (ATC PD03, PD02, PD04 e PD05).

Città Metropolitana di Venezia: la CM di Venezia nell'ambito della propria proposta di PFVP non ha formulato proposte di modifica in merito alla suddivisione del territorio in ATC, con la precisazione di auspicare il mantenimento del numero di cinque ATC; si ritiene pertanto di mantenere invariati gli attuali 5 ATC di Venezia.

Gli Ambiti Territoriali di Caccia sono identificati con la sigla "ATC" seguita dall'indicazione della sigla provinciale (PD, RO, TV, VE, VR, VI) e da un numero progressivo di due cifre (01, 02, 03, ecc.), con il fine di prevedere una denominazione unica, che riveste anche carattere di ufficialità nelle interlocuzioni con gli ATC.

Già con la proposta di PFVR 2014-2019 si è introdotto come approccio operativo per l'elaborazione del PFV l'adozione, a livello regionale (e quindi a valere sia sul PFVR che sui singoli PFVP), di una nuova

metodica per il calcolo della superficie, o territorio agro-silvo-pastorale (TASP), basato, ai sensi di quanto disposto dal pertinente DPI, non più sui soli dati ISTAT bensì sul calcolo delle superfici risultanti dalla cartografia digitalizzata regionale dell'uso del suolo.

Nell'ambito della presente proposta di PFVR 2021-2026 il tema è stato oggetto di un ulteriore e specifico approfondimento, nel senso di individuare nella basi cartografiche regionali di AVEPA un ulteriore concreto elemento di fondatezza nelle fasi di analisi e di proposta; infatti, da un lato il puntuale aggiornamento di tali dati su cui AVEPA struttura la propria attività di controllo sull'erogazione di premi e contributi connessi al PSR ed alla PAC, dall'altro il fatto che tali dati cartografici abbiano un puntuale legame, a livello di ciascun fascicolo aziendale, con i riferimenti catastali allibrati presso l'Agenzia del Territorio. In tal senso, lo strumento appare utile anche in prospettiva gestionale, a valle dell'avvio della prossima stagione pianificatoria, laddove molte procedure operative (risarcimento danni da fauna, costituzione e modifica di strutture di iniziative privata, zone per l'addestramento dei cani, istituzione di Zone di Ripopolamento e Cattura ed Oasi di Protezione) sono strettamente connesse ad una consistenza catastale e, quindi, alla necessità delle opportune verifiche in ordine a istanze rese in regime di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Paradossalmente, a fronte di un evidente progressivo consumo di territorio agro-silvo-pastorale a causa dell'espansione dell'urbanizzazione e della costruzione di nuove infrastrutture (i dati dell'ultimo censimento Agricoltura ISTAT attestano una perdita di SAU nel decennio 2000-2010 pari a 41.304 Ha a livello regionale), il dato di superficie TASP complessivo regionale, calcolato con la nuova metodologia, risulta superiore di quasi 80.000 ettari per la parte di pianura e di oltre 86.000 ha per la Zona faunistica delle Alpi rispetto a quello riportato nell'Allegato C alla LR 1/2007.

Come si evince dalla citata tabella 3.1, il PFVR si fa altresì carico di calcolare per la prima volta, misurato in maniera oggettiva e tecnicamente inequivocabile grazie agli strumenti GIS oggi disponibili, anche l'ammontare della superficie di territorio agro-silvo-pastorale ove vige il divieto di caccia in virtù delle distanze di sicurezza dalle strade ed edifici fissate dall'articolo 21, comma 1, lettera e) della L. n. 157/1992. Tale misura viene calcolata per difetto, applicando la distanza minima prevista per le vie di comunicazione (ferrovie e strade carrozzabili), pari a 50 metri a tutte le superfici urbanizzate (ivi compresi i fabbricati, per i quali, ai sensi del medesimo comma di legge, la distanza minima è di 100 metri). Il dato di superficie di tale "buffer" costruito sull'intorno delle aree non-TASP urbanizzate è in relazione alla superficie non-TASP stessa e, in misura direttamente proporzionale, al grado di frammentazione di dette aree urbanizzate: a parità di superficie non-TASP, infatti, il buffer è maggiore laddove le aree urbanizzate non sono concentrate bensì disperse sul territorio (determinando quindi maggiori "perimetri" dai quali devono essere mantenute le distanze di sicurezza). Il dato, sia in termini assoluti che relativi al TASP totale dell'ATC, costituisce pertanto un interessante ed importante parametro di misura della frammentazione della superficie agro-silvo-pastorale di un ATC effettivamente disponibile per la caccia e non può non essere tenuto in considerazione nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

9. ISTITUTI A DIVIETO DI CACCIA DEFINITI NEL PIANO FAUNISTICO- VENATORIO REGIONALE: FORESTE DEMANIALI E OASI COATTIVE

9.1 FORESTE DEMANIALI (ARTICOLO 21, COMMA 1, LETTERA c) DELLA L. N. 157/1992) E OASI COATTIVA DELLA PIANA DEL CANSIGLIO

Al fine di assicurare certezza, sotto il profilo normativo, agli utenti venatori in merito all'applicazione del vincolo di divieto di caccia, vengono in questa sede individuate le foreste demaniali del Veneto a cui si applica il vincolo del divieto di caccia di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) della L. n. 157/1992, sulla base del criterio territoriale applicabile per definizione (ovvero aree demaniali interessate dalla presenza di foresta) unitamente ad un criterio gestionale rispondente all'esigenza di certezza dei confini e all'esigenza che sussista un soggetto giuridico affidatario della gestione dell'area demaniale forestale.

Conseguentemente si individuano quali foreste demaniali regionali (F. D. R.) del Veneto, ai fini dell'applicazione del richiamato articolo 21, comma 1, lettera c) della L. n. 157/1992, le superfici del demanio forestale regionale affidate alla gestione, in precedenza dell'Azienda Regionale Veneto Agricoltura, cui è subentrata a tutti gli effetti l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, e che vengono individuate come segue:

Prov.	Denominazione	Superficie tot. ha
BL - TV	F.D.R. del Cansiglio	3.936,36
BL-TV	F.D.R. della Sinistra Piave	1.528,84
BL	F.D.R. della Destra Piave	651,41
BL	F.D.R. di Malgonera - Taibon Agordino	257,59
BL	F.D.R. di Piangrande - Forno di Zoldo	232,68
BL	F.D.R. della Val Montina - Perarolo di Cadore	969,57
VR	F.D.R. del Monte Baldo	2.634,95
VR	F.D.R. della Val d'Adige	1.468,06
VR	F.D.R. di Giazza	1.484,56

In dette superfici complessive possono essere ricomprese aree già vincolate quali Aree protette ai sensi della L. n. 394/1991. La superficie non forestale compresa nell'area demaniale del Cansiglio (Piana del Cansiglio, Valmenera e Cornesega), fatte salve le superfici già individuate come Riserve Naturali Statali, è individuata quale Oasi di Protezione coattiva, affidata in gestione all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario.

10. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ISTITUZIONE E GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE INDIVIDUATI DAL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE 2022-2027 E, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA L. r. N. 27/2017, DAI PIANI FAUNISTICO-VENATORI DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA AI FINI DEL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 3 DELLA L. n. 157/1992

A differenza di quanto normativamente previsto ed attuato nel corso dei precedenti cicli pianificatori, il Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2021-2026, a seguito della riforma operata con la L. R. n. 27/2017, contempla al proprio interno l'individuazione dei vari istituti di protezione (Valichi montani, Oasi di Protezione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri pubblici di Riproduzione della fauna selvatica), che in precedenza competeva ai Piani Faunistici di Province e Città Metropolitana di Venezia.

In ragione del parallelo processo di riordino in corso sulle restanti porzioni dispositive della L. R. n. 50/1993, è possibile, in questa sede ed in questa fase del processo complessivo, confermare come tutte le attività attuative e gestionali sino a ieri riferibili a Province e Città Metropolitana di Venezia sono di fatto ri-allocate, a seguito dell'approvazione e promulgazione della L. R. n. 19/2015 e della L. R. n. 30/2016, alla Struttura Regionale competente in materia faunistico-venatoria (di seguito, "Struttura regionale"), secondo un disegno ed un livello di dettaglio che sarà definito nei provvedimenti operativi successivi all'approvazione ed all'entrata in vigore delle norme di cui alla L.R. n. 30/2018.

Rimane in ogni caso confermato che, ai fini della verifica del rispetto dei parametri previsti dall'art. 10, comma 3 della L. n. 157/1992, entro 180 giorni dalla pubblicazione del PFVR 2022-2027 la Giunta regionale, sulla base dei dati effettivi legati alla puntuale istituzione e applicazione dei vari istituti di tutela della fauna selvatica, attesta con proprio atto in ordine al rispetto a consuntivo dei parametri di cui alla medesima norma e, qualora detto parametro non risultasse rispettato, provvede all'istituzione di oasi coattive nella misura necessaria al soddisfacimento dei parametri di legge.

Ai sensi dei commi 13 e 14 dell'art. 10 della L. n. 157/1992, la Struttura regionale provvede, successivamente all'approvazione del PFVR, a notificare il provvedimento che determina il perimetro delle zone vincolate a ZRC e Oasi ai proprietari o conduttori dei fondi interessati, provvedendo contestualmente all'affissione della delibera medesima all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati. La notifica ai proprietari non è dovuta, intendendosi sufficiente l'affissione all'Albo Pretorio, qualora il numero di proprietari per l'area in questione risulti superiore a venti ovvero qualora i proprietari/conduttori stessi non siano tutti chiaramente individuabili. Entro 60 giorni dall'avvenuta notifica o affissione, i proprietari o conduttori possono presentare, in carta semplice esente da oneri fiscali, opposizione motivata all'istituzione dell'Oasi o della ZRC. La zona non viene istituita in caso di opposizione manifestata dai proprietari dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare. I fondi ricadenti nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari vengono assimilati a fondi sottratti ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L. n. 157/1992, fermi restando in capo ai proprietari e conduttori gli obblighi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 15, nonché la non ammissibilità a qualsiasi forma di contributo previsto dal presente PFVR per danni da fauna selvatica o ad altre forme di incentivo.

Con il provvedimento di istituzione dell'Oasi di protezione, si individua il soggetto responsabile della gestione dell'Oasi, gli specifici obiettivi di conservazione e tutela (habitat e/o specie), ad approvare il programma di attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di conservazione e tutela nel corso del ciclo pianificatorio, ivi comprese le attività di monitoraggio necessarie alla verifica degli obiettivi stessi. Le Oasi di Protezione non vengono modificate nel corso della pianificazione, se non nel caso siano intervenute variazioni significative della destinazione d'uso del territorio dell'Oasi, in termini di disponibilità di TASP e di superficie utile alla fauna selvatica.

Con il provvedimento di istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, si individua il soggetto responsabile della gestione della ZRC (ATC/CA o eventuali forme di gestione diretta) e si fissano gli elementi e gli obiettivi gestionali (specie target, densità presente al momento dell'istituzione della ZRC, densità obiettivo commisurata alla vulnerabilità delle colture presenti, obiettivi di produttività, in termini di catture e irraggiamento naturale), assetto ed ordinamenti colturali con particolare riferimento alla vulnerabilità delle colture, misure di prevenzione già presenti e programmazione degli interventi di prevenzione necessari al contenimento dei danni riferite alle colture vulnerabili, Programma pluriennale e annuale di interventi di miglioramento ambientale, si definisce il Programma annuale di censimenti e catture (superfici minime da censire, transetti, aree di cattura, ecc) ed il programma di controllo dei predatori, da sottoporre al parere preventivo dell'ISPRA. Il mantenimento delle ZRC per l'intera durata del PFVR è funzionale al raggiungimento degli obiettivi generali di gestione faunistica in capo all'ATC. Nel corso dell'arco temporale di validità del PFVR 2021-2026, si può prevedere la modifica delle ZRC esistenti nei casi in cui:

- siano intervenute modifiche non previste della destinazione d'uso del territorio della ZRC, in termini di disponibilità di TASP, di superficie utile alla specie target o di superficie interessata da colture particolarmente vulnerabili ai danni;
- impossibilità, per motivi oggettivi, di mettere in atto le misure di prevenzione programmate;
- significativo scostamento negativo dai parametri di produttività prefissati, sulla base di dati oggettivi di censimenti e catture raccolti per almeno tre anni dall'istituzione della ZRC, documentando la proposta con dati quantitativi a supporto della/e motivazione/i di cui sopra e presentando contestualmente la proposta di compensazione (nuova/e ZRC; ampliamento di ZRC esistente/i), nello stesso ATC ovvero in altro ATC della stessa provincia, in tale ultimo caso in accordo con l'ATC interessato, nonché il programma di gestione delle nuove aree aggiornato sulla base delle modifiche proposte.

Per le superfici destinate a zona di ripopolamento e cattura (ZRC), già facenti parte di istituti venatori privati in vigore alla data di scadenza del PFRV 2007 - 2012, è invece esclusa la possibilità di cambio di destinazione d'uso per tutta la durata del PFVR 2022- 2027, fatta eccezione per la sola ipotesi di reintegro nei confini dell'istituto venatorio privato sulla base di rinuncia dell'ATC interessato.

E' necessario attestare, con il provvedimento di modifica della ZRC, che non vi sono effetti a carico delle conclusioni della VAS e della Valutazione di Incidenza del PFVR 2022-2027; in ogni caso le modifiche entrano in vigore al termine ed al di fuori della stagione venatoria.

Le procedure di notifica a proprietari e conduttori del nuovo provvedimento di modifica rimangono le stesse del provvedimento di istituzione della ZRC.

11. QUESTIONI GESTIONALI LEGATE AI GRANDI CARNIVORI

Dopo la pressoché totale estinzione avvenuta tra la fine del XIV e i primi decenni del XX secolo, i grandi Carnivori (Lupo, Orso Lince e Sciacallo dorato) sono attualmente in fase di riespansione nel territorio delle Alpi.

Per quanto riguarda il Lupo, a partire dagli anni '90 la specie è ricomparsa sulle Alpi Marittime in espansione naturale dalla popolazione appenninica ed è oramai insediata stabilmente e diffusamente nell'intero settore alpino occidentale, con progressiva espansione anche in territori non propriamente montani. Per quanto riguarda le Alpi centro-orientali, dopo prime segnalazioni di singoli individui documentate nelle province di Trento e Bolzano, nel 2012 è stato documentato l'insediamento di una prima coppia stabile nel territorio della Lessinia a cavallo tra Trentino e Veneto, formata da una femmina in dispersione dalla popolazione italica e un maschio in dispersione dalla popolazione dinarica slovena. Alla primavera del 2018, anno al quale risale l'ultimo aggiornamento ufficiale della consistenza della popolazione alpina italiana (vedasi: *Avanzinelli E., Calderola S., Giombini V. e Marucco F. (2018). Lo Status del lupo in Veneto 2014-2018. Relazione tecnica, Progetto LIFE 12 NAT/IT/00080 WOLFALPS - Azione D1. In: Marucco et al. (2018). Lo Status della popolazione di lupo sulle Alpi Italiane e Slovene 2014-2018 Relazione tecnica, Progetto LIFE 12 NAT/IT/00080 WOLFALPS - Azione A4 e D1 https://www.lifewolfalps.eu/wp-content/uploads/2020/10/Report_monitoraggio_Alpi_completo.pdf) in Veneto risultavano documentati 6 branchi riproduttivi, dei quali 4 transregionali con territorio ricadente tra il Veneto e il Trentino, con una consistenza minima certa di 48 individui.*

Su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'ISPRA ha organizzato lo svolgimento, nell'inverno 2020/2021, del primo piano di monitoraggio del lupo coordinato a livello nazionale, a tutt'oggi in corso, a seguito del quale sarà disponibile l'aggiornamento ufficiale, supportato anche da dati di monitoraggio genetico, della consistenza della popolazione di lupo sull'intero territorio nazionale, consistenza che in Veneto è stimata, all'avvio del suddetto monitoraggio nell'autunno 2020, in circa 12 branchi riproduttivi.

Per quanto riguarda l'Orso bruno, il territorio regionale è interessato a partire dai primi anni 2000 dalla presenza sporadica e irregolare di singoli esemplari maschi in dispersione dalla vicina popolazione trentina, ricostituitasi alla fine degli anni '90 grazie al Progetto LIFE Ursus, e dalla popolazione dinarico-balcanica della Slovenia, al di fuori delle quali non è ad oggi stata documentata la presenza di femmine riproduttive.

Attraverso il monitoraggio opportunistico è documentato con sempre maggiore frequenza in territorio regionale anche dello Sciacallo dorato, in naturale espansione dal sud-est Europa, specie per la quale è stata accertata per la prima volta nel 2020 la presenza di due nuclei riproduttivi di cui uno in provincia di Belluno e uno in provincia di Verona. Incerta invece al momento la presenza in Veneto della Lince.

Dal punto di vista normativo, il Lupo (*Canis lupus*), l'Orso bruno (*Ursus arctos*) e la Lince (*Lynx lynx*) sono specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 della L. 157/1992 e specie di interesse comunitario individuate come prioritarie nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (recepita dalla normativa nazionale con DPR 357/1992 e s.m.i.), la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e una protezione rigorosa.

In sintesi, l'attuale quadro normativo:

- vieta la cattura e l'uccisione, il disturbo, il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione del lupo (DPR 357/1997, art.8 cc.1 e 2);
- richiede una specifica autorizzazione per l'importazione di esemplari vivi o morti di lupo o di parti di essi (L. 874/1975, art. 4);
- richiede, per ogni attività di cattura a fini scientifici di lupi, un'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) sulla base di un parere rilasciato dall'ISPRA (DPR 357/1997, art. 11);
- prevede, al fine di prevenire danni gravi all'allevamento, la possibilità di deroga ai divieti di cattura o abbattimento dietro autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

sentito l'ISPRA, a condizione che non esistano altre soluzioni praticabili e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni di lupo (L. 157/1992, art. 19 c. 2; DPR 357/1997, art.11 c.1);

- prevede che l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo e prevenzione dei danni, sia da parte delle Regioni che da parte degli Enti parco, sia conforme alla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato ai settori agricolo e forestale;
- prevede una specifica disciplina nella materia dei danni da fauna selvatica ai sensi degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 di cui alla Comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea del 1 luglio 2014;
- prevede che all'interno delle aree protette sia l'Ente parco nazionale a provvedere alla conservazione e gestione della fauna e a indennizzare i danni causati dalla fauna del Parco ospitata nella medesima area protetta (L. 6 dicembre 1991, n. 394/91);
- prevede il monitoraggio delle popolazioni e l'implementazione di una banca dati sugli esemplari rinvenuti morti da parte delle Regioni sulla base di linee guida prodotte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in contatto con l'ISPRA e il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (DPR 357/1997, art. 7 c. 2).

Inoltre il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato con determina direttoriale del 5/11/2008 il Piano d'Azione per la Conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), Piano ratificato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2131 del 29/07/2008, dando atto che lo stesso costituisce l'attuazione delle specifiche Misure di conservazione previste per la specie orso bruno ai sensi della Direttiva Habitat e approvate con DGR 2371/2006.

Per quanto riguarda il Lupo invece, l'ancora vigente Piano nazionale di conservazione del Lupo in Italia (ISPRA/Ministero dell'Ambiente 2002) è attualmente in fase di revisione e aggiornamento, processo avviato dallo stesso Ministero dell'Ambiente nel 2015 e a tutt'oggi non ancora pervenuto ad una stesura definitiva.

Con riferimento all'Orso bruno e al Lupo, non rivestendo lo Sciacallo dorato e la Lince ad oggi particolare rilievo gestionale, le politiche gestionali sia in termini di monitoraggio che di gestione dei possibili conflitti sono caratterizzate dall'esigenza di un forte coordinamento sovra regionale e internazionale, trattandosi di specie con home range e capacità dispersive molto ampie.

Per tale motivo la Regione del Veneto ha partecipato nel recente passato a due Progetti finanziati a valere sulla programmazione comunitaria LIFE + con l'obiettivo dell'implementazione di azioni coordinate a livello alpino - per quanto riguarda il Lupo - e alpino-dinarico - per quanto riguarda l'Orso bruno - per la conservazione e la gestione delle due specie:

- il progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS, iniziato a fine 2013 e concluso a maggio 2018 (www.lifewolfalps.eu);
- il progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 DINALP BEAR iniziato nel 2014 e concluso a giugno 2019 (www.lifedinalpbear.eu).

Nell'ambito dei suddetti progetti LIFE, a livello regionale sono stati conseguiti in particolare la formazione di personale istituzionale sulle tematiche inerenti la gestione delle due specie, l'impostazione di protocolli di monitoraggio, anche genetico, coordinati e condivisi a livello di popolazione, l'implementazione di misure di prevenzione degli impatti sulle attività antropiche (predazioni sul bestiame domestico, danni all'apicoltura), la definizione di protocolli operativi per la gestione delle emergenze e delle situazioni critiche.

Le suddette attività sono proseguite dopo la conclusione dei progetti LIFE e sono state recepite nell'ordinaria attività amministrativa regionale.

Monitoraggio

Per quanto riguarda il monitoraggio del Lupo, la Regione del Veneto è impegnata nell'attuazione del già richiamato monitoraggio nazionale 2020/2021 indetto da ISPRA. Inoltre con DGR n. 1348 del 16/09/2020 è stato avviato un accordo di collaborazione triennale con il Centro Grandi Carnivori istituito presso l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (che coordina il monitoraggio a livello alpino) per il monitoraggio genetico del Lupo.

Per quanto riguarda l'Orso, con DGR 456 del 14/04/2020 è stato invece attivato l'accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, la Regione Lombardia, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, la Fondazione Edmund Mach e l'ISPRA ai fini del monitoraggio genetico dell'orso bruno sull'arco alpino, anch'esso di durata triennale.

Indennizzo e prevenzione dei danni

Secondo un'impostazione assunta e condivisa a livello di linee guida europee e nazionali, fin dal 2007 la Giunta regionale approva lo stanziamento e i criteri procedurali per l'indennizzo immediato e integrale dei danni causati dai grandi carnivori alle produzioni zootecniche e all'apicoltura. A tale proposito si rimanda all'ultimo provvedimento vigente per l'anno 2020 (DGR n. 321 del 17/03/2020, stanziamento pari ad € 250.000,00) e al Report tecnico di riepilogo annuale dei dati relativi alle predazioni e all'indennizzo dei danni (ultimo disponibile: Report tecnico sui danni causati da Grandi carnivori in Veneto nel 2019 pubblicato nel BUR n. 42 del 31/03/2020).

Per quanto riguarda la prevenzione, dopo l'esperienza maturata nell'ambito dei Progetti LIFE di cessione in comodato gratuito di sistemi di prevenzione delle predazioni al bestiame (recinzioni elettrificate, cani da guardiana, dissuasori acustici), a partire dal 2019 è stata attivata la Misura 4.4.3 del PSR Veneto (programmazione 2014-2020), con uno stanziamento annuale di 500.000 € per il finanziamento al 100% per l'acquisto di misure di prevenzione. Viene inoltre annualmente garantito, grazie al conferimento di 4 incarichi professionali, il servizio di consulenza e assistenza tecnica agli allevatori sull'installazione e manutenzione dei sistemi di prevenzione e il supporto sulle procedure di richiesta di indennizzo dei danni.

Gestione degli orsi confidenti e delle situazioni di emergenza

In attuazione del capitolo 3 del PACOBACE la Giunta regionale ha approvato con DGR n. 2236 del 03.12.2013 il Protocollo regionale di definizione delle procedure operative delle squadre di emergenza Orso di cui al Piano d'Azione per la Conservazione dell'Orso bruno sulle Alpi centro-orientali PACOBACE e dell'Azione C4 del progetto LIFE Arctos in Veneto. Inoltre, nell'ambito dell'azione C10 del progetto LIFE Dinalp Bear, è stata istituita la Squadra di Emergenza Orso del Veneto, con la partecipazione di personale delle Polizie provinciali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e del Comando Unità Carabinieri Forestale del Veneto, e ne è stata completata la formazione e l'equipaggiamento necessario per la gestione delle possibili situazioni emergenziali nel territorio regionale.

Per quanto riguarda l'attività di informazione nei confronti di Istituzioni e dell'opinione pubblica, è stato predisposto apposito materiale informativo e, con DGR n. 214 del 28.2.2018, è stato formalmente costituito ed attivato il Tavolo Regionale di Partecipazione e informazione sui grandi Carnivori.

Si ricorda infine la DGR n. 1350 del 18 settembre 2018 con la quale è stato approvato un progetto sperimentale per la gestione proattiva del lupo in Veneto attraverso catture e telemetria satellitare che prevede la sperimentazione di sistemi innovativi digitali per la prevenzione delle predazioni sul bestiame domestico, tramite la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari.

In riferimento allo specifico Obiettivo Prioritario n. 4 approvato con DGR n. 46/2019 "OP n. 4. Individuare, definire e strutturare modelli ed approcci indirizzati alla gestione delle problematiche connesse al naturale ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi e della stabilizzazione nel medio-lungo periodo di meta-popolazioni autosufficienti, attraverso la riduzione dei conflitti, effettivi e anche potenziali, con le attività antropiche, nonché attraverso il coordinamento a livello intra- ed extra-regionale delle attività di gestione e monitoraggio (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 E 10 DI SOSTENIBILITA')", stante il livello di tutela assicurato ad entrambe le specie dal quadro normativo complessivo e l'assetto gestionale già vigente a livello regionale il presente PFVR 2021-2026 non può che prendere atto della situazione di presidio, negli stretti limiti imposti dal medesimo quadro, della situazione, e ciò anche in riferimento agli aspetti di necessario coordinamento interregionale, che, allo stato, sono garantiti anche da accordi e convenzioni sottoscritte dall'Amministrazione regionale, dando atto che qualsiasi intervento di ambito pianificatorio prima e gestionale poi attiene ad un regime autorizzativo che esula dal ruolo e dalle competenze di questo Piano, ritenendo conseguiti gli obiettivi ed i vincoli di cui all'Obiettivo Prioritario n. 4.

12. ISTITUZIONE DI UN VALICO FAUNISTICO IN LOCALITA' PASSO VALLES (BL).

Nell'ambito degli esiti alla fase di consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale, avviata con nota prot. n. 58773 del 15.2.2018 della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la Provincia Autonoma di Trento, con nota prot. n. S158/2018 fascicolo 17.6, pone la questione della opportunità di valutare, su conforme comunicazione del Parco di Paneveggio, la possibilità di istituire un valico sul Passo Valles, sulla base di dati di rilievo citati dallo stesso Ente Parco.

I dati non trovano riscontro nelle rilevazioni faunistiche propedeutiche alla redazione del presente PFVR e di quello della Provincia di Belluno Territorialmente competente.

Pur convenendo che si tratta di questione che merita una specifica ed adeguata attenzione, non si può non rilevare come la stessa Provincia Autonoma di Trento, pur segnalando il rilievo del Parco, non abbia ritenuto né di avviare studi specifici né tantomeno di sottoporre il sito al regime di valico normativamente previsto dalla L. n. 157/1992.

13. ATTIVITA' DI CONTROLLO FAUNISTICO DELLE SPECIE DANNOSE NELLE AREE DEMANIALI

Nell'ambito degli esiti alla fase di consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale, avviata con nota prot. n. 58773 del 15.2.2018 della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, con nota prot. n. 5767 del 20.3.2018, pone la questione del controllo faunistico nelle aree demaniali, con particolare riferimento alla gestione dei danni da cinghiale.

In riscontro a tale istanza, si rileva come la questione non sia stata posta nei termini adeguati. Infatti, l'attività di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993 risulta essere distinta, diversa ed estranea all'ordinaria attività venatoria (come conferma anche la Corte Costituzionale con le Sentenze n. 392/2005, n. 107/2014, n. 139/2017 e n. 174/2017) e in ragione di ciò opera senza i limiti ed i vincoli temporali e spaziali che attengono all'attività venatoria.

Pertanto, per tutte le aree demaniali, e quindi compreso il demanio regionale affidato alla predetta Agenzia, non sussistono limitazioni alla possibilità di poter operare un controllo della specie, nei limiti e secondo le previsioni di cui ai predetti articoli 19 della L. n. 157/1992 e 17 della L. R. n. 50/1993 e nell'ambito dello specifico Piano regionale di eradicazione 2017/2020 approvato con DGR n. 1155/2017 e i cui termini di validità sono stati prorogati con DDR n. 18 del 07/02/2020 e con DDR n. 357 del 28/12/2020.

14. MIGLIORAMENTI AGRO-AMBIENTALI A FINALITA' FAUNISTICA

Si tratta di un ambito operativo di grande ruolo, rilevanza ed interesse ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, anche sulla base di un quadro operativo di intervento che risale, in prima applicazione delle pertinenti disposizioni della L. n. 157/1992, al "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria", redatto nel 1994 dall'INFS (ora ISPRA).

Ruolo, rilevanza e interesse che attengono al tema generale del rapporto tra tutela ambientale in generale e faunistica in particolare, prelievo venatorio e attività agricola e che costituisce uno dei *focus* del presente Piano e che ha trovato una puntuale cornice programmatica ed operativa nei Piani di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto.

In questo senso, quindi, è necessario operare nella direzione di una ancor più stretta convergenza, di obiettivi, di mezzi e di azioni tra gli obiettivi della pianificazione faunistico-venatoria e gli obiettivi della programmazione dello sviluppo rurale.

I miglioramenti ambientali si intendono, ai fini faunistici, quali interventi volti ad incrementare e conservare la consistenza della fauna spontanea, la cui realizzazione deve essere proporzionata alla densità desiderata e lo sforzo inversamente commisurato ai livelli già esistenti.

I miglioramenti ambientali sono fondamentali per la protezione, la salvaguardia e la gestione della fauna selvatica, siano essi effettuati da soggetti pubblici (nelle Oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura), da organi di gestione (nei Comprensori Alpini e Ambiti territoriali di Caccia) o da soggetti privati (nelle Aziende faunistiche). La considerazione principale, quando si pensa ai miglioramenti ambientali, è che gli animali selvatici si trovano a vivere per la maggior parte del territorio, non in ambienti naturali, ma in veri e propri agro-ecosistemi, in cui la presenza dell'uomo e delle pratiche agricole sono ormai parte integrante.

I miglioramenti ambientali costituiscono interventi a carattere attuativo, spesso in applicazione di regimi di tutela delle risorse ambientali di emanazione internazionale, comunitaria e nazionale, ed il sostegno comunitario assicurato a livello di PSR intende perseguire due scopi, ovvero sostenere per quanto possibile l'applicazione di pratiche produttive - vincolate ad un rigido rispetto di vincoli ambientali - generalmente più onerose di quelle ordinarie e promuovere un uso estensivo di tali pratiche attraverso la valorizzazione e la promozione di interventi pilota con un forte carattere innovativo.

Così definito il quadro generale, non si ritiene necessario né tantomeno opportuno assegnare e circoscrivere un ruolo per questa sezione del presente Piano di mera elencazione di protocolli agronomici ed operativi, che, tra l'altro, dovrebbero fare riferimento ad una situazione estremamente diversificata di ambienti e contesti produttivi agro-silvo-pastorali, ambito complessivo in cui si articola e si caratterizza il territorio regionale. Oltre a ciò, la definizione anche solo di pochi protocolli operativi dovrebbe poi, necessariamente, prevedere a carico degli stessi una valutazione a carattere ambientale, con specifico riferimento alla VInCA.

In ragione di ciò e della considerazione del ruolo, del valore e del rilievo anche a fini faunistici degli interventi di miglioramento ambientale previsti dal vigente PSR Veneto 2014-2020, si ritiene di integrare, quali misure agroambientali del presente Piano, le pertinenti misure previste dal PSR Veneto 2014-2020. Tali misure, tra l'altro, sono già state oggetto, contestualmente all'approvazione del PSR stesso, di una specifica - e positiva - procedura di VInCA.

In pratica, con tale indirizzo, questo Piano intende attribuire ulteriore valore applicativo ad una serie di misure, azioni e percorsi operativi già dotati di piena autonomia applicativa, adeguata sostenibilità in termini economici e rigorosa valutazione in termini ambientali.

In ordine al periodo di attivazione e vigenza del presente PFVR, si evidenzia che, con Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022, la vigenza ed operatività del PSR 2014-2020, approvato con DGR n. 947 del 28 luglio 2015, sono state prorogate al 31 dicembre 2022.

Le misure di riferimento del PSR Veneto 2014-2020 che si ritiene di implementare ed articolare nel presente Piano sono:

Misura 4.4.1 Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti montani e collinari abbandonati e degradati: l'intervento sostiene il recupero straordinario di aree montane e collinari abbandonate originariamente gestite a prato e pascolo e ora interessate da fenomeni di degrado del cotico erboso che limitano il permanere di essenze floristiche tipiche dei luoghi e assecondano l'avanzamento del bosco; **Beneficiari:** • Agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n. 1307/2013); • Associazioni e/o Consorzi di proprietari privati e/o gestori di superfici agricole; • Enti pubblici e loro associazioni; • Enti proprietari/gestori del demanio statale o regionale; • Comunità regoliere; **Condizioni di ammissibilità:** • Presentazione di un Piano degli Interventi; • Superficie minima di intervento pari a 1 ha; • Superficie interessata situata in zona di montagna e collina del Veneto; • Solo aree degradate catastalmente classificate come "agricole"; **Spese ammissibili:** Costi sostenuti per l'attività di recupero naturalistico e paesaggistico di superfici agro-pastorali abbandonate e degradate di montagna e di collina; **Tipo di sostegno, importi e aliquote:** • Contributo in conto capitale; • 100% del costo di investimento (calcolato sulla base di costi standard); • Contributo: -- 7.716,31 €/ha in zona ordinaria -- 8.468,75 €/ha in siti Natura 2000 (ipotesi 2 cantieri); **Principi di selezione:** • Tipologia beneficiario; • Localizzazione geografica (es.: aree della rete Natura 2000, parchi e aree naturali protette...); • Dimensione della superficie oggetto di intervento; **Impegni del beneficiario:** I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando, in particolare: • Effettuare preventivamente il rilievo GPS dell'area abbandonata oggetto di recupero; • Realizzare picchettamento attorno al perimetro dell'area oggetto del recupero; • Garantire l'esecuzione dell'intervento di recupero su tutta la superficie progettuale (nel caso di progetti presentati da Enti Pubblici dovrà essere garantita la massima integrazione fra superfici contigue, evitando - per quanto possibile - progettazioni "a macchia di leopardo").

Misura 4.4.2 Introduzione di infrastrutture verdi: l'intervento sostiene la realizzazione in ambiti agricoli di pianura e collina di nuove strutture ecologiche caratterizzate dalla co-presenza di sistemi arborei e arbustivi, erbacei e, in talune situazioni, la connessione con fossati aziendali o interaziendali già presenti o di nuova realizzazione. In particolare sono previsti i seguenti investimenti: impianto di nuovi corridoi ecologici arboreo-arbustivi; impianto di boschetti; realizzazione di operazioni aziendali di riqualificazione della rete idraulica minore; realizzazioni di canali erbosi; **Beneficiari:** • Agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); • Associazioni agricoltori; • Aziende agricole di enti pubblici; • Enti pubblici o loro associazioni; • Enti proprietari/gestori di demanio statale o regionale; **Condizioni di ammissibilità:** • Investimenti connessi con i Tipi di intervento 10.1.3 "Infrastrutture Verdi" e 10.1.6 "Tutela degli habitat seminaturali" • Interventi realizzati in aree agricole di pianura e collina; **Spese ammissibili:** • Corridoi ecologici (fasce tampone e siepi); • Boschetti; • Operazioni aziendali di riqualificazione della rete idraulica minore; • Canali erbosi; **Tipo di sostegno, importi e aliquote:** • Contributo in conto capitale sulla base di costi standard; • L'importo di sostegno è calcolato in termini di costo standard/ettaro di superficie; **Senza greening/Singolo aderente:** Corridoi ecologici 8,37 €/m; Boschetti 10497,21 €/ha; Riqualificazione rete idraulica; • **Allargamento/rinaturalizzazione** 14,82 €/m; • **Realizzazione** 18,34 €/m; Canali erbosi 4,03 €/m; **Principi di selezione:** • Localizzazione geografica (Rete Natura 2000, bacino scolante in Laguna di Venezia, zone vulnerabili ai nitrati) • Superficie oggetto intervento • Canali erbosi: progetto unitario; **Impegni del beneficiario:** I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando, in particolare: • Preparazione del terreno; • Impianto; • Nuovi corridoi ecologici arboreo-arbustivi; • Boschetti; • Riqualificazione della rete idraulica minore; • Realizzazione di canali erbosi.

Misura 4.4.3 Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica: l'intervento sostiene la realizzazione di strutture ecologiche o l'installazione di manufatti che contribuiscono ad incrementare la fauna selvatica nell'ambito degli agroecosistemi e a migliorare la fruizione dei biotopi. In particolare, l'intervento riguarda la realizzazione di strutture per l'osservazione dell'avifauna; strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica; aree umide; strutture per la raccolta del patrimonio biogenetico; **Beneficiari:** • Agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); • Associazioni agricoltori; • Aziende agricole di enti pubblici; **Condizioni di ammissibilità:** Investimenti connessi con i Tipi di intervento 10.1.3 "Infrastrutture Verdi" e 10.1.6 "Tutela degli habitat seminaturali" **Spese ammissibili:** Investimenti per: • Strutture funzionali all'osservazione della fauna selvatica (1); • Strutture funzionale alla diffusione della fauna selvatica (2) (nidi, barriere, tunnel, muretti); • Creazione di aree umide (3) (sistemi

fitodepurativi, piantumazioni macrofite, arginelli, chiaviche); • Strutture per la raccolta del patrimonio biogenetico (4); **Tipo di sostegno, importi e aliquote:** • Contributo in conto capitale sulla base di costi standard; • 100% della spesa ammessa; • Massimale di 20.000 euro/progetto per investimenti 1, 2 e 3; • Massimale di 500.000 euro/progetto per investimenti 4; **Principi di selezione:** • Localizzazione geografica; • Zone designate vulnerabili ai nitrati; • Superficie oggetto d'intervento; **Impegni del beneficiario:** I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando, in particolare: • Strutture per l'osservazione dell'avifauna; • Strutture funzionali per la diffusione della fauna selvatica; • Creazione di zone umide; • Strutture per la raccolta del patrimonio biogenetico.

Misura 8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli: l'intervento sostiene investimenti relativi a: 1) Imboschimento permanente di terreni agricoli e non agricoli; costituzione di boschi permanenti con specie forestali arboree o arbustive autoctone con prevalenti finalità climatico - ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali; 2) Imboschimento temporaneo di terreni agricoli e non agricoli; piantagioni di arboricoltura da legno pure o miste, monocicliche o policicliche, anche potenzialmente permanenti, con finalità multiple, nonché con funzione di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico; 3) Imboschimento temporaneo di terreni agricoli e non agricoli a ciclo breve: piantagioni di arboricoltura da legno pure o miste, monocicliche o policicliche, anche potenzialmente permanenti, con finalità multiple, nonché con funzione di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico; **Beneficiari:** Soggetti pubblici o privati (anche associati), proprietari o gestori di terreni agricoli e non agricoli; **Condizioni di ammissibilità:** Interventi su terreni agricoli o non agricoli; Sono esclusi: terreni a prato permanente e pascolo; terreni dove l'imboschimento può comportare la diminuzione della biodiversità L'imboschimento permanente è escluso in zone montane; **Requisiti obbligatori:** Rispettare il regime di Condizionalità (Reg. UE n.1306/2013); **Spese ammissibili:** • Acquisto del materiale di propagazione; • Operazioni di messa a dimora delle piante; • Cure colturali; • Spese generali; **Tipo di sostegno, importi e aliquote:** • Contributo in conto capitale per la realizzazione dell'imboschimento; • Presenza di informazioni desunte dal Piano di riassetto per superfici boscate superiori ai 100 ettari; • 100% della spesa ammessa per imboschimento permanente (1); • 80% della spesa ammessa per imboschimento temporaneo a ciclo medio-lungo (superiore ai 20 anni) e ciclo breve (8-20 anni) (2) (3); • Premio annuale per ha per 12 anni solo per investimento (1) e (2); • Terreni agricoli: per mancato reddito 1.000 euro/ha IAP (Imprenditore Agricolo Professionale); 250 euro/ha altri beneficiari non IAP; • Premio annuale per manutenzione: 880 euro/ha per investimento (1); 1000 euro/ha (primi 5 anni) e 500 euro/ha (dal sesto al dodicesimo) per investimento (2); **Principi di selezione:** • Tipologia beneficiario; • Localizzazione geografica; • Tipologia d'investimento; **Impegni del beneficiario:** I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando, in particolare: • Mantenere il soprassuolo sulla superficie oggetto d'intervento; • Favorire le condizioni stagionali e fisiologiche più idonee all'accrescimento e all'affermazione del popolamento; • Rispettare le disposizioni relative alla Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli.

Misura 8.2.1 Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati: l'intervento sostiene: 1) la realizzazione di sistemi silvopastorali su superfici già occupate da specie arboree che vengono opportunamente diradate per fare spazio all'attività agricola o zootecnica; le specie erbacee di interesse agrario sono consociate nella stessa superficie con una o più specie arboree di interesse forestale o agrario, fornendo assortimenti legnosi (legno da opera o biomassa a uso energetico), e prodotti forestali non legnosi e prodotti agricoli o zootecnici; 2) il recupero a fini produttivi ed ambientali di superfici già utilizzate per l'attività agricola e pastorale, colonizzate da vegetazione forestale naturale, a seguito dell'abbandono colturale; entrambi gli investimenti mirano alla creazione di fasce ecotonali e/o corridoi ecologici di transizione tra superfici agricole e neo formazioni forestali; **Beneficiari:** Comuni e soggetti privati (anche associati) proprietari o gestori di terreni agricoli e forestali; **Condizioni di ammissibilità:** • I sistemi silvopastorali possono essere realizzati solo all'interno di superfici boscate un tempo pascolate; • I seminativi arborati sono ammessi solo nei terreni agricoli in cui le superfici coltivate a seminativo sono utilizzate in consociazione alla piantagione di una o più specie arboree; • Utilizzo delle specie indicate dal PSR e dal bando; per investimenti sui seminativi arborati sono esclusi: • terreni a prato permanente e pascolo permanente; • terreni dove imboschimento può comportare diminuzione biodiversità; **Requisiti obbligatori:** Rispettare il regime di Condizionalità (Reg. UE n.1306/2013); **Spese ammissibili:** • Acquisto del materiale di propagazione; • Altre operazioni per sistemi agroforestali; • Cure colturali; • Spese generali;

Tipo di sostegno, importi e aliquote: • Contributo in conto capitale; • Presenza di informazioni desunte dal Piano di riassetto per superfici boscate superiori ai 100 ettari; • 80% della spesa ammessa • Premio annuale per ettaro per la manutenzione (massimo 5 anni): seminativo arborato 250 euro; sistemi silvopastorali 110 euro; **Principi di selezione:** • Tipologia beneficiario; • Localizzazione geografica; • Tipologia d'investimento; **Impegni del beneficiario:** I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando, in particolare: • Rispettare le disposizioni relative alla Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli.

Misura 8.5.1 Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste: L'intervento sostiene investimenti selvicolturali di natura straordinaria finalizzati ad aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste attraverso la diversificazione della composizione, della struttura e della forma di governo; **Beneficiari:** Soggetti pubblici e privati (anche associati) proprietari o gestori di aree forestali; **Condizioni di ammissibilità:** • Limitato alle zone boscate; • Presenza informazioni desunte dal piano di riassetto per superfici boscate superiore ai 100 ettari; • Gli investimenti devono essere previsti nel Piano di riassetto Forestale; • Gli investimenti dovranno avere carattere di straordinarietà perciò non potranno essere finanziati con le medesime finalità e sullo stesso sito prima di dieci anni; • Sono esclusi i siti già finanziati nei cinque anni precedenti per lo stesso investimento; • Il materiale di propagazione forestale utilizzato deve essere conforme alla normativa vigente in materia; **Spese ammissibili:** Le cure colturali, i diradamenti nelle fustaie e nei cedui, l'avviamento ad alto fusto, la rinaturalizzazione di formazioni forestali, il recupero di soggetti arborei anche singoli e delle formazioni degradate, il rinfoltimento con l'uso, tra le specie autoctone, di quelle che risultano essere più adatte all'area forestale oggetto di intervento; **Tipo di sostegno, importi e aliquote:** • Contributo in conto capitale; • Presenza di informazioni desunte dal Piano di riassetto per superfici boscate superiori ai 100 ettari; • 80% della spesa ammessa; • Costi standard: cure colturali 6.500 euro per ettaro; recupero colturale di soggetti vulnerabili; 10.000 euro per ettaro (almeno 67 soggetti ettaro); sotto i 67 esemplari ettaro: 150 euro a soggetto; **Principi di selezione:** • Aree con svantaggi stagionali, orografici e strutturali; • Aree gestite con criteri legati al contenimento degli impatti ambientali • Aree ad elevata valenza naturalistica; • Investimenti con approccio associativo; **Impegni del beneficiario:** I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando, in particolare: • Rispettare le disposizioni relative alla Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli; • Georeferenziazione dei soggetti vulnerabili.

Misura 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi: L'intervento sostiene la gestione attiva di "infrastrutture verdi" (fasce tampone, siepi e boschetti, fasce inerbite e canali erbosi) con connessa fascia erbacea di rispetto; lo scopo è migliorare la qualità delle acque, potenziare le connessioni ecologiche e sostenere la biodiversità in aree agricole a gestione tipicamente intensiva, ridurre i fenomeni di erosione superficiale ed aumentare la capacità di fissazione della CO₂ atmosferica e il suo immagazzinamento nel suolo, nonché riqualificare i paesaggi agrari semplificati; **Beneficiari:** • Agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); • Associazioni agricoltori; • Enti pubblici che conducono aziende agricole; **Condizioni di ammissibilità:** • Limite minimo per la conservazione di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi: 0,125 ha; • Boschetti: estensione minima 0,05 ha; estensione massima 1 ha; • Limite massimo di superficie aziendale ad impegno: 20%; • Non ammessi interventi di conservazione di formazioni arboree contigue a produzione di biomassa nonché di impianti arborei già esistenti finalizzati a produzione biomassa (SFR - *short rotation forestry*); **Requisiti obbligatori:** • Svolgere "attività minima" (Reg. UE n.1307/2013); • Rispettare i requisiti di Condizionalità (Reg. UE n.1306/2013); • Rispettare requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (normativa di riferimento); **Spese ammissibili:** Non rilevante ai fini dell'intervento; **Tipo di sostegno, importi e aliquote:** • Siepi e fasce tampone: pagamento per superficie (euro/metro lineare) per 5 anni; • Boschetti: pagamento per superficie (euro/ha) per 5 anni; • Canali erbosi: pagamento per superficie (euro/metro lineare) per 5 anni; **Senza riduzione componente greening: Fasce tampone e siepi:** Totale annuale singolo aderente 2,42 €/ml; Totale annuale gruppo aderente 2,56 €/ml; **Boschetti:** Totale annuale singolo aderente 192 €/ha; Totale annuale gruppo aderente 208 €/ha; **Canali erbosi:** Totale annuale singolo aderente 0,17 €/mq; Totale annuale gruppo aderente 0,18 €/mq; Importo del pagamento greening base da sottrarre per le componenti individuate laddove pertinenti: **Impegni EFA - detrazione da applicare a tutti i metri lineari di fasce tampone e siepi, che concorrono ad assolvere l'obbligo EFA del greening:** Titolo ≤ 1.000 €/ha; Titolo > 1.000 €/ha; Fasce tampone e siepi 0,64 €/ml 1,09 €/ml; **Principi di selezione:**

• Localizzazione geografica (ad esempio fasce tampone ricomprese nel Bacino scolante della Laguna di Venezia, altre zone vulnerabili ai nitrati, Rete Natura 2000, parchi e aree protette, ecc.) • Estensione dell'intervento, differenziata per tipologia **Impegni del beneficiario**: I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando, in particolare:

- Generali;
- Gestione attiva di siepi e fasce tampone;
- Gestione attiva di boschetti a prevalente finalità naturalistica
- Gestione attiva di canali erbosi;
- Periodo d'impegno: 5 anni dalla presentazione della domanda d'aiuto.

Misura 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati semi-naturali, pascoli e prati-pascoli: l'intervento sostiene il recupero e il mantenimento delle superfici investite a prati stabili, prati-pascoli, pascoli in zone montane con finalità produttiva, ambientale e paesaggistica. Tali aree, subendo spesso fenomeni di scarsa o eccessiva utilizzazione e concimazione, possono essere soggette a perdita di valore naturalistico riguardo alle specie vegetali presenti, o subire fenomeni di degrado per il mancato utilizzo delle superfici a prato e a pascolo. L'azzeramento degli input di origine chimica in tutte le tre azioni qui proposte riveste un ruolo essenziale per la salvaguardia della qualità dei corpi idrici. **Beneficiari**: • Agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); • Associazioni agricoltori; • Enti pubblici che conducono aziende agricole; **Condizioni di ammissibilità**: • Superficie minima d'impegno: 1ha; • Distribuzione effluenti zootecnici: obbligo di comunicazione sui quantitativi di effluenti distribuiti; anche sottosoglia in Zona Ordinaria; **Requisiti obbligatori**: • Svolgere "attività minima" (Reg. UE n.1307/2013); • Rispettare i requisiti di Condizionalità (Reg. UE n.1306/2013); • Rispettare i requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (normativa di riferimento); **Spese ammissibili**: Non rilevante ai fini dell'intervento; **Tipo di sostegno, importi e aliquote**: • Pagamento a superficie per ettaro/anno, per 5 anni. L'entità del pagamento è articolata in base alle diverse tipologie di prato e pascolo; • Prati di pianura, collina e montagna: 450 euro/ha; • Pascoli e prati-pascolo di montagna: 235 euro/ha; • Prati seminaturali ricchi di specie (obbligo di progetto collettivo): -- Pianura: 999 euro/ettaro (Zona Vulnerabile); 1078 euro/ettaro (Zona Ordinaria); -- Collina: 856 euro/ettaro (Zona Vulnerabile); 849 euro/ettaro (Zona Ordinaria); -- Montagna: 783 euro/ettaro (Zona Vulnerabile); 744 euro/ettaro (Zona Ordinaria); **Principi di selezione**: Localizzazione geografica (zone vulnerabili ai nitrati, aree Rete Natura 2000, aree protette, parchi); **Impegni del beneficiario**: I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando.

Misura 10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali: l'intervento sostiene l'aumento della complessità ecosistemica e paesaggistica e il ripristino di condizioni di naturalità diffusa, attraverso la conservazione di prati umidi e la semina di colture a perdere. Inoltre, con l'azione di conversione a prato delle superfici seminative si intende concorrere al miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee; **Beneficiari**: • Agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); • Associazioni agricoltori; • Enti pubblici che conducono aziende agricole; **Condizioni di ammissibilità**: Superficie minima soggetta ad impegno: 1ha (derogano gli interventi di riqualificazione della rete idraulica minore realizzati con la sottomisura 4.4); **Requisiti obbligatori**: • Svolgere "attività minima" (Reg. UE n.1307/2013); • Rispettare i requisiti di Condizionalità (Reg. UE n.1306/2013); • Rispettare requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (normativa di riferimento); • Greening: sottrarre la componente del pagamento individuale greening di base "diversificazione"; **Spese ammissibili**: Non rilevante ai fini dell'intervento; **Tipo di sostegno, importi e aliquote**: • Pagamenti a superficie per ettaro/anno per cinque anni; • Mantenimento di prati umidi e zone umide (biotopi): pagamento annuo 700 euro/ha; • Colture a perdere: pagamento annuo 950 euro/ha; • Conversione a prato delle superfici seminative: pagamento annuo 700 euro/ha; • Conversione a prato per riqualificazione della rete idraulica minore: pagamento annuo 700 euro/ha; • Mantenimento per riqualificazione rete idraulica minore: 2,46 euro/m (singolo aderente); 2,60 euro/m (gruppo aderente); **Principi di selezione**: • Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide e colture a perdere: -- Localizzazione geografica (ad esempio Rete Natura 2000, parchi, aree protette); -- Interventi e investimenti non produttivi (anche già realizzati con altre misure del Programma; di sviluppo rurale o del Bacino scolante della Laguna Veneziana); • Conversione a prato delle superfici seminative: -- Localizzazione geografica (es.: zone di rispetto di opere pubbliche idriche per consumo; umano, aree golenali, zone vulnerabili ai nitrati); **Impegni del beneficiario**: I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando, in particolare:

- Generali:
- Divieto di impiego di fertilizzanti chimici e organici; -- Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide; -- Interventi di riqualificazione della rete idraulica minore; -- Semina di colture a perdere; --

Conversione a prato delle superfici seminate; • Periodo d'impegno: 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Misura 10.1.7 **Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi**: l'intervento sostiene l'allevamento di nuclei di animali iscritti ai libri genealogici e registri anagrafici delle razze locali autoctone minacciate di abbandono e la coltivazione di specie vegetali agrarie a rischio di erosione genetica. L'intervento è finalizzato alla salvaguardia della diversità genetica nonché alla diminuzione o all'azzeramento del rischio di estinzione delle principali razze e cultivar autoctone del Veneto; **Beneficiari**: • Agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); • Associazioni agricoltori; • Enti pubblici che conducono aziende agricole; **Condizioni di ammissibilità**: • Specie animali (allevatori custodi): le razze autoctone, allevate in purezza, dovranno rispettare le condizioni di ammissibilità per le specie locali a rischio di abbandono definite dai regolamenti europei (Reg. delegato Ue n. 807/2014; Reg. Ue n. 1305/2013). Dovrà essere dimostrata l'iscrizione alle rispettive sezioni dei libri o registri degli animali allevati in Veneto; • Razze bovine: Rendena, Burlina, Razza Grigio Alpina; • Razze ovine: Alpagota, Lamon, Brogna, Vicentina-Foza; • Razze equine: Cavallo Norico, Cavallo Maremmano, Cavallo del Delta, Caitpr (Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido); • Razze avicole in minaccia di abbandono; • Specie vegetali (coltivatori custodi): Mais Marano; altre varietà di cereali specificate dal bando; **Spese ammissibili**: Non rilevante ai fini dell'intervento; **Tipo di sostegno, importi e aliquote**: • **Specie animali**: premio ad Unità di bestiame adulto (euro/UBA/anno) per l'allevamento in purezza di nuclei di animali appartenenti alle razze locali in via d'estinzione per un periodo di 5 anni; • **Specie vegetali**: premio a superficie (euro/ha/anno) per la conservazione di materiale vegetale minacciato da erosione genetica per un periodo di 5 anni **Specie Razza Premio Bovina**: Burlina 512 euro/UBA; Rendena Grigio alpina 200 euro/UBA; **Equina**: CAITPR 506 euro/UBA; Norico 378 euro/UBA; Maremmano 200 euro/UBA; Cavallo del Delta 200 euro/UBA; **Ovina**: Lamon e Foza/ Vicentina 600 euro/UBA; Alpagota Brogna 400 euro/UBA; **Avicoli** In minaccia di abbandono 200 euro/UBA; **Fumento e altri cereali a paglia** 488 euro/ha; **Mais** 565 euro/ha; **Principi di selezione**: • Tipologia di beneficiario; • Tipologia di azienda; **Impegni del beneficiario**: I beneficiari del sostegno previsto dall'intervento sono tenuti a rispettare in fase di attuazione gli impegni previsti dal bando, in particolare: Specie animali: • Mantenimento della numerosità del primo anno in allevamento per tutto il periodo di impegno dei cinque anni; • Rispetto delle prescrizioni dettate dai piani di selezione e conservazione, quando previsti dai Libri Genealogici o Registri Anagrafici; Specie vegetali: • Mantenimento delle cultivar anche su parcelle diverse, per tutto il periodo di impegno di 5 anni; • Rispetto dell'estensione di superficie richiesta con la domanda del primo anno, anche se su parcelle diverse, per ogni anno di impegno.

Tutte le predette misure e azioni, nell'ambito della complessiva VAS e Vinca del PSR Veneto 2014-2020, sono state oggetto, con esito positivo, delle medesime valutazioni ambientali e, pertanto, in osservanza al principio generale che pone il limite dell'unicità della valutazione ambientale a carico di una determinata misura o azione, la loro realizzazione nell'ambito delle previsioni del presente Piano non richiede ulteriore e specifica valutazione, anche in riferimento alla considerazione che, trattandosi di misure che hanno un fondamentale supporto materiale nelle disponibilità di terreni sulle quali poter essere realizzate, il contesto territoriale in cui si applica il PSR Veneto 2014-2020 coincide con quello in cui si andranno ad esplicare le attività previste dal presente Piano.

Si evidenzia, infine, che, in ordine all'ambito complessivo di coordinamento, sotto i profili gestionali e della tutela delle risorse ambientali, che sussiste tra il PFVR ed il PSR 2014-2020, con DGR n. 1992 del 30 dicembre 2019, il PSR è stato oggetto di una specifica integrazione che ha riguardato il Tipo Intervento 4.4.3 «Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica» del PSR, con puntuale riferimento al sostegno alla diffusione ed utilizzazione di sistemi di prevenzione delle predazioni da grandi carnivori a protezione del bestiame in allevamento zootecnico al pascolo. La misura ha come finalità da un lato la protezione diretta del bestiame, dall'altro la diffusione, nel comparto zootecnico di riferimento, di buone pratiche idonee a contenere e limitare il fenomeno delle predazioni a carico di animali allevati e concorrere alla riduzione dei conflitti tra le azioni di protezione previste per i grandi carnivori e la necessità di mantenere un adeguato presidio produttivo e di presenza antropica nelle aree montane del Veneto interessate dal fenomeno del ritorno dei grandi carnivori.

Al pari di altre misure del PSR 2014-2020, il Tipo Intervento 4.4.3 in parola è già stato oggetto di due attivazioni del relativo bando, delle quali la più recente con il Bando approvato con DGR 319 del 18 marzo 2021.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della L. n. 157/1992, i proprietari o conduttori di fondi rustici inclusi nella pianificazione faunistico-venatoria regionale ed ai fini della gestione programmata della caccia, hanno titolo all'assegnazione di contributi per l'utilizzazione dei fondi stessi. Il termine utilizzazione si intende riferito sia all'attività venatoria intesa in senso stretto, sia alla gestione complessiva degli istituti che concorrono alla gestione programmata della caccia, ovvero alle Zone di Ripopolamento e Cattura; l'erogazione dei contributi in parola è in capo all'Amministrazione Regionale, che vi provvede attraverso la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria di cui alla L. R. n. 50/1993, come modificata ed integrata con L. R. n. 30/2018.

Il quadro di riferimento di misure e azioni applicabili del vigente PSR Veneto 2014-2020 potrà quindi costituire, ai fini della presente pianificazione e nell'ambito dell'ulteriore finestra operativa a fine 2022 individuata con Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020:

-un riferimento operativo per attuare interventi gestionali fondati su miglioramenti ambientali sulla base di una programmazione ed attuazione a livello locale, da realizzare a cura di ciascun soggetto (ATC e CA) su cui si articola il regime di gestione programmata della caccia (articolo 14 della L. n. 157/1992 e comma 4 dell'articolo 8 della L. R. n. 50/1993) tramite convenzioni con imprese agricole, singole e associate;

-un riferimento operativo per attuare interventi gestionali fondati su miglioramenti ambientali sulla base di una programmazione ed attuazione a livello locale, da realizzare in aree destinate alla protezione della fauna (ZRC) a cura del soggetto delegato alla gestione operativa delle stesse (Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, ATC oppure CA) tramite convenzioni con imprese agricole, singole e associate;

-infine, un riferimento gestionale ai fini della gradazione dei contributi erogabili ai proprietari e conduttori di fondi ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 157/1992, nel senso di prevedere criteri di valutazione premianti ed incentivanti sulla base dell'effettivo indirizzo produttivo dei fondi.

In riferimento all'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 15 della L. n. 157/1992 ed alla definizione di convenzioni-tipo per la gestione del coinvolgimento attivo di imprese agricole singole e associate, il presente Piano assolve il compito di individuazione del riferimento operativo (le misure e azioni del PSR Veneto 2014-2020) e della piena valenza della loro implementazione nel presente PFVR in riferimento alle previste valutazioni ambientali (VAS e VInCA). Tutti i restanti aspetti della questione, essenzialmente procedurali, ivi compresa l'applicabilità del regime "*de minimis*" relativo alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di Aiuti di Stato, non avendo rilevanza in termini ambientali, potrà essere oggetto di definizione separata rispetto ai contenuti del presente Piano.

Eventuali interventi diversi da quelli indicati in precedenza, ove ritenuti necessari, dovranno essere oggetto di specifica VInCA.

In parallelo ed in attuazione al presente Piano saranno definiti uno o più provvedimenti, di competenza della Giunta regionale e sentito il parere della competente Commissione consiliare, con cui verranno inquadrati gli aspetti procedurali connessi alle diverse tipologie di intervento, sia in attuazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 15 della L. n. 157/1992 che in riferimento alla opportunità di porre in essere interventi specifici in regime di convenzione con imprese agricole, singole e associate, anche in ordine al profilo di "buone pratiche" che può essere riconosciuto agli stessi.

15. DANNI DA FAUNA

La L. n. 157/1992 e la L. R. n. 50/1993 disciplinano, rispettivamente, all'articolo 26 ed all'articolo 28, le modalità per la costituzione di fondi regionali finalizzati all'erogazione di somme a titolo di contributo relative ad azioni di risarcimento in favore di imprese e imprenditori agricoli per danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche ed alle strutture produttive agro-zootecniche, a valere su fondi costituiti quale quota pari al 20% delle somma versate a titolo di tassa di concessione regionale di parte di ciascun cacciatore. Sempre a carico del medesimo fondo, è prevista anche l'erogazione di somme destinate a sostenere la realizzazione di interventi di carattere preventivo rispetto ai medesimi danni.

A partire dal corrente periodo pianificatorio, e sulla base di un duplice ordine di considerazioni, riferite sia al fatto che l'intervento preventivo assume ruolo e carattere duraturo e strutturale in ordine ad un contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica che rispetto alla persistente disparità tra danno lamentato e risorse disponibili (problematica ulteriormente aggravata dalla progressiva riduzione dei contingenti di cacciatori, riduzione che si riverbera quale contrazione delle somme disponibili) è stato adottato l'indirizzo gestionale di dare priorità, in termini di sostegno economico, agli interventi a carattere preventivo. Infine, da ultimo, si rileva anche la questione dell'applicabilità, ai contributi in parola, delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, ovvero al c. d. "regime *de minimis*".

Dal punto di vista applicativo e gestionale, il predetto sistema varato con la vigente stagione pianificatoria si concretizza con l'adozione di soglie di contribuzione in funzione dell'entità del danno accertato e con il limite delle somme erogabili per ciascuna annualità nell'ambito di una somma ivi stanziata per ciascun esercizio; in tal senso, quindi, la limitazione da danno accertato a contributo liquidato deriva dall'applicazione, quale sommatoria, prima della riduzione tabellare stabilita e poi, rispetto alla somma già ridotta, una possibile ulteriore riduzione (che opera in maniera di riduzione proporzionale) in riferimento al rapporto tra somme da erogare e somme disponibili a seguito di stanziamento.

Di seguito si riportano una serie di prospetti riepilogativi sul riparto delle risorse in parola nel periodo 2014/2017.

	STANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 28 L.R. 50/1993 (AREE A GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA) - cap. 75044 -	STANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 6/2013 (AREE PROTETTE REGIONALI) - cap. 101930 -	STANZIAMENTI COMPLESSIVI A VALERE SU FONDI REGIONALI ANNO 2017
STANZIAMENTO COMPLESSIVO BILANCIO REGIONALE 2017	€ 671.492,87	€ 165.000,00	€ 836.492,87
di cui stanziati:			
PER PREVENZIONE E INDENNIZZO DANNI DA GRANDI CARNIVORI TOTALI, di cui	€ 49.964,09	€ 87.565,48	€ 137.529,57
INDENNIZZO DANNI DA GRANDI CARNIVORI GIÀ EROGATI AI SENSI DELLA DGR 1079/2017	€ 49.964,09	€ 49.863,57	€ 99.827,66
INDENNIZZO E PREVENZIONE DANNI DA GRANDI CARNIVORI DA EROGARE	-	€ 37.701,91	€ 37.701,91
PER PREVENZIONE DANNI ALL'AGRICOLTURA DA ALTRA FAUNA SELVATICA	€ 48.510,37	€ 36.716,85	85.227,22
PER INDENNIZZO DANNI ALL'AGRICOLTURA DA ALTRA FAUNA SELVATICA	€ 416.458,80	€ 40.717,67	457.176,47
TOTALE STANZIAMENTI PER CONTRIBUTI AGRICOLTURA (Reg. UE n. 1408/2013)	€ 514.933,26	€ 165.000,00	€ 679.933,26
PER PREVENZIONE E INDENNIZZO DANNI ALL'ACQUACOLTURA DA FAUNA SELVATICA	€ 156.559,61	-	€ 156.559,61
TOTALE STANZIAMENTI PER CONTRIBUTI ACQUACOLTURA (Reg. UE 717/2014)	€ 156.559,61	-	€ 156.559,61

	PREVENZIONE AGRICOLTURA				DANNI AGRICOLTURA				PREVENZIONE E DANNI ACQUACOLTURA		RIPARTO TOTALE
	n. istanze II sem. 2016	Assegnazione per contributi a titolo di prevenzione II semestre 2016 €	n. istanze I semestre 2017	Assegnazione per contributi a titolo di prevenzione I semestre 2017 €	n. istanze II sem. 2016	Assegnazione per contributi a titolo di indennizzo danni II semestre 2016 €	n. istanze I semestre 2017	Assegnazione per contributi a titolo di indennizzo danni I semestre 2017 €	n. istanze 2016	Assegnazione per contributi a titolo di prevenzione e indennizzo danni 2016 €	
Belluno	11	6.753,03	8	5.040,95	44	48.097,80	27	13.637,25	-	0,00	73.529,03
Padova	5	5.991,38	6	15.059,43	26	42.186,63	40	83.140,35	-	0,00	146.377,79
Rovigo	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	15.000,00	8	82.704,73	97.704,73
Treviso	-	0,00	1	785,70	47	12.333,00	41	19.518,60	-	0,00	32.637,30
Venezia	2	555,83	3	1.682,33	5	2.583,96	43	70.506,15	9	73.854,88	149.183,15
Verona	1	1.180,67	2	1.800,00	16	27.172,95	22	26.723,85	-	0,00	56.877,47
Vicenza	2	1.211,40	4	8.449,65	34	23.966,70	28	31.591,56	-	0,00	65.219,31
TOTALE	21	15.692,31	24	32.818,06	172	156.341,04	202	260.117,76	17	156.559,61	621.528,78

ENTE GESTORE	PREVENZIONE AGRICOLTURA		DANNI AGRICOLTURA		RIPARTO TOTALE
	n. istanze	Assegnazione per contributi a titolo di prevenzione €	n. istanze	Assegnazione per contributi a titolo di indennizzo danni €	
Parco regionale dei Colli Euganei	43	36.716,85	49	31.360,30	68.077,15
Agenzia regionale per l'Innovazione nel Settore Primario (Ente gestore delle Foreste demaniali regionali)	-	0,00	1	2.220,00	2.220,00
Comunità montana della Lessinia – Parco naturale regionale	-	0,00	5	997,87	997,87
Parco naturale Dolomiti d'Ampezzo	-	0,00	1	6.139,50	6.139,50
TOTALE	43	36.716,85	56	40.717,67	77.434,52

Anno 2016

	STANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 28 L.R. 50/1993 (AREE A GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA) - cap. 75044 -	STANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 6/2013 (AREE PROTETTE REGIONALI) - cap. 101930 -	STANZIAMENTI COMPLESSIVI A VALERE SU FONDI REGIONALI ANNO 2016
STANZIAMENTO COMPLESSIVO BILANCIO REGIONALE 2016	€ 625.000,00	€ 100.000,00	€ 725.000,00
di cui stanziati:			
PER PREVENZIONE E INDENNIZZO DANNI DA GRANDI CARNIVORI	€ 5.027,86	€ 49.066,33	€ 54.094,19
PER PREVENZIONE DANNI ALL'AGRICOLTURA DA ALTRA FAUNA SELVATICA	30.573,44	17.551,86	€ 48.125,30
PER INDENNIZZO DANNI ALL'AGRICOLTURA DA ALTRA FAUNA SELVATICA	478.218,70	33.381,81	€ 511.600,51
TOTALE STANZIAMENTI PER CONTRIBUTI AGRICOLTURA (Reg. UE n. 1408/2013)	€ 513.820,00	€ 100.000,00	€ 613.820,00
PER PREVENZIONE E INDENNIZZO DANNI ALL'ACQUACOLTURA DA FAUNA SELVATICA	€ 111.180,00	€ -	€ 111.180,00
TOTALE STANZIAMENTI PER CONTRIBUTI ACQUACOLTURA (Reg. UE 717/2014)	€ 111.180,00	€ -	€ 111.180,00

	PREVENZIONE AGRICOLTURA				DANNI AGRICOLTURA				PREVENZIONE E DANNI ACQUACOLTURA		RIPARTO TOTALE
	n. istanze 2015	Assegnazione per contributi a titolo di prevenzione 2015 €	n. istanze I semestre 2016	Assegnazione per contributi a titolo di prevenzione I semestre 2016 €	n. istanze 2015	Assegnazione per contributi a titolo di indennizzo danni 2015 €	n. istanze I semestre 2016	Assegnazione per contributi a titolo di indennizzo danni I semestre 2016 €	n. istanze 2015	Assegnazione per contributi a titolo di prevenzione e indennizzo danni 2015 €	
Belluno	6	3.180,46	1	575,28	59	23.140,83	38	13.874,06	-	-	€ 40.770,63
Padova	8	6.912,00	2	1.365,21	43	84.805,94	22	23.264,55	-	-	€ 116.347,70
Rovigo	1	378,05	-	-	-	-	4	3.039,60	8	51.348,23	€ 54.765,88
Treviso	1	268,75	2	2.256,13	123	51.749,40	63	31.232,70	-	-	€ 85.506,98
Venezia	-	-	-	-	27	37.849,13	30	51.120,84	9	58.482,20	€ 147.452,17
Verona	4	6.327,14	3	2.270,12	33	55.903,03	13	11.054,07	-	-	€ 76.054,36
Vicenza	3	4.869,00	1	1.671,30	74	71.636,55	18	19.548,00	1	1.349,57	€ 99.074,42
TOTALE	23	21.935,40	9	8.638,04	359	325.084,88	188	153.133,82	18	111.180,00	€ 619.972,14

ENTE GESTORE	PREVENZIONE AGRICOLTURA		DANNI AGRICOLTURA		RIPARTO TOTALE
	n. istanze	Assegnazione per contributi a titolo di prevenzione €	n. istanze	Assegnazione per contributi a titolo di indennizzo danni €	
Parco regionale del Colli Euganei	27	15.796,67	33	18.283,20	€ 35.835,06
Parco naturale regionale del Fiume Sile	-	-	6	7.357,56	€ 7.357,56
Comunità montana della Lessinia – Parco naturale regionale	-	-	1	640,80	€ 640,80
Parco naturale Dolomiti d'Ampezzo	-	-	1	7.100,25	€ 7.100,25
TOTALE	27	15.796,67	41	33.381,81	€ 50.933,67

Anno 2015

	STANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 28 L.R. 50/1993 (AREE A GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA) - cap. 75044 -	STANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 6/2013 (AREE PROTETTE REGIONALI) - cap. 101930 -	STANZIAMENTI COMPLESSIVI A VALERE SU FONDI REGIONALI ANNO 2015
STANZIAMENTO COMPLESSIVO BILANCIO REGIONALE 2015	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 250.000,00
di cui stanziati:			
PER PREVENZIONE E INDENNIZZO DANNI DA GRANDI CARNIVORI	€ 6.180,00	€ 51.000,00	€ 57.180,00
PER PREVENZIONE DANNI ALL'AGRICOLTURA DA ALTRA FAUNA SELVATICA	€ 14.000,00	€ 9.133,77	23.133,77
PER INDENNIZZO DANNI ALL'AGRICOLTURA DA ALTRA FAUNA SELVATICA	€ 100.000,00	€ 38.322,83	€ 138.322,83
TOTALE STANZIAMENTI PER CONTRIBUTI AGRICOLTURA (Reg. UE n. 1408/2013)	€ 120.180,00	€ 98.456,60	€ 218.636,60
PER PREVENZIONE E INDENNIZZO DANNI ALL'ACQUACOLTURA DA FAUNA SELVATICA	€ 29.820,00	€ 1.543,40	31.363,40
TOTALE STANZIAMENTI PER CONTRIBUTI ACQUACOLTURA (Reg. UE 717/2014)	€ 29.820,00	€ 1.543,40	31.363,40

	PREVENZIONE AGRICOLTURA			DANNI AGRICOLTURA			PREVENZIONE E DANNI ACQUACOLTURA			RIPARTO TOTALE (A+B+C)
	n. istanze	Totale contributi massimi erogabili sulla base dei criteri regionali	Assegnazione in base allo stanziamento (A)	n. istanze	Totale contributi massimi erogabili sulla base dei criteri regionali	Assegnazione in base allo stanziamento (B)	n. istanze	Totale contributi massimi erogabili sulla base dei criteri regionali	Assegnazione in base allo stanziamento (C)	
Belluno	11	€ 6.397,13	€ 2.298,49	43	€ 33.034,02	€ 8.217,56	-			€ 10.516,05
Padova	4	€ 1.060,20	€ 408,04	56	€ 73.575,81	€ 17.152,24	-			€ 17.560,28
Rovigo	4	€ 5.778,08	€ 2.063,44	2	€ 1.572,28	€ 390,28	9	€ 235.834,82	€ 16.142,41	€ 18.596,13
Treviso	4	€ 4.346,26	€ 1.552,11	192	€ 107.247,45	€ 26.294,64	3	€ 6.723,75	€ 517,96	€ 28.364,71
Venezia	1	€ 12.895,20	€ 4.561,66	51	€ 64.803,98	€ 15.164,07	9	€ 192.213,83	€ 13.159,63	€ 32.885,36
Verona	3	€ 3.571,20	€ 1.275,33	44	€ 56.235,87	€ 13.051,02	-			€ 14.326,35
Vicenza	8	€ 5.155,02	€ 1.840,93	106	€ 82.787,55	€ 19.730,19	-			€ 21.571,12
TOTALE	35	€ 39.203,09	€ 14.000,00	494	€ 419.256,96	€ 100.000,00	21	€ 434.772,40	€ 29.820,00	€ 143.820,00

	PREVENZIONE AGRICOLTURA			DANNI AGRICOLTURA			PREVENZIONE E DANNI ACQUACOLTURA			RIPARTO TOTALE (A+B+C)
	n. istanze	Totale contributi massimi erogabili sulla base dei criteri regionali	Assegnazione in base allo stanziamento (A)	n. istanze	Totale contributi massimi erogabili sulla base dei criteri regionali	Assegnazione in base allo stanziamento (B)	n. istanze	Totale contributi massimi erogabili sulla base dei criteri regionali	Assegnazione in base allo stanziamento (C)	
Parco regionale Colli Euganei	10	€ 10.765,24	€ 9.133,77	53	€ 43.886,43	€ 37.235,46	-			€ 46.369,23
Comunità montana della Lessinia Parco naturale regionale	-			2	€ 1.281,60	€ 1.087,37	-			€ 1.087,37
Parco regionale veneto Delta del Po	-			-			1	€ 22.952,70	€ 1.543,40	€ 1.543,40
TOTALE	10	€ 10.765,24	€ 9.133,77	55	€ 45.168,03	€ 38.322,83	1	€ 22.952,70	€ 1.543,40	€ 49.000,00

Anno 2015

	PREVENZIONE		DANNI		RIPARTO TOTALE € (A+B)
	Contributo ammissibile €	Riparto in base alla disponibilità € (A)	Contributo ammissibile €	Riparto in base alla disponibilità € (B)	
Belluno	10.489,77	3.821,57	90.382,38	20.583,18	24.404,75
Padova	9.909,71	3.601,32	67.330,66	14.915,97	18.517,29
Rovigo	66.493,17	24.155,02	59.748,75	12.922,00	37.077,02
Treviso	5.310,83	1.930,02	109.042,65	25.365,87	27.295,89
Venezia	2.608,80	948,07	265.104,88	57.566,43	58.514,50
Verona	4.953,50	1.800,17	88.095,96	19.814,46	21.614,63
Vicenza	10.301,85	3.743,83	83.047,65	18.993,79	22.737,62
TOTALE	110.067,63	40.000,00	762.752,93	170.161,70	210.161,70

E' evidente per il 2015 la disparità tra il contributo ammissibile ed il riparto sulla base delle effettive disponibilità di bilancio: € 40.000,00.= a fronte di € 110.067,63.= per la prevenzione, pari a meno del 40% delle effettive necessità, € 170.161,70 a fronte di € 762752,93:= per i danni, pari a poco più del 22% delle effettive necessità per il 2014.

E' evidente, è il tema era già stato efficacemente posto in rilievo dalla Regione Veneto nell'ambito di alcuni provvedimenti attuativi in materia di controllo della fauna selvatica (in particolare, la DGR n. 3996/1999 e la successiva 3269/2000), come la questione dei danni provocati dalla fauna selvatica non possa trovare soluzione rispetto al solo approccio operativo del risarcimento.

Da un lato la stessa procedura legata all'erogazione dei contributi (da tempo non possono essere più nemmeno considerati risarcimenti), del tutto disallineata da qualsiasi riferimento ed approccio operativo nell'ambito dell'impresa agricola, dall'altro la recente inclusione di questi risarcimenti all'interno della questione legata al regime degli Aiuti di Stato hanno di fatto ulteriormente ingessato e reso ancor più problematica l'intera questione.

Da un altro punto di vista, la progressiva riduzione dei contingenti di cacciatori in attività si ripercuote negativamente come contrazione, all'origine, delle risorse che possono essere stanziare, trattandosi di somme vincolate di bilancio, come tali normativamente previste a carico di una quota delle tasse di concessione regionale versate annualmente dagli stessi cacciatori.

Infine, ulteriore elemento di criticità, la questione legata ai danni di cui alcune specie e popolazioni faunistiche sono responsabili a carico di altre specie ed anche di habitat (si pensi al caso del cinghiale, solo per citare un esempio): si tratta di danni ingenti, la cui valutazione puntuale è, quando possibile, estremamente complessa e con esiti di grande rilievo economico.

In questo senso, quindi è evidente la necessità di operare sugli altri due fronti della questione, ovvero il tema della prevenzione e le attività di controllo faunistico.

Per entrambi, la Regione del Veneto ha da tempo iniziato ad operare nell'ambito di piani di controllo a valenza regionale riferiti preliminarmente alle specie che provocano i maggiori danni, non solo nei confronti dell'attività agricola, come già illustrato nei precedenti Capitoli 6 e 7.

Anche in ragione di queste considerazioni, il tema dei criteri e del procedimento per la determinazione dei danni, che in precedenza era previsto quale puntuale elemento di Piano, sia a livello di PFVP (lettera d), comma 5 dell'articolo 9) che di PFVR (lettera f), comma 2 dell'articolo 10) della L. R. n. 50/1993, con la riforma operata con la L. R. n. 27/2017 il tema è stato tolto dai contenuti e dagli elementi essenziali del Piano.

Infine, si evidenzia come, nell'ambito del complessivo processo di riordino della materia, e quindi delle competenze e delle attribuzioni operative realizzata a valle della L. n. 56/2014 e con le LL. RR. n. 30/2016 e n. 30/2018, la funzione relativa alla quantificazione dei danni da fauna selvatica e l'erogazione delle risorse a titolo di contributo per i danni e per gli apprestamenti preventivi è stata oggetto di affidamento alle competenze di AVEPA, a motivo, da un lato, della necessità di rendere uniforme nell'intero territorio regionale, le tecniche e le metodiche di quantificazione del danno, dall'altro dalla possibilità, con il subentro dell'Organismo Pagatore regionale, di allineare, coordinare e rendere omogenea ed efficace la questione relativa all'applicazione delle norme in materia di aiuti di stato. Accanto a ciò, è evidente che la presenza, presso AVEPA, del fascicolo aziendale delle aziende ed imprese agricole che accedono a tale contribuzione, rende ancora più veloce e puntuale la verifica sulle soglie di contribuzione e sull'entità dei contributi percepiti nel periodo di riferimento.

In ordine alla necessità di raccordare e coordinare la funzione specifica rispetto all'attività di AVEPA e rispetto al nuovo modello organizzativo della funzione complessiva derivante dalle LL. RR. n. 30/2016 e n. 30/2018 e delle DDGR n. 1079/2019 e n. 1080/2019, con DGR n. 945 del 14 luglio stata stipulata una specifica Convenzione tra la Regione del Veneto e AVEPA, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e dell'acquacoltura, in applicazione della nuova formulazione dell'articolo 28 della L. R. n. 50/1993.

16. - PROPOSTA DI MISURE GESTIONALI IN RIFERIMENTO AI SITI SIC/ZPS (DGR N. 233/2013)

PROVINCE	SITO	PRESENZA SPECIE BERSAGLIO DI CUI ALLA DGRV 233/2013	NOTE	SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DAI PFVP	SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE PREVISTE DALLO STUDIO DI INCIDENZA DELLO SPECIFICO PFVP PER LE SPECIE BERSAGLIO E/O PER IL SITO	SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DALLA PROPOSTA DI PFVR 2021-2026 IN RIFERIMENTO ALLO STUDIO DI INCIDENZA DELLA PROPOSTA DI PFVR 2019-2024
Verona	SIC IT3210002 "Monti Lessini: Cascate di Molina"	Nessuna specie bersaglio	Sito che presenta solo il 2% di superficie cacciabile.	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000. - Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli 	<p>Il SIC rientra nel perimetro del Parco della Lessinia, pertanto non è soggetto a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie

				<p>obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani. - Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata) 		
Verona	SIC-ZPS IT3210003 "Laghetto del Frassino"	Airone rosso, Moretta tabaccata, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Schiribilla, Voltolino	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000. - Divieto concessione AATV 	<p>Il sito rientra nel perimetro dell'Oasi "Laghetto del Frassino", pertanto non è soggetto a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie

			<p>in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. - Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani. - Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di 	
--	--	--	---	--

				munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)		
Verona	SIC IT3210004 "Monte Luppia e P.ta San Vigilio"	Nessuna specie bersaglio		<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000. - Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal 	<p>L'area coperta da Oasi non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie

				<p>Piano faunistico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani. - Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata) 		
Verona	<p>SIC-ZPS IT3210006 "Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora "</p>	<p>Francolino di monte</p>	<p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000. - Divieto concessione AATV 	<p>Il sito rientra nel perimetro del Parco della Lessinia, pertanto non è soggetto a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	<p>Non necessarie</p>

			<p>in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. - Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani. - Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di 	
--	--	--	---	--

				munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)		
Verona	SIC IT3210007 "Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda"	Succiacapre		<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal 	<p>L'area coperta da Oasi non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie

				<p>Piano faunistico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente. - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata) <p>Previsioni specifiche di Piano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie Succiacapre (dal 1°maggio al 30 giugno); 2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Succiacapre 		
Verona	SIC-ZPS IT3210008 "Fontanili di	Nessuna specie bersaglio		<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti</p>	Le incidenze derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.	Non necessarie

	Povegliano"			<p>i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000. - Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. - Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani. - Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la 	<p>Misure correttive non necessarie</p>	
--	-------------	--	--	--	--	--

				<p>riproduzione della fauna selvatica</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p>		
Verona	SIC IT3210012 "Val Galina e Prognò Borago "	Succiacapre	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <p>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</p> <p>- Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</p> <p>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <p>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero</p>	<p>L'area coperta da Oasi non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie

				<p>altresi vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p> <p>Previsioni specifiche di Piano:</p> <p>1. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie Succiacapre (dal</p>	
--	--	--	--	--	--

				1° maggio al 30 giugno); 2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Succiacapre		
Verona	SIC-ZPS IT3210013 "Palude del Busatello"	Airone rosso, Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Schiribilla, Voltolino	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. - Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni 	<p>Il sito è Riserva Naturale e rientra nel perimetro dell'Oasi "Palude Busatello", pertanto non è soggetto a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie

				<p>caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p>		
Verona	<p>SIC-ZPS IT3210014 "Palude del Feniletto-Sguazzo del Vallese "</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Garzetta*, Nitticora* Tarabuso*, Voltolino* e Schiribilla* (*specie non in formulario)</p>	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <p>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</p> <p>- Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</p> <p>- Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <p>- Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura</p>	<p>L'area coperta da Oasi non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	<p>Non necessarie</p>	

			<p>2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A..C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p> <p>Previsioni specifiche di</p>	
--	--	--	--	--

				<p>Piano</p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Nitticora, Voltolino, Schiribilla e Tarabusino (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento delle specie Tarabusino, Voltolino e Schiribilla</p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici della specie Moretta tabaccata</p> <p>4. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni dell'Airone bianco maggiore, Garzetta, Nitticora</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Falco di palude, Voltolino e Schiribilla dal 1° aprile al 31 luglio</p>		
Verona	SIC-ZPS IT3210015 "Palude di Pellegrina"	Tarabusino, Nitticora* (*specie non in formulario)	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Obbligo V.incA. per le 	Il sito rientra nel perimetro dell'Oasi "Palude Pellegrina", pertanto non è soggetto a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.	Non necessarie

			<p>A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. - Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente. - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: 	
--	--	--	--	--

				"utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)		
Verona	SIC-ZPS IT3210016 "Palude del Brusà-Le Vallette "	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Schiribilla, Voltolino	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli 	<p>Il sito rientra nel perimetro dell'Oasi "Palude del Brusà-Le Vallette", oltre che in parte nell'omonima riserva, pertanto non è soggetto a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie

				<p>obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente. - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata) 		
Verona	SIC-ZPS IT3210018 "Basso Garda"	Moretta tabaccata, Tarabuso, Tarabusino		<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 	<p>L'area coperta da Oasi non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie

			<p>m dai Siti Natura 2000.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. - Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente. - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la 	
--	--	--	--	--

				<p>caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p> <p>Previsioni specifiche di Piano:</p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento della specie Tarabuso</p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione della specie Tarabusino (1°aprile-31 luglio)</p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici della specie Moretta tabaccata</p>		
Verona	SIC-ZPS IT3210019 "Sguazzo di Rivalunga"	Tarabusino, Tarabuso* , Garzetta* e Airone bianco maggiore* (*specie non in formulario)		<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in 	<p>L'area coperta da Oasi non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie

			<p>queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p> <p>Misure specifiche di Piano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento della specie Tarabuso 2. Divieto di costruzione di 	
--	--	--	---	--

				<p>appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione della specie Garzetta, Tarabusino (1°aprile-31 luglio)</p> <p>3. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie Airone bianco maggiore e Garzetta</p>		
Verona	SIC IT3210021 "Monte Pastello"	Nessuna specie bersaglio		<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. Obbligo VINCA per le AFV proposte dentro i Siti Natura 2000. - Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano 	Le incidenze derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative. Misure correttive non necessarie.	Non necessarie

				<p>con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani. - Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata) 		
Verona	SIC-ZPS IT3210039 "Monte Baldo Ovest "	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Gipeto (*non segnalato di recente) , Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie* (non nidificante), Orso* (non in formulario)		<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. 	<p>Le aree coperte da Oasi, Riserve e Foresta Demaniale non sono soggette a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie.</p>	Non necessarie

				<ul style="list-style-type: none"> - Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. - Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente. - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo 	
--	--	--	--	---	--

			<p>nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p> <p>Previsioni specifiche di Piano:</p> <p>1. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte e del Gallo cedrone dal 1°aprile al 15 maggio.</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Succiacapre, Francolino di monte e Gallo cedrone</p> <p>3. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale, Gipeto, Orso).</p> <p>4. Per le specie Coturnice, Fagiano di monte e Pernice bianca contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del</p>	
--	--	--	---	--

				<p>26.02.2013)</p> <p>5. Posticipo inizio addestramento cani in territorio libero al 1°settembre a quote >900 m (Specie target Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice, Re di quaglie)</p> <p>6. Posticipo inizio censimento galliformi al 15 agosto (Specie target Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice, Re di quaglie)</p> <p>7. Sospensione addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri del sito nel periodo riproduttivo delle specie Coturnice, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie e Pernice bianca (dal 1°aprile al 31 agosto)</p> <p>8. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie Succiacapre (dal 1°maggio al 30 giugno)</p>		
Verona-Vicenza	SIC-ZPS IT3210040 "Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <p>- Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</p>	<p>La parte del sito inclusa in provincia di Verona rientra nel perimetro del Parco della Lessinia, pertanto non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie

			<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. - Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente. - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal 	
--	--	--	--	--

				<p>PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p>	
Verona	<p>SIC-ZPS IT3210041 "Monte Baldo Est"</p>	<p>Succiacapre, Gallo cedrone*, Aquila reale*, Coturnice*, Francolino di monte* (*specie non in formulario)</p>	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano 	<p>Le aree coperte da Oasi e Foresta Demaniale non sono soggette a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	<p>Non necessarie</p>

			<p>con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p> <p>Previsioni specifiche di Piano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone dal 1°aprile al 15 maggio 2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Succiacapre, Gallo cedrone e Francolino di monte 3. Informazione e formazione presso i 	
--	--	--	--	--

				<p>cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale).</p> <p>4. Posticipo inizio addestramento cani in territorio libero al 1°settembre a quote >900 m (Specie target Gallo cedrone, Coturnice, Francolino di monte).</p> <p>5. Posticipo inizio censimento galliformi al 15 agosto (Specie target Gallo cedrone, Coturnice, Francolino di monte).</p> <p>6. Sospensione addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dai perimetri del sito nel periodo riproduttivo della specie Gallo cedrone, Coturnice, Francolino di monte (dal 1°aprile al 31 agosto)</p> <p>7. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo riproduttivo della specie Succiacapre (dal 1°maggio al 30 giugno)</p> <p>8. Per le specie Coturnice contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri</p>	
--	--	--	--	---	--

				demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)		
Verona-Padova-Rovigo	SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine"	Airone rosso, Airone bianco maggiore, Garzetta, Tarabusino		<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. 	<p>Le aree coperte da Oasi non sono soggette a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie

				<p>- Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p> <p>Previsioni specifiche di Piano:</p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Airone rosso e Tarabusino (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni di Airone bianco maggiore e Garzetta</p>		
Verona	SIC IT3210043 "Fiume Adige"	Airone rosso, Garzetta, Tarabusino		Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti	Le aree coperte da Oasi non sono soggette a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di	Non necessarie

	<p>tra Belluno Veronese e Verona Ovest "</p>		<p>i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Divieto concessione A.A.T.V. in siti SIC/ZPS e obbligo V.Inc.A. per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Nelle Z.A.C. individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove Z.A.C. e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. - Distanza da Oasi e Z.R.C. almeno 200 metri. In ogni caso la superficie massima in termini di TASP occupabile dalle Z.A.C. nel loro complesso non potrà essere superiore al 5% della TASP di ciascun A.T.C. o C.A.C., di cui non più dell'1% destinato a Z.A.C. di 	<p>conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>tipo permanente.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide" (norma già superata)</p> <p>Previsioni specifiche di Piano</p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Garzetta, Airone rosso e Tarabusino (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni di Garzetta</p>		
Vicenza	SIC IT3220002 "Granezza"	Francolino di monte, Re di quaglie, Gallo cedrone		<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>2. Effettuare monitoraggi</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</p>	Non necessarie

				<p>specifici relativamente alle specie Francolino di monte e Gallo cedrone</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Francolino di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Francolino di monte, Gallo cedrone e Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p>		
Vicenza	SIC-ZPS IT3220005 "Ex cave di Casale – Vicenza"	Airone rosso, Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Tarabusino, Nitticora, , Schiribilla, Voltolino	Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie	Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie
Vicenza	SIC IT3220007 "Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa"	Aquila reale, Francolino di monte* , Succiacapre, Tarabusino, Nitticora, Gallo cedrone* (*specie non presenti nel sito)		<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabusino e</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

				<p>Nitticora (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Succiacapre</p> <p>3. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale).</p> <p>4. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie Nitticora</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p>		
Vicenza	SIC IT3220008 "Buso della rana"	Nessuna specie bersaglio		Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie
Vicenza	ZPS IT3220013 "Bosco di Dueville"	Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Garzetta, Nitticora, Combattente	<p>Sito totalmente incluso nel SIC IT3220040</p> <p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	Non necessarie	<p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna (2 aree OPF e 1 area ATP)</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie

<p>Vicenza</p>	<p>SIC-ZPS IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni"</p>	<p>Aquila reale, Francolino di monte, Garzetta, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie* (*specie non in formulario)</p>		<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione della specie Garzetta (1° aprile-31 luglio) 2. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio 3. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Francolino di monte e Gallo cedrone 4. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale). 5. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie Garzetta 6. Per le specie Fagiano di monte e Pernice bianca contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo 	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>
----------------	---	--	--	---	--	-----------------------

				<p>solo se soddisfatti parametri demografici minimi (Tabella riportata in Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 pag 5/14)</p> <p>7. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie)</p> <p>8. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie)</p> <p>9. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della Pernice bianca, Francolino di monte, Gallo cedrone e Fagiano di monte e Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p>		
Vicenza	SIC IT3220037 "Colli Berici"	Airone rosso, Tarabuso, Succiacapre, Falco di palude, Tarabusino, Schiribilla, Voltolino		<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

				<p>nel periodo di nidificazione delle specie Tarabuso, Tarabusino, Airone rosso, Schiribilla e Voltolino (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie Tarabuso, Schiribilla e Voltolino</p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Succiacapre</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Tarabuso dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Falco di palude, Schiribilla e Voltolino dal 1° aprile al 31 luglio</p>		
Vicenza	SIC IT3220038 "Torrente Valdiezza"	Nessuna specie bersaglio		Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie
Vicenza	SIC IT3220039 "Biotopo "Le Poscole""	Nessuna specie bersaglio		Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie

<p>Vicenza - Padova</p>	<p>SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe"</p>	<p>Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Garzetta, Nitticora, Combattente</p>	<p>Include totalmente i siti: ZPS IT3220013</p>	<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Nitticora e Garzetta (1° aprile-31 luglio) 2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Combattente 3. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie Nitticora e Garzetta 4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo dell'Albanella minore dal 1° aprile al 31 luglio 5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto 	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>
<p>Verona-Vicenza</p>	<p>SIC-ZPS IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine"</p>	<p>Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone</p>		<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio 	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>

			<p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte e Gallo cedrone</p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Succiacapre</p> <p>4. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale).</p> <p>5. Per le specie Coturnice, Fagiano di monte e Pernice bianca contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>6. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie)</p> <p>7. Posticipo inizio</p>		
--	--	--	--	--	--

				<p>censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie)</p> <p>8. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Francolino di monte, Gallo cedrone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Coturnice e Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>9. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p>		
Belluno-Treviso-Vicenza	SIC-ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Falco di palude, Re di quaglie, Fagiano di monte, Gallo cedrone		<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</p>	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013	Non necessarie

				<p>3. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale)</p> <p>4. Per le specie Coturnice e Fagiano di monte contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>5. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie)</p> <p>6. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>quaglie)</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>8. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Falco di palude dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>9. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p>		
Padova-Vicenza	SIC-ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Falco di palude, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora		<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabuso e Tarabusino (1°aprile-31 luglio)</p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Airone rosso, Nitticora e Sgarza ciuffetto (1°aprile-31 luglio)</p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento della specie</p>	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013	Non necessarie

				<p>Tarabuso</p> <p>4. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Succiacapre</p> <p>5. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie Nitticora</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Tarabuso e del Falco di palude dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>8. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p>		
Belluno	SIC IT3230003 "Gruppo del Sella"	Aquila reale, Pernice bianca, Coturnice		<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> ● Gallo cedrone 	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013.</p>	<p>Non necessarie</p>

				<p><i>Tetrao urogallus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> ● Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> ● Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela ● divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre ● individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani ● divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di 	
--	--	--	--	---	--

				<p>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Pernice bianca e Coturnice contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Pernice bianca, Coturnice)</p> <p>3. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Pernice bianca, Coturnice)</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Pernice bianca e Coturnice dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>5. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini</p>	
--	--	--	---	--

				dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target: Aquila reale)		
Belluno	SIC IT3230005 "Gruppo Marmolada"	Aquila reale, Pernice bianca, Fagiano di monte, Coturnice		<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani 	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013.</p>	Non necessarie

				<ul style="list-style-type: none"> • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno. <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>3. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> ● Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> ● Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> ● Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> ● Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>. <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori</p>	
--	--	--	--	--

				<p>ai 900 m slm (Specie target Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte)</p> <p>3. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte)</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>5. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target: Aquila reale)</p>		
Belluno	SIC IT3230006 "Val Visdende – Monte Peralba Quaternà"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3230089	<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p>	Non necessarie

				<p>cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno. 	
--	--	--	--	--	--

				<p>2. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>3. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>7. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> ● Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> ● Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> ● Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> ● Coturnice delle 	
--	--	--	--	--	--

				<p style="text-align: center;"><i>Alpi Alectoris graeca.</i></p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte e Gallo cedrone</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>monte, Gallo cedrone e Coturnice)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>7. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target: Aquila reale)</p>		
Belluno	SIC IT3230017 "Monte Pelmo – Mondeval – Formin"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Gipeto, Pernice bianca Fagiano di monte, Gallo cedrone		<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p>	Non necessarie

				<p>l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° 	
--	--	--	--	--	--

				<p>maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> ● Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> ● Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> ● Pernice bianca 	
--	--	--	--	---	--

				<p style="text-align: center;"><i>Lagopus mutus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>. <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>Per le specie Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte e Gallo cedrone</p> <p>Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice)</p> <p>Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>(Specie target Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice)</p> <p>Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target: Aquila reale, Gipeto)</p>		
Belluno	SIC IT3230019 "Lago di Misurina"	Francolino di monte		<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p>	Valgono le Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 applicate dal PFV Provinciale	Non necessarie

				<p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di 	
--	--	--	--	---	--

				<p>succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> ● Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> ● Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> 	
--	--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> • Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> • Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>. <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte)</p> <p>Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Francolino di monte)</p> <p>Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Francolino di monte dal 1° aprile al 31 agosto</p>		
Belluno-Treviso-Vicenza	SIC-ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Falco di palude, Re di quaglie, Fagiano di monte, Gallo cedrone		<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000; 2. Norme che regolano 	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013	Non necessarie

				<p>l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° 	
--	--	--	--	---	--

				<p>maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> • Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> • Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> • Pernice bianca 	
--	--	--	--	---	--

				<p style="text-align: center;"><i>Lagopus mutus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>. <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Fagiano di monte e Coturnice e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>territorio endalpico (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Falco di palude dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>8. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>9. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche</p>	
--	--	--	--	--	--

				(Specie target Aquila reale)		
Belluno-Treviso	SIC IT3230025 "Gruppo del Visentin : M. Faverghera - M. Cor"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Fagiano di monte	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3240024	<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013	Non necessarie

				<p>luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>2. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> • Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> • Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> • Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> • Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>. <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Fagiano di monte e Coturnice e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Francolino di monte</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target</p>	
--	--	--	---	--

				<p>Francolino di monte, Fagiano di monte)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnice))</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Francolino di monte, Fagiano di monte e Coturnice dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>7. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale)</p>		
Belluno	SIC IT3230027 "Monte Dolada Versante S.E."	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Fagiano di monte		Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio	Non necessarie

			<p>specie indicate come presenti</p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> • Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> • Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> • Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> • Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca.</i> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di 	2013	
--	--	--	--	------	--

				<p>divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno. <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per la specie Coturnice e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Francolino di monte</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie</p>	
--	--	--	--	--

				<p>target Francolino di monte, Fagiano di monte)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Francolino di monte, Fagiano di monte dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>7. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale)</p>		
Belluno	SIC IT3230031 "Val Tovanella Bosconero"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiapapre, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3230089	<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> ● Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> ● Francolino di monte <i>Bonasa</i> 	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013	Non necessarie

				<p>bonasia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernice bianca Lagopus mutus • Coturnice delle Alpi Alectoris graeca. <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano 	
--	--	--	--	---	--

				<p>di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>1. Per le specie Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale, Grifone e Orso)</p>		
Belluno	<p>SIC IT3230032 "Lago di Busche - Vincheto di Cellarda – Fontane"</p>	<p>Aquila reale, Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Combattente, Mignattaio, Schiribilla, Voltolino, Sterna comune, Re di quaglie</p>	<p>Sito totalmente incluso nel SIC IT3230088</p>	<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>

			<p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione gare cinofile in presenza del re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura</p>	
--	--	--	---	--

			<p>dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 (misure 1,2,3,4,5, da attuarsi in caso di rilascio di autorizzazioni per appostamenti agli acquatici):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Tarabuso, Schiribilla, Voltolino e Succiacapre 2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie Garzetta, Airone bianco maggiore e Mignattaio 3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie Tarabuso, Schiribilla e Voltolino 4. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie Moretta tabaccata e Combattente 5. Divieto di costruzione di appostamenti per acquatici 	
--	--	--	--	--

				<p>nel periodo di nidificazione delle specie Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino, Sterna comune (1°aprile-31 luglio)</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Tarabuso, Falco di palude, Schiribilla, Voltolino dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target: Aquila reale)</p>		
Belluno	SIC-ZPS IT3230035 "Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone		<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

				<ul style="list-style-type: none"> • Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> • Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> • Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> • Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> • Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>. <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 	
--	--	--	--	---	--

				<p>1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiapre</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Pernice bianca,</p>	
--	--	--	---	--

				<p>Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale e Grifone)</p>		
Belluno	SIC IT3230042 "Torbiera di Lipoi"	Nessuna specie bersaglio		Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio	Non necessarie

			<p>specie indicate come presenti</p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie</p>	<p>2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> • Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> • Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> • Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> • Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>. 		
Belluno	SIC-ZPS IT3230043 "Pale di San Martino: Focobon, Papa - San lucano, Agner Croda Granda"	Aquila reale, Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice* (specie non in formulario)		<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> • Gallo cedrone 	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p>	Non necessarie

				<p><i>Tetrao urogallus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> • Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> <p>Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca.</i></p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di 	
--	--	--	--	---	--

				<p>monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte e Gallo cedrone</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC</p>	
--	--	--	--	--

				<p>e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Coturnice dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale)</p>		
Belluno	SIC IT3230044 "Fontane di Nogarè"	Airone rosso, Tarabuso, Garzetta, Tarabusino, Schiribilla, Voltolino, Sterna comune	<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> ● Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> ● Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> 	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013.</p>	Non necessarie	

				<ul style="list-style-type: none"> • Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> • Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>. <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio in presenza del re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno. <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 (misure 1,2,3,4 da attuarsi in caso di rilascio di autorizzazioni per appostamenti agli acquatici):</p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Tarabuso, Schiribilla e Voltolino</p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie Garzetta</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie Tarabuso, Schiribilla, Voltolino</p> <p>4. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabuso, Tarabusino, Garzetta, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino e Sterna comune (1° aprile-31 luglio)</p> <p>Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Tarabuso, Schiribilla, Voltolino dal 1° aprile al 31 luglio</p>		
Belluno	SIC IT3230045 "Torbiera di Antole"	Tarabuso		<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie presenti:</p> <p>1. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela 	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013	Non necessarie

				<ul style="list-style-type: none"> • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani <p>2. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>3. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>4. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 (misure 1,2,3, da attuarsi in caso di rilascio di autorizzazioni per appostamenti agli acquatici)</p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Tarabuso</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie Tarabuso</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabuso, (1° aprile-31 luglio)</p>	
--	--	--	--	---	--

				4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Tarabuso dal 1° aprile al 31 luglio		
Belluno	SIC IT3230047 "Lago di Santa Croce"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Falco di palude	Sito che presenta solo il 6% di superficie cacciabile	<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

			<p>faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 (misure 1,2,3 da attuarsi in caso di rilascio di autorizzazioni per appostamenti agli acquatici)</p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie Tarabuso</p> <p>2. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie Moretta tabaccata</p>	
--	--	--	--	--

				<p>3. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabuso, Sgarza ciuffetto, Airone rosso (1° aprile-31 luglio)</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Tarabuso e Falco di palude dal 1° aprile al 31 luglio</p>		
Belluno	SIC IT3230060 "Torbiere di Danta"	Aquila reale, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3230089	<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> ● Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> ● Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> ● Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> ● Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>. <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

				<ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno. <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>5. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>6. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per la specie Fagiano di monte e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte e Gallo cedrone</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di</p>	
--	--	--	--	---	--

				comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale)		
Belluno	SIC IT3230063 "Torbiere di Lac Torond"	Francolino di monte, Re di quaglie, Fagiano di monte, Pernice bianca		<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> • Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> • Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> • Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> • Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>. <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello 	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009	Non necessarie

				<p>di tutela</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno. <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Pernice bianca e Fagiano di monte e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori</p>	
--	--	--	--	--

				<p>ai 900 m slm (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Re di quaglie)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Re di quaglie)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p>		
Belluno	<p>SIC IT3230067 "Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di Col d'Ongia"</p>	Nessuna specie bersaglio		<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti.</p> <p>1. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p>	Non necessarie	Non necessarie

				<ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p>		
Belluno	SIC IT3230068 "Valpiana - Valmorel (aree palustri)"	Re di quaglie		<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento 	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

				<p>e allenamento cani</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno. <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Re di quaglie)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p>		
Belluno	SIC-ZPS IT3230071 "Dolomiti d'Ampezzo"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Gipeto, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone	<p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p> <p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> • Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> • Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> • Pernice bianca 	<p>Il SIC/ZPS IT 3230071 "Dolomiti d'Ampezzo" corrisponde quasi completamente con l'area protetta del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, per cui non è stato valutato.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie	

				<p style="text-align: center;">Lagopus mutus</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Coturnice delle Alpi Alectoris graeca. <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela ● divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre ● individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani ● divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice 	
--	--	--	--	--	--

				<p>e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p>		
Belluno-Treviso	SIC-ZPS IT3230077 "Foresta del Cansiglio"	Aquila reale, Francolino di monte, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso, Re di quaglie* (specie non in formulario)	Sito che presenta solo il 2% di superficie cacciabile in prov. di Belluno ed il 7% in prov. di Treviso	Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio	Non necessarie

			<p>presenti</p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> • Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> • Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> • Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> • Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca.</i> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività 	2013
--	--	--	--	------

				<p>di addestramento e allenamento cani</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno. <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Pernice bianca e Fagiano di monte e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte e Gallo cedrone</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio</p>	
--	--	--	---	--

				<p>esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>7. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale, Grifone, Orso)</p>		
Belluno	SIC IT3230078 "Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico"	Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3230089	Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013	Non necessarie

				<p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> • Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> • Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> • Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> • Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>. <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento 	
--	--	--	--	--	--

				<p>cani</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno. <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Pernice bianca e Fagiano di monte e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in</p>	
--	--	--	---	--

				<p>territorio endalpico (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone e Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale, Orso)</p>		
Belluno	SIC IT3230080 "Val Talagona - Gruppo	Aquila reale, Francolino di monte, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone		Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi	Non necessarie

	Monte Cridola - Monte Duranno"			<p>i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo 	<p>dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013.</p>
--	--------------------------------------	--	--	--	---

				<p>cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p>	
--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> • Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> • Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> • Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> • Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>. <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Pernice bianca e Fagiano di monte e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte e Gallo cedrone</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone)</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte e Gallo cedrone dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale, Grifone)</p>		
Belluno	SIC-ZPS IT3230081 "Gruppo Antelao -	Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso, Coturnice		Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio	Non necessarie

	Marmarole – Sorapis”			<p>specie indicate come presenti</p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> • Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> • Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> • Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> • Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca.</i> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di 	<p>2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p>	
--	----------------------	--	--	--	--	--

				<p>divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno. <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Gallo cedrone, Coturnice)</p> <p>4. Posticipo inizio</p>	
--	--	--	---	--

			<p>censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnice e Gallo cedrone dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale, Grifone, Orso)</p>	
--	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Belluno</p>	<p>SIC-ZPS IT3230083 "Dolomiti feltrine e bellunesi"</p>	<p>Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Gipeto, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone</p>	<p>Sito che presenta solo il 2% di superficie cacciabile.</p>	<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in 	<p>Il SIC/ZPS IT 3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi" corrisponde quasi completamente con l'area protetta del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, per cui non è stato valutato.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	<p style="text-align: center;">Non necessarie</p>
---	--	---	---	--	---	---

				<p>presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>7. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> • Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> • Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> • Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> • Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>. 		
Belluno	SIC-ZPS IT3230084 "Civetta - Cime di San Sebastiano"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiapapre, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone		<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela 	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

				<ul style="list-style-type: none"> • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno. <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> ● Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> ● Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> ● Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> ● Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>. <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Pernice bianca, Coturnice e FAGIANO DI MONTE e contingentamento dei</p>	
--	--	--	---	--

				<p>permessi al n°di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnice e Gallo</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>cedrone dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale)</p>		
Belluno	SIC IT3230085 "Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio"	Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso, Coturnice* (*specie non in formulario)	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3230089	<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> ● Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> ● Francolino di monte <i>Bonasa</i> 	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

				<p>bonasia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernice bianca Lagopus mutus • Coturnice delle Alpi Alectoris graeca <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano 	
--	--	--	--	--	--

				<p>di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>5. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>1. Per le specie Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>riproduttivo delle specie Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnice e Gallo cedrone dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale, Grifone, Orso)</p>		
Belluno	ZPS IT3230086 "Col di Lana - Settsas - Cherz"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Re di quaglie, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone		<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> 	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009.</p>	Non necessarie

				<ul style="list-style-type: none"> • Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> • Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> • Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> • Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>. <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in 	
--	--	--	--	--	--

				<p>presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo</p>	
--	--	--	---	--

				<p>cedrone, Coturnice)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnice e Gallo cedrone dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale, Grifone, Orso).</p>		
Belluno	ZPS IT3230087 "Versante Sud delle Dolomiti feltrine"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Grifone, Fagiano di monte, Gallo cedrone		Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013	Non necessarie

				<p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel 	
--	--	--	--	---	--

				<p>periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> ● Gallo cedrone 	
--	--	--	--	--	--

				<p style="text-align: center;"><i>Tetrao urogallus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> • Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> • Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i>. <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per le specie Coturnice e Fagiano di monte e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013) 2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre 3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice, Re di quaglie) 4. Posticipo inizio 	
--	--	--	--	--	--

			<p>censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice, Re di quaglie)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Francolino di monte, Fagiano di monte, Re di quaglie, Coturnice e Gallo cedrone dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale, Grifone)</p>	
--	--	--	--	--

<p>Belluno-Treviso</p>	<p>SIC IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Combattente, Schiribilla, Voltolino, Sterna comune, Succiacapre</p>	<p>Include totalmente i siti: ZPS IT3230032 ZPS IT3240034</p>	<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile in presenza del re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno. 	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>
-------------------------------	--	--	---	---	--	-----------------------

				<p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>6. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>7. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> ● Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> ● Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> ● Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> ● Coturnice delle 	
--	--	--	--	--	--

				<p style="text-align: center;"><i>Alpi Alectoris graeca</i></p> <p>8. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 (misure 1,2,3,4,5 da attuarsi in caso di rilascio di autorizzazioni per appostamenti agli acquatici)</p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Succiacapre, Tarabuso, Schiribilla e Voltolino</p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie Garzetta e Airone bianco maggiore</p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie Tarabuso, Schiribilla, Voltolino</p> <p>4. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie Moretta tabaccata e Combattente</p> <p>5. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>specie Tarabuso, Tarabusino, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino e Sterna comune (1°aprile-31 luglio)</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Tarabuso, Falco di palude, Schiribilla, Voltolino dal 1° aprile al 31 luglio</p>		
Belluno	ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Comelico"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso	Include totalmente i siti: SIC IT3230031 SIC IT3230080 SIC IT3230085 SIC IT3230006 SIC IT3230078 SIC IT3230060	<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Creazione di oasi di Rifugio, Riproduzione e Sosta spesso interne ai Siti Natura 2000;</p> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela ● divieto di effettuazione di 	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013	Non necessarie

				<p>addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno. <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> • Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> • Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> • Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> • Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca.</i> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Pernice bianca, Coturnice e Fagiano di monte e contingentamento dei permessi al n° di capi in</p>	
--	--	--	--	--

				<p>piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice, Re di quaglie)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice, Re di quaglie)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Pernice bianca, Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnice, Re di</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>quaglie e Gallo cedrone dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>8. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale, Grifone, Orso)</p>	
Belluno	SIC-ZPS IT3230090 "Cima Campo - Monte Celado"	Francolino di monte, Succiacapre, Re di quaglie, Gallo cedrone	<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> ● Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> ● Francolino di monte <i>Bonasa</i> 	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

				<p>bonasia</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pernice bianca Lagopus mutus ● Coturnice delle Alpi Alectoris graeca <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela ● divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre ● individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani ● divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano 	
--	--	--	--	--	--

				<p>di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Francolino di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Francolino di monte, Re di quaglie e Gallo cedrone dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>7. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>Treviso-Belluno</p>	<p>ZPS IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle"</p>	<p>Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Grifone, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Re di quaglie</p>	<p>Include totalmente i siti: SIC IT3230025 SIC IT3240003</p>	<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>6. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> ● Gallo cedrone <i>Tetrao urogallus</i> ● Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> ● Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> ● Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela ● divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>
-------------------------------	---	---	---	--	--	-----------------------

				<p>900 m prima del 1° settembre</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno. <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Fagiano di monte e Coturnice e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (Tabella riportata in Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 pag 5/14)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice)</p> <p>4. Posticipo inizio</p>	
--	--	--	---	--

			<p>censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Schiribilla, Voltolino, Cavaliere d'Italia e Occhione dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>8. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>9. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia</p>	
--	--	--	--	--

				di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Grifone, Aquila reale)		
Treviso-Belluno	ZPS IT3240034 "Garzaia di Pederobba"	Airone rosso, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Sterna comune	Sito totalmente incluso nel SIC IT3230088	<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela • individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani • divieto di esecuzione di gare cinofile in presenza del re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013	Non necessarie

				<p>31 agosto e in presenza di Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>3. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 (misure 1.1,2,3,4 da attuarsi in caso di rilascio di autorizzazioni per appostamenti agli acquatici)</p> <p>1. Effettuare monitoraggi</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>specifici relativamente alle specie Tarabuso^{1,1} e Succiacapre^{1,2}</p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie Nitticora, Garzetta, Airone bianco maggiore</p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie Tarabuso</p> <p>4. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabuso, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Sterna comune, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso (1° aprile-31 luglio)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p>		
Treviso-Belluno	SIC IT3240003 "Monte Cesen"	Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3240024	<p>Misure di attenuazione generali previste dal PFV provinciale valide per tutti i siti e cogenti per le specie indicate come presenti</p> <p>1. Redazione di norme per la gestione di specie di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fagiano di monte <i>Tetrao tetrix</i> • Gallo cedrone 	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

				<p><i>Tetrao urogallus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Francolino di monte <i>Bonasa bonasia</i> ● Pernice bianca <i>Lagopus mutus</i> ● Coturnice delle Alpi <i>Alectoris graeca</i> <p>2. Norme che regolano l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani in funzione delle specie di Direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● zonizzazione delle aree interne ai siti Rete Natura 2000 con definizione del livello di valenza faunistica e diversa e crescente livello di tutela ● divieto di effettuazione di addestramento e allenamento dei cani al di sopra dei 900 m prima del 1° settembre ● individuazione di specifiche zone di divieto per l'attività di addestramento e allenamento cani ● divieto di esecuzione di gare cinofile dal 1° maggio al 15 luglio e in presenza di 	
--	--	--	--	---	--

				<p>francolino di monte, gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e re di quaglie nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto e in presenza di Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno.</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti fissi a meno di 250 m dalle aree Parco e dagli altri istituti di tutela faunistica</p> <p>4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000, la costruzione e l'utilizzo delle altane per la caccia agli ungulati sono vietate nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio nei pressi delle arene di canto di gallo cedrone e fagiano di monte.</p> <p>4. Incentivi per miglioramenti ambientali a favore di specie di interesse comunitario;</p> <p>5. Immissioni di tipica fauna alpina solo a cura dell'Amministrazione Provinciale fatte salve le competenze di ISPRA e Regione.</p> <p>7. Avvio del processo informativo e formativo volto alla sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni atossiche</p> <p>Misure correttive previste</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per la specie Fagiano di monte contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (Tabella riportata in Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 pag 5/14)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte e Gallo cedrone</p> <p>Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte e Gallo cedrone)</p> <p>3. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte e Gallo cedrone)</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Francolino di monte, Fagiano di monte e Gallo cedrone dal 1° aprile al 31</p>	
--	--	--	--	--

				<p>agosto</p> <p>5. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p>		
Treviso	SIC IT3240002 "Colli asolani"	Succiacapre, Re di quaglie		<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Succiacapre</p> <p>2. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <p>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre</p> <p>- sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei siti ove prevista l'istituzione di campi cani</p>	Non necessarie
Treviso-Belluno	SIC IT3240003 "Monte Cesen"	Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3240024	<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per la specie Fagiano di monte contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (Tabella</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <p>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno</p>	Non necessarie

			<p>riportata in Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 pag 5/14)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte e Gallo cedrone</p> <p>Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte e Gallo cedrone)</p> <p>3. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte e Gallo cedrone)</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Francolino di monte, Fagiano di monte e Gallo cedrone dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>5. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p>	<p>tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie fagiano di monte, pernice bianca e coturnice;</p> <p>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fagiano di monte: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35 - coturnice e pernice bianca: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1; <p>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</p> <p>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</p> <p>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte) dal 15 aprile al 1° settembre.</p>	
--	--	--	--	---	--

Treviso	SIC IT3240004 "Montello"	Succiacapre, Re di quaglie		<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Succiacapre</p> <p>2. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <p>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre</p> <p>- sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei siti ove prevista l'istituzione di campi cani</p>	Non necessarie
Treviso	SIC IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano"	Nessuna specie bersaglio		Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie
Treviso	SIC/ZPS IT3240006 "Bosco di Basalghelle"	Nessuna specie bersaglio	Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie	Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie
Treviso	SIC/ZPS IT3240008 "Bosco di Cessalto"	Nessuna specie bersaglio	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie
Treviso-Padova	ZPS IT3240011 "Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora	<p>Sito totalmente incluso nel SIC IT3240028</p> <p>Sito compreso totalmente all'interno</p>	<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Effettuare monitoraggi</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

	Cristina"		<p>di istituto di protezione della fauna per la prov. di Padova</p> <p>Sito che presenta solo l'1% di superficie cacciabile per la prov. di Treviso</p>	<p>specifici relativamente alla specie Tarabuso</p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie Nitticora</p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie Tarabuso</p> <p>4. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Airone rosso (1° aprile-31 luglio)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Tarabuso, Falco di palude e Albanella minore dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p>		
Treviso	SIC/ZPS IT3240012 "Fontane Bianche di Lancenigo"	Tarabusino, Nitticora, Voltolino	<p>Sito che presenta solo il 3% di superficie cacciabile.</p>	<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Voltolino</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>

				<p>di svernamento relativamente alla specie Voltolino</p> <p>3. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabusino, Nitticora, Voltolino (1° aprile-31 luglio)</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Voltolino dal 1° aprile al 31 luglio</p>		
Treviso	ZPS IT3240013 "Ambito fluviale del Livenza"	Falco di palude, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora, Voltolino	Sito totalmente incluso nel SIC IT3240029	<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Voltolino</p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie Nitticora</p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie Voltolino</p> <p>4. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie Moretta tabaccata e Combattente</p> <p>5. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabusino,</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre - sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei siti ove prevista l'istituzione di campi cani 	Non necessarie

				<p>Nitticora, Voltolino (1°aprile-31 luglio)</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Falco di palude, Voltolino dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p>		
Treviso	SIC IT3240014 "Laghi di Revine"	Airone rosso, Albanella minore, Nitticora	Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie	Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie
Treviso	SIC IT3240015 "Palù del Quartiere del Piave"	Airone rosso, Falco di palude, Re di quaglie, Nitticora, Voltolino	Sito che presenta solo l'1% di superficie cacciabile.	<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Voltolino 2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie Nitticora 3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie Voltolino 4. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Nitticora, 	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

				<p>Airone rosso, Voltolino (1°aprile-31 luglio)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Falco di palude, Voltolino dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p>		
Treviso	SIC/ZPS IT3240016 "Bosco di Gaarine"	Nessuna specie bersaglio	Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie	Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie
Treviso	SIC/ZPS IT3240017 "Bosco di Cavalier"	Nessuna specie bersaglio	Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie	Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie
Treviso-Venezia	ZPS IT3240019 "Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Voltolino	Sito totalmente incluso nel SIC IT3240031 Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Tarabuso e Voltolino</p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie Nitticora e Garzetta</p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento</p>	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013	Non necessarie

				<p>relativamente alle specie Tarabuso e Voltolino</p> <p>4. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone rosso e Voltolino (1° aprile-31 luglio)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Tarabuso, Falco di palude e Voltolino dal 1° aprile al 31 luglio</p>		
Treviso	ZPS IT3240023 "Grave del Piave"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Occhione, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora, Combattente, Schiribilla, Voltolino	Sito totalmente incluso nel SIC IT3240030	<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Tarabuso, Schiribilla, Voltolino e Occhione</p> <p>2. Corsi di riconoscimento specifici per i cacciatori che frequentano le aree di presenza/passaggio della specie Occhione</p> <p>3. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie Nitticora e Airone bianco maggiore</p> <p>4. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <p>limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre (in alternativa, istituzione di alcune piccole oasi lungo il SIC)</p>	Non necessarie

				<p>relativamente alle specie Tarabuso, Schiribilla e Voltolino</p> <p>5. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie Combattente</p> <p>6. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla e Voltolino (1° aprile-31 luglio)</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Schiribilla, Voltolino e Occhione dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>8. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p>		
Treviso-Belluno	ZPS IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Grifone, Fagiano di monte, Gallo cedrone	Include totalmente i siti: SIC IT3230025 SIC IT3240003	<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Fagiano di monte e Coturnice e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo:</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della</p>	Non necessarie

			<p>autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (Tabella riportata in Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 pag 5/14)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte, Gallo cedrone e Succiacapre</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Schiribilla, Voltolino, Cavaliere d'Italia e Occhione dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo</p>	<p>L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <ul style="list-style-type: none"> - censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie fagiano di monte, pernice bianca e coturnice; - sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a: <ul style="list-style-type: none"> - fagiano di monte: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35 - coturnice e pernice bianca: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1; - assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi); - posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre; - sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte) dal 15 aprile al 1° settembre. 	
--	--	--	--	--	--

				<p>riproduttivo delle specie Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p> <p>8. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>9. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Grifone, Aquila reale)</p>		
Treviso	ZPS IT3240025 "Campazzi di Onigo"	Airone rosso, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Combattente		<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie Combattente</p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione della specie</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <p>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà</p>	Non necessarie

				<p>Airone rosso (1°aprile-31 luglio)</p> <p>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Falco di palude e Albanella minore dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p>	<p>ottobre</p> <p>- sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei siti ove prevista l'istituzione di campi cani</p>	
Treviso	ZPS IT3240026 "Prai di Castello di Godego"	Airone rosso, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Combattente		<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie Combattente</p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione della specie Airone rosso (1°aprile-31 luglio)</p> <p>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Falco di palude e Albanella minore dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>4. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Re</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <p>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre</p> <p>- sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei siti ove prevista l'istituzione di campi cani</p>	Non necessarie

				di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto		
Treviso-Padova	SIC IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora	Include totalmente i siti: ZPS IT3240011 Sito compreso totalmente all'interno di istituto di protezione della fauna per la prov. di Padova Sito che presenta solo l'1% di superficie cacciabile per la prov. di Treviso	<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Tarabuso 2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie Nitticora 3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie Tarabuso 4. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie Moretta tabaccata e Combattente 5. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Airone rosso (1°aprile-31 luglio) 6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Tarabuso, Falco di palude e Albanella minore, dal 1° aprile al 31 luglio 7. Sospensione attività di 	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	Non necessarie

				addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto		
Treviso-Venezia	SIC IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano"	Falco di palude, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora, Voltolino	Include totalmente i siti: ZPS IT3240013	<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio siti svernamento relativamente alla specie Voltolino 2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie Nitticora 4. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabusino, Nitticora, Voltolino (1°aprile-31 luglio) 5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Falco di palude, Voltolino dal 1° aprile al 31 luglio 6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto 	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre - sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) nei siti ove prevista l'istituzione di campi cani 	Non necessarie
Treviso	SIC IT3240030 "Grave del Piave - Fiume	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Occhione, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora,	Include totalmente i siti: ZPS IT3240023	Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio	Non necessarie

	Soligo - Fosso di Negrisia"	Combattente, Schiribilla, Voltolino	<p>2013</p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Tarabuso, Schiribilla, Voltolino e Occhione</p> <p>2. Corsi di riconoscimento specifici per i cacciatori che frequentano le aree di presenza/passaggio della specie Occhione</p> <p>3. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie Nitticora, Airone bianco maggiore</p> <p>4. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie Tarabuso, Schiribilla, Voltolino</p> <p>5. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie Combattente</p> <p>6. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino (1°aprile-31 luglio)</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore,</p>	<p>2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <p>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre</p> <p>- limitazione dell'orario per la caccia vagantiva con il cane (fino alle ore 14) dall'apertura a metà ottobre (in alternativa, istituzione di alcune piccole oasi lungo il SIC)</p>	
--	-----------------------------	-------------------------------------	---	---	--

				<p>Schiribilla, Voltolino e Occhione dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>8. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p>		
Treviso-Venezia	<p>SIC IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Voltolino</p>	<p>Include totalmente i siti: ZPS IT3240019</p> <p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	<p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Tarabuso e Voltolino</p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie Nitticora e Garzetta</p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie Tarabuso e Voltolino</p> <p>4. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone rosso e Voltolino (1°aprile-31 luglio)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Tarabuso, Falco di palude e Voltolino dal 1° aprile al 31 luglio</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p>	<p>Non necessarie</p>
Treviso	<p>SIC IT3240032</p>	<p>Nessuna specie bersaglio</p>		<p>Non necessarie</p>	<p>Non necessarie</p>	<p>Non necessarie</p>

	"Fiume Meschio"					
Treviso-Venezia	SIC IT3240033 "Fiumi Meolo e Vallio"	Nessuna specie bersaglio		Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie
Treviso-Belluno	ZPS IT3240034 "Garzaia di Pederobba"	Airone rosso, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Garzetta, Tarabusino, Nitticora	Sito totalmente incluso nel SIC IT3230088	<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Tarabuso e Succiacapre 2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie Nitticora, Garzetta, Airone bianco maggiore 3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alla specie Tarabuso 4. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabuso, Nitticora, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso (1° aprile-31 luglio) 5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno 	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013	Non necessarie

Treviso	ZPS IT3240035 "Settolo Basso"	Succiacapre, Tarabusino		<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Succiacapre</p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione della specie Tarabusino (1°aprile-31 luglio)</p> <p>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <p>- sospensione dell'attività di addestramento cani nel periodo di nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto);</p> <p>- utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide (norma decaduta).</p>	Non necessarie
Belluno-Treviso-Vicenza	SIC-ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Succiacapre, Falco di palude, Re di quaglie, Fagiano di monte, Gallo cedrone		<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Fagiano di monte e Coturnice e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Francolino di monte, Gallo cedrone e</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013 e le misure di cui All. D della LR n. 1 del 05/01/2007 e successive modificazioni di cui all'All. D della DGR 2463/2009</p> <p>Misure di attenuazione di cui all'All. D della L.R. n. 1 del 05/01/2007 e s.m.i.</p> <p>- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del territorio adatto alle specie fagiano di monte, pernice bianca e coturnice;</p> <p>- sospensione dei prelievi venatori in presenza di dati censuali pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fagiano di monte: rapporto giovani/femmine adulte inferiore a 1,35 - coturnice e pernice bianca: rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1; 	Non necessarie

			<p>Succiacapre</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Falco di palude dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Francolino di monte, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Coturnice e Re di quaglie dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>7. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo del Succiacapre dal 1° maggio al 30 giugno</p>	<p>- assegnazione nominativa del capo per piani di prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 5 capi);</p> <p>- posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani di cui all'art. 18, comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre;</p> <p>- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle zone addestramento cani di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di riproduzione di una o più specie di galliformi alpini (gallo cedrone, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, francolino di monte) dal 15 aprile al 1° settembre.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>8. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>9. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale)</p>		
Belluno-Treviso	SIC IT3230025 "Gruppo del Visentin : M. Faverghera - M. Cor"	Coturnice, Aquila reale, Francolino di monte, Fagiano di monte	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3240024	<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Fagiano di monte e Coturnice e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Francolino di monte</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1°</p>	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013	Non necessarie

				<p>settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Francolino di monte, Fagiano di monte, Coturnice)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Francolino di monte, Fagiano di monte e Coturnice dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>7. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale)</p>		
Treviso	SIC IT3230026	Aquila reale, Fagiano di monte	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3240024	Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle	Non necessarie

	"Passo di San Boldo"		Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	<p>DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per la specie Fagiano di monte e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m s.l.m. (Specie target Fagiano di monte)</p> <p>2. Posticipo inizio censimento estivo galliformi alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Fagiano di monte)</p> <p>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Fagiano di monte dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>4. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>5. Informazione e</p>	<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</p>	
--	----------------------	--	---	---	---	--

				formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale)		
Belluno-Treviso	SIC/ZPS IT3230077 "Foresta del Cansiglio"	Aquila reale, Francolino di monte, Grifone, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone, Orso	Sito che presenta solo il 2% di superficie cacciabile in prov. di Belluno ed il 7% in prov. di Treviso.	<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Per le specie Pernice bianca e Fagiano di monte e contingentamento dei permessi al n° di capi in piano di prelievo: autorizzazione del prelievo solo se soddisfatti parametri demografici minimi (riferimento alle specifiche di cui alla Tabella riportata a pag. 5/14 dell'Allegato A della DGR n. 233 del 26.02.2013)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Francolino di monte e Gallo cedrone</p> <p>3. Posticipo dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre a quote superiori ai 900 m slm (Specie target Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone)</p> <p>4. Posticipo inizio censimento estivo galliformi</p>	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013	Non necessarie

				<p>alpini con cani da ferma al 15 agosto in territorio esalpico, al 20/8 in territorio mesalpico e al 25/8 in territorio endalpico (Specie target Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte, Gallo cedrone)</p> <p>5. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Francolino di monte, Pernice bianca, Fagiano di monte e Gallo cedrone dal 1° aprile al 31 agosto</p> <p>6. Divieto di costruzione e utilizzo per la caccia di altane presso arene di canto del Gallo cedrone e del Fagiano di monte nel periodo dal 1° aprile al 15 maggio</p> <p>7. Informazione e formazione presso i cacciatori abilitati alla caccia di selezione ai fini dell'adozione di comportamenti precauzionali e dell'introduzione progressiva di munizioni atossiche (Specie target Aquila reale, Grifone, Orso)</p>		
Belluno-Treviso	SIC IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Combattente, Schiribilla, Voltolino, Sterna comune	Include totalmente i siti: ZPS IT3230032 ZPS IT3240034	<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013</p> <p>1. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle</p>	Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 febbraio 2013	Non necessarie

				<p>specie Tarabuso, Schiribilla e Voltolino</p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie Garzetta e Airone bianco maggiore</p> <p>3. Effettuare monitoraggi specifici e mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie Tarabuso, Schiribilla, Voltolino</p> <p>4. Effettuare mappaggio dei siti di svernamento relativamente alle specie Moretta tabaccata e Combattente</p> <p>5. Divieto di costruzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabuso, Tarabusino, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino e Sterna comune (1° aprile-31 luglio)</p> <p>6. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Tarabuso, Falco di palude, Schiribilla, Voltolino dal 1° aprile al 31 luglio</p>		
Padova-Treviso	SIC IT3260023 "Muson Vecchio, sorgenti e	Airone rosso, Garzetta, Tarabusino		<p>Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</p> <p>1. Interdizione di</p>	<p>Valgono le misure correttive già previste dal PFV Provinciale che corrispondono alle Misure correttive previste ai sensi dell'Allegato A DGR n. 233 del 26 Febbraio 2013</p>	Non necessarie

	roggia Acqualonga"			<p>appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie Garzetta</p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti agli acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabusino, Garzetta e Airone rosso (1°aprile-31 luglio)</p>		
Venezia	SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei"	Airone rosso, Succiacapre, Falco di palude, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Combattente, Fraticello, Sterna comune, Pernice di mare (non segnalata) , Beccapesci		<p>Prescrizioni generiche:</p> <p>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS</p> <p>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS</p> <p>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS</p> <p>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS</p> <p>Prescrizioni specifiche:</p> <p>1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabusino, Garzetta, Airone rosso, Cavaliere d'Italia, Sterna comune, Beccapesci e Fraticello (1°aprile-31 luglio)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici della specie Combattente</p>	Non necessarie ulteriori misure correttive	Non necessarie

Venezia	SIC/ZPS IT3250006 "Bosco di Lison"	Succiacapre	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	L'intero sito è incluso nella più vasta Oasi del Bosco di Lison, che tutela quindi con un efficace funzione filtro questa piccola superficie boscata, relitto delle vaste formazioni boscate che in tempi storici ricoprivano ampie superfici della pianura padana. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250006 sono pertanto nulle. Misure correttive non necessarie	Non necessarie
Venezia	SIC/ZPS IT3250008 "Ex cave di Villetta di Salzano"	Garzetta, Tarabusino, Nitticora	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	L'intero sito è incluso nell'Oasi delle Cave di Salzano. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250008 sono pertanto nulle. Misure correttive non necessarie	Non necessarie
Venezia	SIC/ZPS IT3250010 "Bosco di Carpenedo"	Nessuna specie bersaglio	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Il sito tutela due bacini idrici di ex-cava disgiunti (distanza dei due ambiti ca. 300 m), separati tra loro da aree agricole ed infrastrutture stradali. Le due parti sono entrambe incluse nella più ampia Oasi del Bosco di Carpenedo, che funge quindi da filtro per le parti centrali del SIC/ZPS. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250010 sono pertanto nulle. Misure correttive non necessarie	Non necessarie

<p>Venezia</p>	<p>ZPS IT3250012 "Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene-cave di Cinto Caomaggiore"</p>	<p>Airone rosso, Marangone minore, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Sterna comune</p>	<p>Tot. incluso nel sito SIC IT3250044</p> <p>Sito che presenta solo il 7% di superficie cacciabile</p>	<p>Prescrizioni generiche:</p> <p>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS</p> <p>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS</p> <p>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS</p> <p>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS</p> <p>Prescrizioni specifiche:</p> <p>1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Marangone minore, Airone bianco maggiore, Airone rosso e Sterna comune (1°aprile-31 luglio)</p> <p>2. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie Airone bianco maggiore, Marangone minore e Nitticora da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>3. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 2</p> <p>4. Interdizione agli appostamenti acquatici presso i roost individuati tramite il censimento di cui</p>	<p>Non necessarie ulteriori misure correttive</p>	<p>Non necessarie</p>
----------------	---	---	---	--	--	-----------------------

				<p>al punto 2 in un raggio di 100 m dagli stessi</p> <p>5. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 2</p> <p>6. Mappaggio annuale dei siti di svernamento della specie Tarabuso da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>7. Monitoraggio della specie Tarabuso in periodo di svernamento</p> <p>8. Effettuare monitoraggi specifici della specie Moretta tabaccata</p>		
Venezia	SIC IT3250013 "Laguna del Mort e pinete di Eraclea"	Succiacapre, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Combattente, Fraticello, Sterna comune	<p>Prescrizioni generiche:</p> <p>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS</p> <p>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS</p> <p>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS</p> <p>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS</p> <p>Prescrizioni specifiche:</p> <p>1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Garzetta, Fraticello e Sterna comune (1° aprile-31</p>	Non necessarie ulteriori misure correttive	Non necessarie	

				luglio); 2. Effettuare monitoraggi specifici della specie Combattente		
Venezia	SIC/ZPS IT3250016 "Cave di Gaggio"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Nitticora, Combattente, Mignattaio, Schiribilla, Voltolino, Fraticello, Sterna comune	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Il sito tutela due ambiti geograficamente separati di cave dismesse: le Cave di Gaggio e le Cave del Praello, tra loro lontani più di 1.300 m. I due ambiti sono entrambi inseriti in oasi di protezione che include: l'intero sito e una fascia agricola tampone lungo il lato orientale del sito Natura 2000 nel caso delle Cave di Gaggio Nord, il solo perimetro del sito Natura 2000 nel caso delle Cave del Praello. Il sito IT3250016 non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250016 sono pertanto nulle. Misure correttive non necessarie	Non necessarie
Venezia	SIC/ZPS IT3250017 "Cave di Noale"	Airone rosso, Garzetta, Tarabusino, Nitticora	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Il sito tutela l'ambito di ex-cava lungo il Rio Draganziolo, che viene interamente incluso nella più vasta Oasi delle Cave di Noale. L'oasi perimetra zone agricole che svolgono funzione di filtro, sia a Nord che a Sud-Est del sito Natura 2000. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250017 sono pertanto nulle. Misure correttive non necessarie	Non necessarie
Venezia	SIC/ZPS IT3250021 "Ex cave di Martellago"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Garzetta, Tarabusino, Nitticora	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Il sito tutela l'ambito di ex-cava lungo il Rio Storto, che viene interamente incluso nella Oasi delle Cave di Martellago. L'oasi perimetra anche una zona agricola di ca.14 Ha lungo il lato Nord-Est del sito Natura 2000, che svolge funzione di	Non necessarie

					<p>filtro. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250021 sono pertanto nulle.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	
Venezia	SIC/ZPS IT3250022 "Bosco Zacchi"	Succiacapre	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna.	<p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	<p>Il sito tutela una piccola porzione di Bosco, testimonianza e riserva biogenetica delle estese superfici boscate che un tempo colonizzarono la pianura padana. Il sito è interamente incluso nell'Oasi Bosco Zacchi. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250022 sono pertanto nulle.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie
Venezia	SIC/ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei"	Succiacapre, Falco di palude, Garzetta, Gabbiano corallino, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci	Sito che presenta solo il 5% di superficie cacciabile.	<p>Le due porzioni di sito presenti lungo il litorale del Lido sono entrambe racchiuse nelle più vaste Oasi di protezione della fauna (Oasi degli Alberoni e Oasi di San Nicolò), la porzione presente a Pellestrina non è invece protetta come Oasi ma è inserita in un contesto urbanizzato, ove la caccia di fatto non viene effettuata.</p>	<p>Il sito tutela tre porzioni distinte degli ecosistemi litoranei veneziani: gli Alberoni e San Nicolò presenti alle due estremità dell'isola del Lido, e Santa Maria del Mare all'estremità Nord dell'isola di Pellestrina. Le due porzioni di sito presenti lungo il litorale del Lido sono entrambe racchiuse nelle più vaste Oasi di protezione della fauna (Oasi degli Alberoni e Oasi di San Nicolò), la porzione presente a Pellestrina non è invece protetta come Oasi ma è inserita in un contesto urbanizzato, ove la caccia di fatto non viene effettuata.</p> <p>Il sito SIC IT3250023 non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250023 sono pertanto nulle.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie

<p>Venezia-Padova</p>	<p>SIC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Spatola, Mignattaio, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci</p>	<p>Sito totalmente incluso nella ZPS IT3250046</p>	<p>Prescrizioni generiche: Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS</p> <p>Prescrizioni specifiche: 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Gabbiano corallino, Beccapesci, Sterna comune e Fraticello (1°aprile-31 luglio) 2. Idonea copertura delle botti, finalizzata ad impedire la caduta dei pulli all'interno delle stesse, perlomeno nel periodo di nidificazione: 1 aprile – 31 luglio (Specie target: Gabbiano corallino, Fraticello, Sterna comune,</p>	<p>Non necessarie ulteriori misure correttive</p>	<p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° dom settembre – 31 dicembre). Divieto caccia da natante; Consentita caccia da appostamento temporaneo; Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba" No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993); Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA; Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia; Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993); Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria; Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate); Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate Divieto pre-apertura; Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE; Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio) Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina; Divieto Z.A.C. Divieto immissione selvaggina per ripopolamento Divieto uso pallini Piombo</p>
-----------------------	--	--	--	---	--	--

				<p>Beccapesci).</p> <p>3. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie Airone bianco maggiore, Marangone minore, Nitticora e Spatola da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 3</p> <p>5. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3 in un raggio di 100 m dagli stessi</p> <p>6. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3</p> <p>7. Mappaggio dei siti di svernamento della specie Tarabuso</p> <p>8. Monitoraggio annuale della specie Tarabuso da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>9. Monitoraggio annuale della specie Avocetta nei siti di svernamento da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>10. Effettuare monitoraggi specifici della specie Combattente</p>	
--	--	--	--	---	--

<p>Venezia</p>	<p>SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Spatola, Mignattaio, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci, Fenicottero</p>	<p>Sito totalmente incluso nella ZPS IT3250046</p>	<p>Prescrizioni generiche: Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS</p> <p>Prescrizioni specifiche: 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatichi nel periodo di nidificazione delle specie Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Gabbiano corallino, Beccapesci, Sterna comune e Fraticello (1°aprile-31 luglio) 2. Idonea copertura delle botti, finalizzata ad impedire la caduta dei pulli all'interno delle stesse, perlomeno nel periodo di nidificazione: 1 Aprile – 31 Luglio (Specie target: Gabbiano corallino, Fraticello, Beccapesci,</p>	<p>Non necessarie ulteriori misure correttive</p>	<p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre). Divieto caccia da natante; Consentita caccia da appostamento temporaneo; Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba" No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993); Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA; Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia; Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993; Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria; Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate); Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate (Nota: la previsione di piano è idonea all'annullamento di possibili incidenze sul fenicottero) Divieto pre-apertura; Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE; Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio) Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina; Divieto Z.A.C. Divieto immissione selvaggina per ripopolamento Divieto uso pallini Piombo</p>
----------------	--	---	--	---	--	---

				<p>Sterna comune).</p> <p>3. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie Airone bianco maggiore, Marangone minore, Nitticora e Spatola da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio</p> <p>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 3</p> <p>5. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3 in un raggio di 100 m dagli stessi</p> <p>6. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3</p> <p>7. Censimento annuale delle aree di svernamento del Fenicottero da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio</p> <p>8. Divieto di effettuare la caccia per più di due giornate a settimana, comunque non consecutive, nelle aree individuate tramite il censimento di cui al punto 7.</p> <p>9. Mappaggio dei siti di svernamento della specie Tarabuso</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>10. Monitoraggio annuale della specie Tarabuso da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>11. Monitoraggio annuale della specie Avocetta nei siti di svernamento da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>12. Effettuare monitoraggi specifici della specie Combattente</p>		
Venezia	SIC/ZPS IT3250032 "Bosco Nordio"	Succiacapre, Albanella minore	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	<p>Il sito tutela il Bosco Nordio, caratterizzato dalla presenza di una vasta orno-lecceta, formazione rara che rappresenta un importante relitto delle foreste ampiamente diffuse in passato nel litorale alto adriatico. Il sito è interamente incluso nella più ampia Oasi di Bosco Nordio. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250032 sono pertanto nulle.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie
Venezia	SIC IT3250033 "Laguna di Caorle - foce del Tagliamento"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Succiacapre, Aironi bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Mignattaio, Schiribilla, Voltolino, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Pernice di mare° (*non segnalata)	Include totalmente i siti: ZPS IT3250042 ZPS IT3250040 e quasi totalmente i siti: IT3250041	<p>Prescrizioni generiche:</p> <p>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS</p> <p>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS</p> <p>Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo</p> <p>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS</p> <p>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree</p>	<p>Non necessarie ulteriori misure correttive</p>	<p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre).</p> <p>Divieto caccia da natante;</p> <p>Consentita caccia da appostamento temporaneo;</p> <p>Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba"</p> <p>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;</p> <p>Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia;</p>

			<p>terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS</p> <p>Prescrizioni specifiche:</p> <p>1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Sterna comune e Fraticello (1°aprile-31 luglio)</p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti fissi nelle zone a canneto identificate al precedente punto 2., nel periodo di nidificazione: 1 Aprile-31 Luglio (Specie target: Tarabusino)</p> <p>3. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie Airone bianco maggiore, Marangone minore, Nitticora da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio</p> <p>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 4</p> <p>5. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 4</p>	<p>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;</p> <p>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);</p> <p>Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate</p> <p>Divieto pre-apertura;</p> <p>Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;</p> <p>Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)</p> <p>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;</p> <p>Divieto Z.A.C.</p> <p>Divieto immissione selvaggina per ripopolamento</p> <p>Divieto uso pallini Piombo</p> <p>Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo dal 1°aprile - 31 luglio</p>
--	--	--	--	---

				<p>in un raggio di 100 m dagli stessi</p> <p>6. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 4</p> <p>7. Mappaggio dei siti di svernamento delle specie Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</p> <p>8. Monitoraggio annuale delle specie Tarabuso, Voltolino e Schiribilla da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>9. Monitoraggio annuale della specie Avocetta nei siti di svernamento da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>10. Effettuare monitoraggi specifici delle specie Moretta tabaccata e Combattente</p>	
Venezia	SIC IT3250034 "Dune residue del Bacucco"	Succiacapre, Falco di palude, Albanella minore, Fraticello, Sterna comune	Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie	<p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p> <p>Il sito è caratterizzato dai tipici aspetti vegetazionali litoranei della serie psammofila, anche se con mancanza degli aspetti più maturi, e risulta interamente incluso nella più ampia Oasi Foce dell'Adige. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250034 sono pertanto nulle.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie

Venezia	ZPS IT3250040 "Foce del Tagliamento"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Pernice di mare, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Schiribilla, Voltolino, Avocetta, Fraticello, Sterna comune	Sito totalmente incluso nel SIC IT3240033 Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Il sito è interamente incluso nell'Oasi Foce del Tagliamento. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250040 sono pertanto nulle. Misure correttive non necessarie	Non necessarie
Venezia	ZPS IT3250041 "Valle Vecchia - Zumelle - valli di Bibione"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Calandrella, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Spatola, Schiribilla, Voltolino, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci, Pernice di mare° (*non segnalata)	Sito quasi totalmente incluso nel SIC IT3240033	Prescrizioni generiche: Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS Prescrizioni specifiche: 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Gabbiano corallino, Beccapesci,	Non necessarie ulteriori misure correttive	Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre). Divieto caccia da natante; Consentita caccia da appostamento temporaneo; Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba" No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993); Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA; Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia; Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993); Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria; Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate); Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate Divieto pre-apertura; Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE; Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio) Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;

			<p>Sterna comune e Fraticello (1°aprile-31 luglio)</p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti fissi nelle zone a canneto identificate al precedente punto 2., nel periodo di nidificazione: 1 Aprile-31 Luglio (Specie target: Tarabusino)</p> <p>3. Idonea copertura delle botti nei siti riportati nell'Allegato 2 al SINCA, finalizzata ad impedire la caduta dei pulli all'interno delle stesse, perlomeno nel periodo di nidificazione: 1 Aprile – 31 Luglio (Specie target: Gabbiano corallino, Fraticello, Beccapesci, Sterna comune).</p> <p>4. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie Airone bianco maggiore, Marangone minore, Nitticora e Spatola da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>5. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 5</p> <p>6. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 5 in un raggio di 100 m dagli stessi</p> <p>7. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e</p>	<p>Divieto Z.A.C.</p> <p>Divieto immissione selvaggina per ripopolamento</p> <p>Divieto uso pallini Piombo</p> <p>Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo dal 1°aprile - 31 luglio</p>
--	--	--	--	---

				<p>lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 5</p> <p>8. Mappaggio dei siti di svernamento delle specie Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</p> <p>9. Monitoraggio annuale delle specie Tarabuso, Voltolino e Schiribilla da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>10. Monitoraggio annuale della specie Avocetta nei siti di svernamento da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>11. Distribuzione di schede di riconoscimento della specie Calandrella ai soci A.T.C. con relativa attività formativa obbligatoria a cura degli A.T.C.</p> <p>12. Effettuare monitoraggi specifici delle specie Moretta tabaccata e Combattente</p>		
Venezia	ZPS IT3250042 "Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Succiapapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Mignattaio, Schiribilla, Voltolino, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Pernice di mare° (*non segnalata)	Sito totalmente incluso nel SIC IT3240033	<p>Prescrizioni generiche:</p> <p>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS</p> <p>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS</p> <p>Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo</p> <p>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS</p>	Non necessarie ulteriori misure correttive	<p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre).</p> <p>Divieto caccia da natante;</p> <p>Consentita caccia da appostamento temporaneo;</p> <p>Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba"</p> <p>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;</p>

			<p>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS</p> <p>Prescrizioni specifiche:</p> <p>1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Sterna comune e Fraticello (1°aprile-31 luglio)</p> <p>2. Idonea copertura delle botti, finalizzata ad impedire la caduta dei pulli all'interno delle stesse, perlomeno nel periodo di nidificazione: 1 aprile – 31 luglio (Specie target: Fraticello, Sterna comune).</p> <p>3. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie Airone bianco maggiore, Marangone minore e Nitticora da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 3</p> <p>5. Interdizione agli appostamenti acquatici e</p>	<p>Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia;</p> <p>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993;</p> <p>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;</p> <p>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);</p> <p>Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate</p> <p>Divieto pre-apertura;</p> <p>Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;</p> <p>Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)</p> <p>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;</p> <p>Divieto Z.A.C.</p> <p>Divieto immissione selvaggina per ripopolamento</p> <p>Divieto uso pallini Piombo</p>
--	--	--	---	---

				<p>lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3 in un raggio di 100 m dagli stessi</p> <p>6. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3</p> <p>7. Mappaggio dei siti di svernamento delle specie Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</p> <p>8. Monitoraggio annuale delle specie Tarabuso, Voltolino e Schiribilla da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>9. Effettuare monitoraggi specifici delle specie Moretta tabaccata e Combattente</p>		
Venezia	ZPS IT3250043 "Garzaia della tenuta "Civrana"	Airone rosso, Garzetta, Nitticora, Combattente, Spatola, Mignattaio	<p>Prescrizioni generiche:</p> <p>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS</p> <p>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS</p> <p>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS</p> <p>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS</p> <p>Prescrizioni specifiche:</p> <p>1. Divieto di costruzione e manutenzione di</p>	Non necessarie ulteriori misure correttive	Non necessarie	

				<p>appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Nitticora, Garzetta e Airone rosso (1°aprile-31 luglio)</p> <p>2. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie Nitticora e Spatola da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>3. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 2</p> <p>4. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 2 in un raggio di 100 m dagli stessi</p> <p>5. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 2</p> <p>6. Effettuare monitoraggi specifici della specie Combattente</p>		
Venezia	<p>SIC IT3250044 "Fiumi Reghena e Lemene - canale Taglio e rogge limitrofe - cave di Cinto Caomaggiore"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Sterna comune</p>	<p>Include il sito ZPS IT3250012</p>	<p>Prescrizioni generiche:</p> <p>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS</p> <p>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS</p> <p>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS</p>	<p>Non necessarie ulteriori misure correttive</p>	<p>Non necessarie</p>

			<p>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere. Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS</p> <p>Prescrizioni specifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso e Sterna comune (1°aprile-31 luglio) 2. Divieto di costruzione di appostamenti fissi nelle zone a canneto identificate al precedente punto, nel periodo di nidificazione: 1 aprile-31 luglio (Specie target: Tarabusino) 3. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie Airone bianco maggiore e Nitticora da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio 4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 4 5. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 54 in un raggio di 100 m dagli stessi 6. Delocalizzazione degli 	
--	--	--	---	--

				<p>appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 4</p> <p>7. Mappaggio dei siti di svernamento della specie Tarabuso</p> <p>8. Monitoraggio annuale della specie Tarabuso da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>9. Effettuare monitoraggi specifici della specie Moretta tabaccata</p>		
Venezia	ZPS IT3250045 "Palude le Marice – Cavarzere"	Airone rosso, Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Voltolino	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	<p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	<p>Il sito è interamente incluso nella più vasta Oasi Palude le Marice. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3250045 sono pertanto nulle.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie
Venezia-Padova	ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Moretta tabaccata, Tarabuso, Succiapapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Fenicottero, Spatola, Mignattaio, Schiribilla, Voltolino, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci,</p> <p>Sterna zampenero (nidificazione non confermata), Re di quaglie°, Croccolone°, Pernice di mare° (°non segnalate)</p>	Include totalmente i siti: SIC IT3250030 SIC IT3250031	<p>Prescrizioni generiche:</p> <p>Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS</p> <p>Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS</p> <p>Divieto immissione fauna selvatica in territorio lagunare-vallivo</p> <p>Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS</p> <p>Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI,</p>	<p>Non necessarie ulteriori misure correttive</p>	<p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre).</p> <p>Divieto caccia da natante;</p> <p>Consentita caccia da appostamento temporaneo;</p> <p>Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba"</p> <p>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;</p> <p>Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia;</p> <p>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art.</p>

			<p>ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS</p> <p>Prescrizioni specifiche:</p> <p>1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Schiribilla, Voltolino, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Gabbiano corallino, Beccapesci, Sterna comune e Fraticello (1°aprile-31 luglio)</p> <p>2. Idonea copertura delle botti nei siti riportati nell'Allegato 2, finalizzata ad impedire la caduta dei pulli all'interno delle stesse, perlomeno nel periodo di nidificazione: 1 aprile – 31 luglio (Specie target: Gabbiano corallino, Fraticello, Beccapesci, Sterna comune).</p> <p>3. Censimento annuale dei roost di svernamento delle specie Airone bianco maggiore, Marangone minore, Nitticora e Spatola da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 3</p>	<p>25 L.R. 50/1993;</p> <p>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;</p> <p>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);</p> <p>Caccia per 2 giornate/settimana nelle valli arginate;</p> <p>Divieto pre-apertura;</p> <p>Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;</p> <p>Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)</p> <p>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;</p> <p>Divieto Z.A.C.</p> <p>Divieto immissione selvaggina per ripopolamento</p> <p>Divieto uso pallini Piombo</p> <p>Sospensione dell'attività di addestramento, allenamento e gare cani in un buffer di 200 metri dal perimetro del sito nel periodo dal 1°aprile - 31 luglio</p>
--	--	--	---	--

				<p>5. Interdizione agli appostamenti acquatici e lagunari presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3 in un raggio di 100 m dagli stessi</p> <p>6. Delocalizzazione degli appostamenti acquatici e lagunari, ove presenti, in un raggio di 100 m dai roost individuati tramite il censimento di cui al punto 3</p> <p>7. Mappaggio dei siti di svernamento delle specie Tarabuso, Voltolino e Schiribilla</p> <p>8. Monitoraggio annuale delle specie Tarabuso, Voltolino e Schiribilla da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>9. Monitoraggio annuale della specie Avocetta nei siti di svernamento da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>10. Censimento annuale delle aree di svernamento del Fenicottero da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>11. Divieto di effettuare la caccia per più di due giornate a settimana, comunque non consecutive, nelle aree individuate tramite il censimento di cui al punto 10.</p> <p>12. Effettuare monitoraggi specifici delle specie</p>	
--	--	--	--	--	--

				Moretta tabaccata e Combattente		
Treviso-Venezia	ZPS IT3240019 "Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabusino, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Voltolino	Sito totalmente incluso nel SIC IT3240031 Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	La porzione di sito che rientra in Provincia di Venezia è inclusa nel territorio del Parco Regionale del Fiume Sile, pertanto non risulta soggetta a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione della ZPS IT3240019 sono pertanto nulle. Misure correttive non necessarie	Non necessarie
Treviso-Venezia	SIC IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano"	Falco di palude, Tarabusino, Nitticora, Voltolino, Re di quaglie (*non segnalata)	Include totalmente i siti: ZPS IT3240013	Prescrizioni generiche: Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS Divieto gare cani in Parchi e Riserve; OASI; SIC/ZPS Divieto istituzione ZAC in Territorio lagunare-vallivo; OASI; SIC/ZPS Divieto realizzazione appostamenti fissi in aree terriere in Parchi, OASI, ZRC, AFV, AATV, SIC/ZPS Prescrizioni specifiche: 1. Divieto di costruzione e manutenzione di appostamenti lagunari e acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabusino, Nitticora e Voltolino (1°aprile-31 luglio) 2. Divieto di costruzione di appostamenti fissi nelle zone a canneto identificate al precedente punto 2., nel periodo di nidificazione: 1 aprile-31 luglio (Specie target: Tarabusino)	Non necessarie ulteriori misure correttive	Non necessarie

				<p>3. Censimento annuale dei roost di svernamento della specie Nitticora da svolgersi preferibilmente nel mese di gennaio</p> <p>4. Mappaggio dei roost di svernamento individuati tramite il censimento di cui al punto 4</p> <p>5. Interdizione o delocalizzazione agli appostamenti acquatici presso i roost individuati tramite il censimento di cui al punto 4 in un raggio di 100 m dagli stessi</p> <p>7. Mappaggio dei siti di svernamento del Voltolino</p> <p>8. Monitoraggio annuale del Voltolino nei siti di svernamento da svolgersi preferibilmente nel mese di Gennaio</p>		
Treviso-Venezia	SIC IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Garzetta, Tarabusino, Nitticora, Voltolino	<p>Include totalmente i siti: ZPS IT3240019</p> <p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	<p>Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna</p>	<p>L'intera parte del sito che rientra in Provincia di Venezia è inclusa nel territorio del Parco Regionale del Fiume Sile, pertanto non risulta soggetta a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC IT3240031 sono pertanto nulle.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie
Treviso-Venezia	SIC IT3240033 "Fiumi Meolo e Vallio"	Nessuna specie bersaglio	-	Non necessarie	Non necessarie	Non necessarie
Rovigo-Venezia	SIC IT3270017	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Airone	Include totalmente i siti: ZPS IT3270023	Sito compreso all'interno di	La porzione del sito che ricade in Provincia di	Non necessarie

	"Delta del Po: tratto terminale e delta veneto"	bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Fenicottero, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci	ZPS IT3270022 Nel territorio della Provincia di Venezia la porzione di Sito è compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	istituto di protezione della fauna	Venezia è interamente inclusa nella più vasta Oasi Foce dell'Adige. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT3270017 sono pertanto nulle. Misure correttive non necessarie	
Rovigo-Venezia	ZPS IT3270023 "Delta del Po"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Fenicottero, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci	Sito totalmente incluso nel SIC IT3270017 Nel territorio della Provincia di Venezia la porzione di Sito è compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	La porzione del sito che ricade in Provincia di Venezia è interamente inclusa nella più vasta Oasi Foce dell'Adige. Il sito non risulta quindi soggetto a pressioni di tipo venatorio, o ad altre attività connesse alla attuazione del Piano Faunistico Venatorio. Le incidenze derivanti dal PFV 2013-2018 sugli obiettivi di conservazione della ZPS IT3270023 sono pertanto nulle. Misure correttive non necessarie	Non necessarie
Padova	ZPS IT3260001 "Palude di Onara"	Airone rosso, Falco di palude, Tarabusino, Nitticora	Sito totalmente incluso nel SIC IT3260022 Sito che presenta solo il 2% di superficie cacciabile.	Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000 - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e	La ZPS è inclusa nell'Oasi "Tergola paludi di Onara", pertanto non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative. Misure correttive non necessarie	Non necessarie

				<p>addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide".</p>	
--	--	--	--	---	--

Padova	SIC-ZPS IT3260017 "Colli Euganei- Monte Lozzo- Monte Ricco"	Succiacapre, Re di quaglie, Tarabusino	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. - ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento 	<p>Il SIC-ZPS rientra nel perimetro del Parco dei Colli Euganei, pertanto non è soggetto a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie
--------	---	---	--	---	---	----------------

				<p>cani.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica. - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide". 		
Padova-Vicenza	<p>SIC-ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Falco di palude, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora</p>		<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le 	<p>Le incidenze derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	<p>Non necessarie</p>

			<p>modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide".</p> <p>Previsioni specifiche di Piano:</p> <p>1. Divieto di costruzione di</p>	
--	--	--	---	--

				<p>appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Tarabusino e Nitticora (1°aprile-31 luglio)</p> <p>2. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alle specie Tarabuso, Succiacapre</p> <p>3. Interdizione degli appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie Nitticora</p> <p>4. Mappaggio dei siti di svernamento del Tarabuso</p> <p>5. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Succiacapre (dal 1°maggio al 30 giugno)</p> <p>6. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Tarabuso e Falco di Palude (dal 1°aprile al 31 luglio)</p>		
Padova	ZPS IT3260020 "Le Vallette"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Albanella minore, Garzetta, Tarabusino, Nitticora	Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte 	<p>La ZPS è esattamente sovrapponibile all'Oasi "Le Vallette" e non risulta soggetta ad alcuna pressione diretta di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie

			<p>nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. - ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani. - Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica. - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal 	
--	--	--	--	--

				PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide".		
Padova	ZPS IT3260021 "Bacino Valgrande-Lavacci"	Airone rosso, Airone bianco maggiore, Albanella minore, Garzetta, Tarabusino, Nitticora	Sito e buffer di 200 m esclusi da attività venatorie	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal 	<p>La ZPS è esattamente sovrapponibile all'Oasi "Bacino Valgrande-Lavacci" e non risulta soggetta ad alcuna pressione diretta di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie

				<p>Piano faunistico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani. - Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica. - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide". 		
Padova	<p>SIC IT3260022 "Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva San Girolamo"</p>	<p>Tarabusino, Nitticora, Airone rosso, Falco di palude</p>	<p>Include totalmente i siti: ZPS IT3260001</p>	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. 	<p>Il SIC è incluso quasi totalmente nell'Oasi "Tergola paludi di Onara" e gran parte di esso non risulta soggetto ad alcuna pressione diretta di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	<p>Non necessarie</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. - ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani. - Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica. - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di 	
--	--	--	--	---	--

				<p>munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide".</p> <p>Previsioni specifiche di Piano:</p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabusino, Airone rosso e Nitticora (1°aprile-31 luglio)</p> <p>2. Sospensione dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile nel periodo riproduttivo della specie Falco di Palude (dal 1°aprile al 31 luglio)</p> <p>3. Interdizione degli appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie Nitticora</p>		
Padova-Treviso	SIC IT3260023 "Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga"	Airone rosso, Garzetta, Tarabusino		<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti 	<p>Le incidenze derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie

			<p>Natura 2000.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. - ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani. - Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica. - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more 	
--	--	--	---	--

				<p>dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide".</p> <p>Previsioni specifiche di Piano:</p> <p>1. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni della specie Garzetta</p> <p>2. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabusino, Garzetta e Airone rosso (1°aprile-31 luglio)</p>		
Vicenza - Padova	SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe"	Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Garzetta, Nitticora, Combattente	Include totalmente i siti: ZPS IT3220013	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero 	<p>Le incidenze derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie

			<p>altresi vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide".</p> <p>Previsioni specifiche di Piano:</p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Nitticora e Garzetta</p>	
--	--	--	---	--

				<p>(1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Interdizione di appostamenti presso posatoi serali e notturni delle specie Nitticora e Garzetta</p> <p>3. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Albanella minore e Falco di palude dal 1° aprile al 31 luglio</p> <p>4. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Combattente</p>		
Treviso-Padova	<p>SIC IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora</p>	<p>Include totalmente i siti: ZPS IT3240011</p> <p>Sito che presenta solo l'1% di superficie cacciabile per la prov. di Treviso</p> <p>Sito compreso totalmente all'interno di istituto di protezione della fauna per la prov. di Padova</p>	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di 	<p>La parte del sito inclusa in provincia di Padova rientra nel perimetro del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, pertanto non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	<p>Non necessarie</p>

				<p>nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide".</p>		
Venezia-Padova	SIC IT3250030 Laguna medio-inferiore di Venezia	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Nitticora, Marangone minore,	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3250046	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <p>- Mantenimento e/o</p>	<p>Le incidenze derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	<p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre).</p> <p>Divieto caccia da natante;</p> <p>Consentita caccia da appostamento temporaneo;</p> <p>Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di</p>

		<p>Combattente, Spatola, Mignattaio, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci</p>	<p>creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. - ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani. - Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna 	<p>tipo "botte orba"</p> <p>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;</p> <p>Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia;</p> <p>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;</p> <p>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);</p> <p>Caccia per 2 giornate/settimana nelle valli arginate;</p> <p>Divieto pre-apertura;</p> <p>Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;</p> <p>Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)</p> <p>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione di Selvaggina;</p> <p>Divieto Z.A.C.</p> <p>Divieto immissione selvaggina per ripopolamento</p> <p>Divieto uso pallini Piombo</p>
--	--	--	---	---

			<p>selvatica.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide".</p> <p>Previsioni specifiche di Piano:</p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Gabbiano corallino, Beccapesci, Sterna comune e Fraticello (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Cavaliere d'Italia (1° aprile-31 luglio)</p> <p>3. Interdizione di appostamenti acquatici e lagunari presso posatoi serali e notturni delle specie Airone bianco maggiore,</p>	
--	--	--	--	--

				<p>Garzetta, Nitticora, Marangone minore, Spatola e Mignattaio</p> <p>4. Mappaggio dei siti di svernamento della specie Tarabuso</p> <p>5. Monitoraggio annuale della specie Tarabuso</p> <p>6. Effettuare monitoraggi specifici relativamente alla specie Combattente</p>		
Venezia-Padova	ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Gabbiano corallino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Spatola, Mignattaio, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci, Moretta tabaccata	Include totalmente i siti: SIC IT3250030 SIC IT3250031	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Obbligo V.inca. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e 	<p>Le incidenze derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	<p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre).</p> <p>Divieto caccia da natante;</p> <p>Consentita caccia da appostamento temporaneo;</p> <p>Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba"</p> <p>No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;</p> <p>Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia;</p> <p>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria;</p> <p>Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);</p> <p>Caccia per 2 giornate/settimana nelle valli arginate;</p> <p>Divieto pre-apertura;</p> <p>Divieto caccia sugli scanni e sulle strutture del MOSE;</p> <p>Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio)</p> <p>Divieto istituzione A.A.T.V. e Centri di riproduzione</p>

			<p>purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide".</p> <p>Previsioni specifiche di Piano:</p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Cavaliere d'Italia,</p>	<p>di Selvaggina; Divieto Z.A.C. Divieto immissione selvaggina per ripopolamento Divieto uso pallini Piombo</p>
--	--	--	---	---

				<p>Avocetta, Gabbiano corallino, Beccapesci, Sterna comune e Fraticello (1° aprile-31 luglio)</p> <p>2. Sospensione attività di addestramento cani in ZAC e gare cinofile nel periodo riproduttivo delle specie Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Cavaliere d'Italia (1° aprile-31 luglio)</p> <p>3. Interdizione di appostamenti acquatici e lagunari presso posatoi serali e notturni delle specie Airone bianco maggiore, Garzetta, Nitticora, Marangone minore, Spatola e Mignattaio</p> <p>4. Mappaggio dei siti di svernamento della specie Tarabuso</p> <p>5. Monitoraggio annuale della specie Tarabuso</p> <p>8. Effettuare monitoraggi specifici della specie Moretta tabaccata e Combattente</p>		
Verona-Padova-Rovigo	SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine"	Airone rosso, Airone bianco maggiore, Garzetta, Tarabusino	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte 	<p>Le incidenze derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	Non necessarie	

			<p>nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico. - ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani. - Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica. - Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal 	
--	--	--	--	--

				<p>PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide".</p> <p>Previsioni specifiche di Piano:</p> <p>1. Divieto di costruzione di appostamenti acquatici nel periodo di nidificazione delle specie Tarabusino, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, (1°aprile-31 luglio)</p> <p>2. Interdizione di appostamenti acquatici e lagunari presso posatoi serali e notturni delle specie Airone bianco maggiore, Garzetta</p>		
Treviso-Padova	<p>ZPS IT3240011 "Sile: sorgenti, paludi di Morgano e Santa Cristina"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Falco di palude, Albanella minore, Re di quaglie, Tarabusino, Nitticora</p>	<p>Sito totalmente incluso nel SIC IT3240028</p> <p>Sito compreso totalmente all'interno di istituto di protezione della fauna per la prov. di Padova</p> <p>Sito che presenta solo l'1% di superficie cacciabile per la prov. di Treviso</p>	<p>Previsioni generiche prescritte dal PFV Provinciale valide per tutti i siti Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento e/o creazione di nuove Oasi di Protezione Faunistica. - Divieto concessione AATV in siti SIC/ZPS e obbligo di VINCA per quelle proposte nel raggio di 1000 m dai Siti Natura 2000. - Obbligo V.incA. per le A.F.V. proposte dentro i Siti Natura 2000. - Nelle ZAC individuate all'interno di siti Natura 	<p>La parte del sito inclusa in provincia di Padova rientra nel perimetro del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, pertanto non è soggetta a pressioni dirette di tipo venatorio. Le incidenze residue derivanti dal PFV sugli obiettivi di conservazione del sito sono risultate non significative.</p> <p>Misure correttive non necessarie</p>	<p>Non necessarie</p>

				<p>2000, l'attività di allenamento e addestramento deve essere esercitata secondo le modalità e i limiti stabiliti dai relativi Piani di Gestione; in queste aree andrebbero altresì vietate l'istituzione di nuove ZAC e l'ampliamento di quelle esistenti, a meno di Valutazione di Incidenza Ambientale positiva e purchè non interferiscano con il raggiungimento degli obiettivi faunistici fissati dal Piano faunistico.</p> <p>- ZAC: Distanza da Oasi e ZRC di almeno 200 metri. In ogni caso si ritiene opportuno individuare, per ciascun A.T.C., una percentuale massima pari all'1% di TASP da adibire a campi di addestramento cani.</p> <p>- Divieto gare cani in Parchi e Riserve e OASI; concesse nelle Z.R.C. solo nei periodi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>- Per l'inquinamento da pallini di piombo si richiama l'efficacia della misura di attenuazione prevista dal PFV regionale 2007-2012: "utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo nichelato, nelle more dell'entrata in vigore, entro il 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la</p>	
--	--	--	--	---	--

				caccia nelle zone umide".		
Rovigo	SIC IT3270003 "Dune di Donada e Contarina"	Nessuna specie bersaglio	Sito incluso in tutto o in parte entro il perimetro del Parco Reg. Veneto Delta del Po	Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal confine del Sito	Non necessarie	Non necessarie
Rovigo	SIC IT3270004 "Dune di Rosolina e Volto"	Nessuna specie bersaglio	Sito incluso in tutto o in parte entro il perimetro del Parco Reg. Veneto Delta del Po	Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal confine del Sito	Non necessarie	Non necessarie
Rovigo	SIC IT3270005 "Dune fossili di Ariano nel Polesine"	Nessuna specie bersaglio	Sito totalmente incluso nella ZPS IT3270023 Sito incluso in tutto o in parte nella perimetrazione del Parco Regionale Veneto Delta del Po	Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal confine del Sito	Non necessarie	Non necessarie
Rovigo	SIC IT3270006 "Rotta di S. Martino"	Albanella minore, Garzetta, Tarabusino	Sito incluso in tutto o in parte nella perimetrazione del Parco Regionale Veneto Delta del Po.	Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal confine del Sito	Non necessarie	Non necessarie
Rovigo	SIC IT3270007 "Gorghi di Trecenta"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Tarabusino, Nitticora	Sito compreso per il 95% all'interno di istituto di protezione della fauna	Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal confine del Sito	Non necessarie	Non necessarie

<p>Rovigo-Venezia</p>	<p>SIC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto"</p>	<p>Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Fenicottero, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci.</p> <p>Il sito interessa solo marginalmente la Provincia di Venezia per una piccola area già compresa in un istituto di protezione della fauna</p>	<p>Sito incluso per una sup. TASP di Ha 9.501 nella perimetrazione del Parco Regionale Veneto Delta del Po. Presenti n. 3 oasi di protezione: 1 Golena bergantino; 2 Fiume Po- tratto Ficarolo-Gaiba; 3 Fiume Po-, tratto crespino, Canalnova e Villanova Marchesana.</p>	<p>Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal confine del Sito.</p>	<p>Richiamo alla norme delle vigenti leggi in materia venatoria, di protezione faunistica e di tutela dei siti di interesse comunitario</p>	<p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre). Densità venatoria: 1 cacciatore/30 Ha TASP; No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993); Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993); Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA; Consentita caccia da appostamento temporaneo; Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba" Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia; Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria; Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate); Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate (Nota: la previsione di piano è idonea all'annullamento di possibili incidenze sul fenicottero) Divieto caccia sugli SCANNI A MARE; Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio); Divieto istituzione A.A.T.V.; Divieto Z.A.C. CON SPARO Divieto immissione selvaggina d'allevamento; Divieto uso pallini Piombo Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate</p>
<p>Rovigo</p>	<p>ZPS IT3270022 "Golena di Bergantino"</p>	<p>Sgarza ciuffetto, Garzetta, Nitticora, Fraticello, Sterna comune</p>	<p>Sito totalmente incluso nel SIC IT3270017 Sito compreso all'interno di istituto di</p>	<p>Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal confine del Sito</p>	<p>Richiamo alla norme delle vigenti leggi in materia venatoria, di protezione faunistica e di tutela dei siti di interesse comunitario</p>	<p>Non previste</p>

			protezione della fauna			
Rovigo-Venezia	ZPS IT3270023 "Delta del Po"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Tarabuso, Succiacapre, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Albanella minore, Garzetta, Cavaliere d'Italia, Tarabusino, Nitticora, Marangone minore, Combattente, Fenicottero, Avocetta, Fraticello, Sterna comune, Beccapesci	Sito totalmente incluso nel SIC IT3270017 Sito incluso per una sup. TASP di Ha 9.501 nella perimetrazione del Parco Regionale Veneto Delta del Po	Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal confine del Sito;	Richiamo alla norme delle vigenti leggi in materia venatoria, di protezione faunistica e di tutela dei siti di interesse comunitario	<p>Periodo: da calendario venatorio regionale (3° domenica di settembre – 31 dicembre).</p> <p>Densità venatoria: 1 cacciatore/30 Ha TASP; No appostamenti a titolo individuale (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Solo canna ad anima liscia calibro tra 12 e 20 (art. 25 L.R. 50/1993);</p> <p>Nuovi appostamenti fissi o modifica esistenti vanno sottoposti a VINCA;</p> <p>Consentita caccia da appostamento temporaneo; Divieto di utilizzo di appostamenti temporanei di tipo "botte orba"</p> <p>Max n. 3 cacciatori/n. appostamenti individuati per provincia;</p> <p>Obbligo copertura botti a fine stagione venatoria; Caccia per 3 giornate/settimana (al di fuori delle valli arginate);</p> <p>Divieto di caccia per più di 2 giornate non consecutive in tutte le valli arginate (Nota: la previsione di piano è idonea all'annullamento di possibili incidenze sul fenicottero)</p> <p>Divieto caccia sugli scanni a mare;</p> <p>Nel mese di gennaio si caccia solo da appostamento per max 2 giornate/settimanali fisse (da calendario venatorio);</p> <p>Divieto istituzione A.A.T.V.;</p> <p>Divieto Z.A.C. CON SPARO</p> <p>Divieto immissione selvaggina d'allevamento; Divieto uso pallini Piombo</p>
Rovigo	ZPS IT3270024 "Vallona di Loreo"	Airone rosso, Sgarza ciuffetto, Airone bianco maggiore, Garzetta, Tarabusino, Nitticora	Sito compreso all'interno di istituto di protezione della fauna	Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal	Richiamo alla norme delle vigenti leggi in materia venatoria, di protezione faunistica e di tutela dei siti di interesse comunitario	Non necessarie

				confine del Sito		
Verona- Padova- Rovigo	SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine"	Airone rosso, Airone bianco maggiore, Garzetta, Tarabusino	Sito quasi interamente compreso (nel territorio polesano) all'interno di istituto di protezione della fauna	Divieto allestimento appostamenti fisso a titolo individuale a distanza inferiore a metri 250 dal confine del Sito	Richiamo alla norme delle vigenti leggi in materia venatoria, di protezione faunistica e di tutela dei siti di interesse comunitario	Non necessarie

NOTA GENERALE PER LE MISURE CORRETTIVE PREVISTE PER L'ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO CANI IN Z.A.C. E GARE CINOFILIE: la sospensione periodica dell'attività di addestramento cani in Z.A.C. e gare cinofile, prevista nei vari casi esposti in tabella, va applicata oltre che nell'area compresa nel Sito anche ad un buffer di 200 metri dal perimetro del sito stesso. Tale sospensione va riferita esclusivamente alle aree idonee alla presenza della specie; la determinazione delle idoneità alla presenza delle specie bersaglio dell'area interessata dall'attività cinofila viene determinata nella Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale (redatta ai sensi dell'art. 6 Dir.92/43/CEE) prevista per la richiesta di istituzione di Z.A.C. o per il rinnovo di quelle esistenti. Analoga procedura deve essere seguita, per tali periodi, anche nei casi di richiesta di effettuazione di gare cinofile eventualmente ricadenti all'interno del perimetro del Sito e nel suo buffer di 200 m.

17. DISTURBO ANTROPICO DELLA FAUNA

Numerose attività umane interferiscono negativamente con le popolazioni animali. Il disturbo provocato da tali attività sulla fauna può essere definito come la fonte del disturbo che i singoli individui subiscono e che può avere ripercussioni sulla intera popolazione animale. Secondo Mustoni e Pedrotti (*Ungulati delle Alpi. Biologia, riconoscimento, gestione*. Nitida Immagine 2002) "*nel caso degli animali il concetto di disturbo si va a sovrapporre in modo notevole a quello di stress, nel definire la causa di tutta una serie di reazioni fisiologiche e comportamentali che concorrono a modificare i normali equilibri vitali. Tutte le reazioni associabili allo stress (...) concorrono a determinare un calo quali-quantitativo delle popolazioni che, nei casi più drastici, possono vedere diminuire notevolmente le proprie densità nelle aree più disturbate*".

Per la salvaguardia dal disturbo antropico alla fauna, la Giunta regionale potrà promuovere le necessarie iniziative e attività a salvaguardia delle popolazioni animali che, in ambienti antropizzati come le Alpi, la fascia pedemontana, di pianura e lagunare, convivono con l'uomo e le sue molteplici attività, e che tengano conto sia del

A. *Disturbo diretto*: in generale delle interazioni uomo-animale. Tra queste possono assumere rilevanza le molestie (disturbo intenzionale) o, più frequentemente, le attività che involontariamente provocano reazioni da parte degli animali; che del

B. *Disturbo indiretto*: è il caso di tutte le attività e strutture umane che per motivi diversi possono provocare reazioni sugli animali, senza un'interazione diretta dell'essere umano con gli stessi. Tra queste assumono una notevole importanza quelle che portano ad una limitazione nell'uso dello spazio, le caratteristiche costruttive delle opere o a un decadimento della qualità dell'habitat.

BUONE PRATICHE

Le competenti strutture della Giunta regionale, al fine di favorire la realizzazione di buone pratiche per la salvaguardia dal disturbo antropico alla fauna, potranno promuovere ogni iniziativa o attività utile al contenimento del "disturbo" che le attività antropiche e le aree urbanizzate esercitano sulla fauna selvatica e sugli ecosistemi, anche attraverso una campagna di divulgazione a mezzo dei canali comunicativi ritenuti più opportuni.

Per quanto concerne il disturbo connesso alle attività turistiche e ricreative, specie nelle aree maggiormente vocate, l'attività di comunicazione potrà essere indirizzata a far maturare consapevolezza naturalistica in particolare nell'ambito dell'utenza turistica, tenendo conto delle diverse figure che operano sul territorio.

La Giunta regionale potrà promuovere iniziative o attività con riguardo agli uccelli che nidificano sulle pareti rocciose oggetto anche di attività sportiva (arrampicata, parapendio, escursionismo) che tengano conto della reazione degli uccelli, o dell'interruzione della cova, indicando eventuali suggerimenti o altre indicazioni per lo svolgimento delle sopra indicate attività sportive nelle aree maggiormente a rischio.

Per la mitigazione del disturbo nelle aree edificate o urbanizzate, la Giunta regionale potrà promuovere interventi e attività di divulgazione utili a correggere abitudini dannose o promuovere buone pratiche, accanto a quelle già previste attraverso gli strumenti del Piano di Sviluppo rurale. Si tratta ad esempio:

- della promozione del rispetto dell'art. 3 della Legge 157/1992, sensibilizzando al divieto di uccellazione, di prelievo di uova, nidi o piccoli nati, in risposta alla distruzione di nidi, in particolare di rondini e balestrucci, fra le specie più minacciate;
- della divulgazione di pratiche di corretta gestione delle attività agronomiche al fine di salvaguardare la nidificazione dell'avifauna;
- della promozione di interventi per adeguare anche gli spazi urbani alla presenza di fauna selvatica,

in particolare per quella più a rischio, ad esempio l'erpeto fauna e l'avifauna, a salvaguardia di aree verdi utili a fornire l'habitat per molte specie animali e vegetali, in modo tale da favorire la conservazione della natura.

- della diffusione delle strategie utili ad evitare la collisione degli uccelli contro le grandi vetrate, promuovendo le conseguenti iniziative.

In riferimento ai rischi legati alla conservazione della popolazione faunistica anche per la circolazione stradale in sicurezza, la Giunta regionale potrà individuare o implementare corridoi faunistici, anche promuovendo iniziative e attività per la realizzazione di nuove infrastrutture rispettose delle caratteristiche naturali, ad esempio con la promozione di utilizzo di soluzioni tecniche atte a consentire di evitare l'attraversamento stradale, fra i quali i dissuasori.

Appendici all'Allegato C Relazione al PIANO FAUNISTICO- VENATORIO 2022-2027

Appendice 1 - Report analitico recante la individuazione del Territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica

Appendice 2A - Zone di ripopolamento e cattura

- **Volume 1: Treviso - Vicenza - Verona**
- **Volume 2: Padova - Venezia - Rovigo**

Appendice 2B - Oasi di protezione

- **Volume 1: Belluno - Treviso - Vicenza - Verona**
- **Volume 2: Padova - Venezia - Rovigo**

Appendice 2C - Parchi, riserve, foreste e valichi